



SUCCURSALE IN ITALIA

Corso Venezia, 36 - 20121 Milano
Iscrizione Registro delle Imprese di Milano e Codice Fiscale 13124590962
Partita IVA 13124590962 - REA 2704043 - Codice ABI 3407.4
Iscritta al n. 8105 dell'Albo delle banche presso la Banca d'Italia
Aderente al Fondo Lussemburghese di Tutela dei Depositi
www.edmond-de-rothschild.it

SEDE LEGALE

4, Rue Robert Stumper L-2557 Luxembourg
S.A. - Capital Social Euro 31.150.000,
n. B19194 Régistre de Commerce et des Sociétés
N. TVA LU 121687 24Code NACE: 64.191

• **CONTRATTO DOSSIER TITOLI**

N. _____

• **COLLEGATO AL CONTRATTO DI CONTO CORRENTE**

N. _____

Primo Intestatario

Cognome e Nome / Ragione Sociale

Luogo di nascita

Prov. _____ Nazione _____

Data di nascita _____

Indirizzo di residenza _____

Località _____

Prov. _____ Nazione _____

Cittadinanza _____

Codice Fiscale _____

Partita IVA _____

Telefono / Cellulare _____

Telefono abitazione / sede legale _____

Altro telefono _____

E-mail _____

Indirizzo PEC _____

Fax _____

Codice LEI (solo in caso di Persone Giuridiche e imprenditori individuali)

Docum. identità _____ Numero _____

Rilasciato da _____ in data _____

Scad. data _____

Codice IBAN del conto corrente intestato/cointestato all'Intestatario, acceso presso un istituto bancario terzo

(Allegare copia fronte e retro documento in corso di validità)

Avvertenza

In caso di cointestazione del rapporto la Banca, qualora i cointestatori non dispongano diversamente mediante espressa indicazione del Profilo Convenzionale, considererà la situazione finanziaria e gli obiettivi di investimento del Primo Intestatario ai fini della valutazione di adeguatezza. La conoscenza ed esperienza presa in considerazione ai fini della valutazione di adeguatezza sarà invece quella del cointestatario disponente l'operazione. Sulle modalità di valutazione dell'adeguatezza in caso di cointestazione del rapporto si rimanda alla Sezione IV delle Norme Relative ai Servizi di Investimento, che il Cliente dichiara di aver letto e compreso.

Tutte le comunicazioni e le notifiche saranno inviate dalla Banca all'indirizzo del Primo Intestatario. Il cliente può richiedere l'invio delle comunicazioni e notifiche al seguente indirizzo (se diverso da quello del Primo Intestatario):

Destinatario

Via/Piazza

C.A.P. _____ Località _____

E-mail _____

Indirizzo PEC _____

Secondo Intestatario o Legale Rappresentante (Barrare se non utilizzato)

Cognome e Nome / Ragione Sociale

Luogo di nascita

Prov. _____ Nazione _____

Data di nascita _____

Indirizzo di residenza _____

Località _____

Prov. _____ Nazione _____

Cittadinanza _____

Codice Fiscale _____

Partita IVA _____

Telefono / Cellulare _____

Telefono abitazione / sede legale _____

Altro telefono _____

E-mail _____

Indirizzo PEC _____

Fax _____

Codice LEI (solo in caso di Persone Giuridiche e imprenditori individuali)

Docum. identità _____ Numero _____

Rilasciato da _____ in data _____

Scad. data _____

Codice IBAN del conto corrente intestato/cointestato all'Intestatario acceso presso un istituto bancario terzo

(Allegare copia fronte e retro documento in corso di validità)

Terzo Intestatarario o Legale Rappresentante (Barrare se non utilizzato)

Cognome e Nome / Ragione Sociale			
Luogo di nascita	Prov.	Nazione	Data di nascita
Indirizzo di residenza			C.A.P.
Località		Prov.	Nazione
Cittadinanza		Codice Fiscale	
Partita IVA	Telefono / Cellulare	Telefono abitazione / sede legale	
Altro telefono	E-mail		
Indirizzo PEC		Fax	
Codice LEI (solo in caso di Persone Giuridiche e imprenditori individuali)			
Docum. identità	Numero	Rilasciato da	in data
			Scad. data
Codice IBAN del conto corrente intestato/cointestato all'Intestatarario acceso presso un istituto bancario terzo			

(Allegare copia fronte e retro documento in corso di validità)

Quarto Intestatarario o Legale Rappresentante (Barrare se non utilizzato)

Cognome e Nome / Ragione Sociale			
Luogo di nascita	Prov.	Nazione	Data di nascita
Indirizzo di residenza			C.A.P.
Località		Prov.	Nazione
Cittadinanza		Codice Fiscale	
Partita IVA	Telefono / Cellulare	Telefono abitazione / sede legale	
Altro telefono	E-mail		
Indirizzo PEC		Fax	
Codice LEI (solo in caso di Persone Giuridiche e imprenditori individuali)			
Docum. identità	Numero	Rilasciato da	in data
			Scad. data
Codice IBAN del conto corrente intestato/cointestato all'Intestatarario acceso presso un istituto bancario terzo			

(Allegare copia fronte e retro documento in corso di validità)

È fatto obbligo alle persone fisiche "non residenti" che hanno sottoscritto il contratto di comunicare alla Banca ogni variazione della residenza valutaria, così come disposto all'art. 3 del D.M. 24 aprile 1990.

Tutte le comunicazioni che la Banca è tenuta a fornire nel corso del rapporto verranno inviate al Cliente, con pieno effetto, a mezzo e-mail agli indirizzi indicati nelle generalità del Contratto e/o mediante caricamento su area riservata del sito internet della Banca per mezzo del servizio di informativa tramite strumenti informatici. Il Cliente ha in ogni caso la possibilità di richiedere alla Banca che tali comunicazioni vengano fornite, in alternativa e con pieno effetto, su supporto durevole cartaceo.

Preso atto di quanto sopra, il/la Cliente/i richiede/no alla Banca di inviare, con pieno effetto, tutte le comunicazioni nel corso del rapporto su supporto durevole cartaceo al Primo intestatarario e/o al diverso indirizzo di corrispondenza sopra indicato.

Profilo convenzionale rilevante ai fini della valutazione di adeguatezza in caso di rapporto cointestato:

Primo intestatarario Secondo intestatarario Terzo intestatarario Quarto intestatarario

PREMESSO CHE

- Edmond de Rothschild (Europe) Succursale in Italia (di seguito, la "Banca") è autorizzata alla prestazione dei servizi di investimento, dei servizi bancari e dell'attività di distribuzione assicurativa, ai sensi della "Normativa di Riferimento" (per tale intendendosi, la normativa italiana ed europea di carattere primario e secondario concernente il settore dei servizi e delle attività di investimento, della offerta al pubblico di prodotti finanziari, dell'intermediazione assicurativa, e comunque quella riguardante il mercato finanziario, ossia, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF") e successive modifiche e integrazioni, i regolamenti Consob e Banca d'Italia di attuazione, la Direttiva (UE) 2014/65 del Parlamento Europeo e del Consiglio (la "MIFID 2") e la relativa regolamentazione di attuazione, il Regolamento (UE) 600/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio ("MIFIR") e la relativa regolamentazione di attuazione, nonché il d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 e successive modifiche e integrazioni (il "TUB") e la relativa regolamentazione di attuazione, la Direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento Europeo e del Consiglio (la "IDD"), il d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (CAP) e le relative normative di attuazione applicabili emanate da Ivass e da Consob, il Regolamento UE n. 2359/2017, il d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 e successive modifiche e integrazioni, e la relativa regolamentazione di attuazione, e il Regolamento UE n. 679/2016);
- il cliente (di seguito, il "Cliente") ha manifestato l'intenzione di sottoscrivere il presente contratto, al fine di usufruire dei servizi offerti dalla Banca;
- la Banca ha informato il Cliente, prima della sottoscrizione, del diritto di chiedere, prima della conclusione del contratto, la consegna di copia dello stesso idonea per la stipula;
- il Cliente ha ricevuto, esaminato, compreso e accettato le condizioni e le clausole contrattuali del presente contratto regolante la prestazione dei servizi di investimento, del servizio di distribuzione di prodotti di investimento assicurativi e dei servizi bancari (di seguito, il "Contratto") nonché del fascicolo contrattuale regolante la prestazione dei servizi di investimento, del servizio di distribuzione di prodotti di investimento assicurativi e dei servizi bancari (di seguito, il "Fascicolo Contrattuale"), che ne forma parte integrante e sostanziale, in tempo utile prima della conclusione dello stesso, nonché ha preventivamente ricevuto, letto, compreso e accettato, in tempo utile prima della conclusione del Contratto, i termini del documento denominato "Informativa Precontrattuale di Edmond de Rothschild (Europe) Succursale in Italia" (di seguito, l'"Informativa Precontrattuale") che

contiene le seguenti sottosezioni: "Informazioni sulla Banca, i suoi servizi e sulla salvaguardia degli strumenti finanziari e delle somme di denaro della clientela", "Informazioni sulla classificazione del nuovo cliente", "Informazioni sugli strumenti e prodotti finanziari e di investimento assicurativi e relativi rischi", "Informazioni sulla strategia di trasmissione degli ordini per i conti amministrati", "Informazioni sui costi, sugli oneri e sugli incentivi connessi alla prestazione dei servizi di investimento, all'attività di distribuzione dei prodotti di investimento assicurativi e ai rapporti accessori di custodia e amministrazione in materia di strumenti finanziari", "Informazioni sulle principali regole di comportamento dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede nei confronti dei Clienti o dei potenziali Clienti" e "Informazioni sul soggetto abilitato alla distribuzione assicurativa";

- il Cliente ha attentamente letto e compreso il Foglio Informativo relativo al conto corrente, il Foglio Informativo sui servizi di pagamento, il Foglio Informativo relativo al deposito titoli e strumenti finanziari a custodia e amministrazione (documenti che costituiscono il frontespizio del Contratto a farne parte integrante ed essenziale), e, se "consumatore" ai sensi del d. lgs. 6 settembre 2005, n.206, il Documento Informativo sulle Spese: documenti che riconosco / riconosciamo di avere ricevuto;
- il Cliente ha attentamente letto, compreso ed accettato la guida relativa all'accesso ai meccanismi di soluzione stragiudiziale delle controversie previsti ai sensi dell'art. 128 bis d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (Arbitro Bancario Finanziario) e la guida sul conto corrente predisposta da Banca d'Italia: documenti che, in caso di offerta fuori sede, riconosco / riconosciamo di avere ricevuto;
- il Cliente ha ricevuto e compilato, prima della conclusione del Contratto, il questionario per la valutazione della propria conoscenza ed esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari e prodotti di investimento assicurativi, della propria situazione finanziaria, ivi inclusa la capacità di sopportare i rischi connessi agli investimenti, e dei propri obiettivi di investimento, compresa la sua tolleranza al rischio (di seguito, il "Questionario");
- il Cliente è consapevole che la raccolta, da parte della Banca, delle informazioni contenute nel Questionario è necessaria ai fini dello svolgimento dei servizi di investimento e dell'attività di intermediazione di prodotti di investimento assicurativi da parte della Banca e, in mancanza delle stesse, la Banca non potrà procedere in tal senso;
- il Cliente, in relazione alla prestazione da parte della Banca dei servizi di investimento, ha quindi preso atto della sua classificazione (anche a seguito delle informazioni fornite alla Banca) come **cliente al dettaglio**, delle tutele a ciò connesse e alle possibilità di chiedere una diversa classificazione, come meglio illustrato nell'Informativa Precontrattuale;
- il Cliente è stato informato dalla Banca che, per sua maggiore tutela, questa procederà sempre alla valutazione dell'adeguatezza delle operazioni disposte in base al presente Contratto;
- il Cliente è stato conseguentemente informato che l'eventuale giudizio di inadeguatezza dell'operazione ne impedirà l'esecuzione;
- il Cliente è consapevole che il rilascio delle informazioni sulle proprie esigenze assicurative è necessario per la Banca ai fini di svolgere in suo favore l'attività di distribuzione assicurativa e che, pertanto, in mancanza delle stesse la Banca non potrà prestare tale servizio;
- il Cliente è stato altresì informato che l'eventuale giudizio di non corrispondenza del prodotto di investimento assicurativo con le esigenze assicurative dallo stesso manifestate determinerà l'impossibilità per la Banca di dar seguito alla sottoscrizione del prodotto;
- in caso di conclusione del presente Contratto fuori sede o di raccolta fuori sede delle disposizioni del Cliente, l'efficacia del contratto di collocamento e/o delle singole operazioni disposte in relazione al servizio di collocamento è sospesa per un periodo di sette giorni, decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte del Cliente. Entro detto termine, il Cliente può recedere dal Contratto, limitatamente ai servizi interessati, e/o dalle singole operazioni, senza spese e penalità e senza giustificare il motivo, facendo pervenire alla Banca o al consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede (di seguito, il "Consulente", o plurale i "Consulenti Finanziari") una apposita comunicazione scritta;
- in caso di conclusione del presente Contratto a distanza e qualora il Cliente sia un consumatore ai sensi del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, l'efficacia del Contratto è sospesa per un periodo di quattordici giorni. Entro tale termine, il Cliente può recedere dal Contratto, senza spese e penalità e senza giustificare il motivo, inviando una comunicazione scritta alla Banca mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, oppure mediante telegramma, posta elettronica e fax;
- il Cliente dichiara di aver ricevuto copia della presente proposta contrattuale, comprensiva del Fascicolo Contrattuale;
- il Cliente dichiara di voler estendere le scelte effettuate in merito alla modalità di fornitura delle informazioni anche alle informazioni relative ai Servizi Bancari e ai Prodotti di Investimento Assicurativi e, in generale, ai prodotti di investimento preassemblati (c.d. PRIIPS);
- il Cliente prende atto che il domicilio eletto dalla Banca è Edmond de Rothschild (Europe) Succursale in Italia - Corso Venezia, 36 - 20121 Milano.

TUTTO CIÒ PREMESSO

Il Cliente conferisce alla Banca l'incarico di svolgere in suo favore i servizi di investimento di ricezione e trasmissione di ordini di acquisto, di vendita e di sottoscrizione (di seguito anche, il "Servizio di Ricezione e Trasmissione Ordini"), collocamento senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente (di seguito, il "Servizio di Collocamento") e consulenza in materia di investimenti (di seguito, il "Servizio di Consulenza") (di seguito tutti congiuntamente, i "Servizi di Investimento"), l'attività di distribuzione di prodotti di investimento assicurativi e relativa consulenza, il servizio accessorio di custodia e amministrazione di strumenti finanziari nonché i servizi bancari (di seguito, i "Servizi Bancari") nei termini e alle condizioni indicate nel Fascicolo Contrattuale.

Il Cliente dà atto che la presente proposta viene formulata sulla base delle proprie specifiche esigenze e volontà, essendo il risultato di una trattativa privata condotta personalmente.

Il Cliente dichiara di aver ricevuto, in tempo utile prima della conclusione del Contratto, copia della presente proposta contrattuale, copia dell'Informativa Precontrattuale e, qualora rivesta la qualifica di consumatore ai sensi del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, il Documento Informativo sulle Spese, nonché copia del Fascicolo Contrattuale che forma parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

Ogni intestatario dichiara che il codice IBAN dallo stesso indicato nella parte anagrafica al medesimo riferibile corrisponde ad un rapporto di conto corrente al medesimo intestato/cointestato acceso presso un diverso istituto bancario. Qualora, in esecuzione del presente contratto, venisse richiesto alla Banca di effettuare accrediti alle coordinate bancarie indicate da uno qualsiasi degli Intestatari del presente Contratto, la Banca, in ragione della dichiarata intestazione del conto corrente di accredito, eseguirà tale disposizione senza porre in essere le consuete verifiche volte ad accertare la disposizione del Cliente e le relative coordinate bancarie fornite.

Luogo e data

Firma del/i Cliente/i

1.   3. 

2.  4. 

La Banca si riserva di respingere la proposta e i relativi allegati, non debitamente compilati o incompleti, o recanti abrasioni, cancellature o informazioni non coerenti, ovvero riferite a documenti identificativi scaduti alla data di sottoscrizione, restituendoli al sottoscrittore.

Inoltre, la Banca si riserva di respingere la proposta qualora:

- a suo giudizio, uno o più servizi richiesti dal cliente risultino non compatibili con le condizioni soggettive del sottoscrittore della proposta e quando sussistano elementi che facciano presumere che tale proposta venga sottoscritta per finalità illecite o comunque ritenute anomale;
- il Cliente si rifiuta di rendere le informazioni rilevanti in materia di antiriciclaggio e di antiterrorismo, anche ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231.

La Banca si riserva altresì il diritto di risolvere il Contratto qualora, nel corso del rapporto, non sia possibile rispettare gli obblighi di adeguata verifica; in tal caso, la Banca provvederà a restituire al Cliente i fondi, gli strumenti finanziari e le altre disponibilità finanziarie di spettanza, sulla base delle indicazioni fornite dal Cliente.

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

Il Cliente dichiara altresì di approvare specificatamente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 codice civile, degli artt. 21, comma 2, e 85, comma 2, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, del d.lgs. 6 settembre 2005 n. 206, dell'art. 118 e dell'art. 126 sexies del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, le seguenti clausole contenute nel Fascicolo Contrattuale:

PARTE I – NORME RELATIVE AI SERVIZI DI INVESTIMENTO E ALL'ATTIVITA' DI DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI DI INVESTIMENTO ASSICURATIVI

Sezione I – Norme comuni che regolano il servizio di ricezione e trasmissione ordini, il servizio di collocamento, l'attività di distribuzione di prodotti di investimento assicurativi e il servizio di consulenza

Art. 4 - Conflitti di interesse.

Sezione II – Norme che regolano i servizi di ricezione e trasmissione di ordini e di collocamento

Art. 1 - Conferimento e attestazione degli ordini (1.1, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7); Art. 2 - Trattazione degli ordini nell'ambito della prestazione dei servizi di investimento (2.2, 2.3, 2.5, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10); Art. 3 - Rischi degli investimenti e strumenti finanziari derivati (3.4); Art. 4 - Documentazione delle operazioni eseguite (4.2).

Sezione III – Norme che regolano l'attività di distribuzione di prodotti di investimento assicurativi

Art. 4 – Valutazione delle richieste ed esigenze del contraente (4.4); Art. 5 – Distribuzione e consulenza (5.1); Art. 6 – Obblighi informativi (6.3 e 6.5); Art. 7 – Rendiconto (7.2).

Sezione IV – Norme che regolano il deposito titoli

Art. 1 - Esecuzione del deposito (1.2.,1.3, 1.4, 1.5); Art. 4 - Rendicontazioni (4.2); Art. 5 - Custodia del deposito; Art. 6 - Subdeposito presso Monte Titoli S.p.A e/o altri organismi di deposito centralizzato; Art. 7 - Subdeposito presso organismi diversi dalle Società di Gestione Accentrata; Art. 8 - Deposito irregolare.

Sezione V – Norme che disciplinano il servizio di consulenza in materia di investimenti in strumenti finanziari e su prodotti di investimento assicurativi

Art. 1 – Oggetto del Contratto e caratteristiche del Servizio di Investimento (1.5, 1.6, 1.7); Art. 2 - Modalità di esecuzione del Servizio (2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8); Art. 3 – Valutazione di adeguatezza (3.5, 3.7); Art. 4 - Monitoraggio e documentazione informativa (4.2); Art. 5 - Fonte dei dati (5.1, 5.2).

Sezione VI – Norme generali di contratto

Art. 1 - Comunicazione delle variazioni alle informazioni fornite al Cliente (1.3); Art. 3 - Durata del Contratto (3.2, 3.3, 3.4); Art. 4 - Modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali ed economiche del Contratto (4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5.); Art. 5 - Deposito della firma, poteri di rappresentanza e delega (5.2, 5.3); Art. 6 - Cointestazione del rapporto con facoltà disgiunta (6.1,6.3, 6.7, 6.8); Art. 7 - Invio delle Comunicazioni (7.2, 7.3, 7.4); Art. 8 – Costi, oneri e incentivi (8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5); Art. 9 - Diritto di compensazione e garanzia (9.1, 9.2, 9.3, 9.4); Art. 10 - Consulenti finanziari (10.2); Art. 11 - Inadempimento del cliente (11.1, 11.2, 11.3); Art. 14 - Legge applicabile, giurisdizione italiana e foro competente (14.1, 14.2).

PARTE II – NORME RELATIVE AL CONTO CORRENTE BANCARIO E AI SERVIZI DI PAGAMENTO

Sezione I – Norme comuni che regolano il contratto di conto corrente:

Art. 2. Deposito della Firma e poteri di rappresentanza; Art. 4 Disposizioni; Art. 10. Invio delle comunicazioni periodiche; Art. 3. Modalità di contabilizzazione degli interessi e periodicità della relativa capitalizzazione; Art. 6. Versamento in conto di assegni sull'estero e bonifici da eseguire all'estero; Art. 7. Utilizzo in divisa del Conto Corrente; Art. 8. Divieto di opposizione della clausola effettivo; Art. 15. Durata del Contratto di Conto corrente; Art. 16. Modifiche al Contratto.

Sezione II – Norme che regolano i servizi di pagamento

Sottosezione I – Contratto Quadro PSD

Art. 7. Autorizzazione; Art. 8. Revoca del Consenso; Art. 11. Irrevocabilità degli Ordini di pagamento; Art. 12 Criteri di ripartizione e di addebito delle spese; Art. 13 Comunicazione di Operazioni di Pagamento non autorizzate o effettuate in modo inesatto – obblighi e responsabilità a carico del Cliente; Art. 14. Responsabilità della Banca per Operazioni di pagamento non autorizzate; Art. 15. Responsabilità della Banca per la mancata, inesatta o tardiva esecuzione delle Operazioni di pagamento; Art. 18 Identificativi unici inesatti; Art. 19. Modifica delle condizioni del Contratto Quadro PSD; Art. 20. Recesso dal Contratto Quadro PSD o dai singoli servizi di pagamento PSD – diritto di pentimento; Art. 21. Esclusione della responsabilità; Art. 22. Prova di autorizzazione ed esecuzione delle Operazioni di pagamento.

Sottosezione II – Bonifici SEPa, Bonifici extra SEPa UE, Bonifici extra SEPa Estero, Giroconti e Prelievi



Art. 2. Modalità di prestazione del consenso – Esecuzione – Informativa; Art. 5. Comunicazione su Operazione di Pagamento non autorizzate o effettuate in modo inesatto; Art. 8. Determinazione del momento di ricezione dell'ordine – Rifiuto di esecuzione dell'ordine; Art. 10. Prelievi.

Sezione III – Norme comuni ai rapporti di conto corrente ed ai servizi di pagamento

Art. 4. Diritto di compensazione e di garanzia; Art. 5. Inadempimento del Cliente; Art. 9. Conversione valutaria automatica; Art. 10. Legge applicabile e foro competente.

Luogo e data

Firma del/i Cliente/i

1.   3. 
2.  4. 

SEZIONE RELATIVA AI SERVIZI DI INVESTIMENTO

Regime di cointestazione

In caso di cointestazione, il regime di operatività del Contratto, limitatamente ai Servizi di Investimento, è a "firma disgiunta", salvo diversa indicazione da parte del Cliente da darsi per iscritto.

Scelta del Regime Fiscale - Opzione imposizione sostitutiva

Quanto al regime fiscale applicabile ai redditi delle attività finanziarie, il Cliente:

- a) con riferimento ai redditi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis a c-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 917 del 22 dicembre 1986, così come modificato dall'art.3 del d.lgs. 461 del 21 Novembre 1997 e successive modificazioni ed integrazioni non conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali, comunica che intende optare per l'applicazione del:
- regime fiscale del risparmio amministrato ex art. 6 del d.lgs. n. 461/97 – tassazione tempo per tempo vigente su ciascuna plusvalenza o provento realizzato dal contribuente – salvo quanto di seguito precisato);
 - regime fiscale della dichiarazione (tassazione nell'ambito della dichiarazione annuale dei redditi secondo le disposizioni e le modalità di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 461/97);
Resta inteso che i redditi conseguiti nell'ambito dell'esercizio di imprese commerciali ovvero nell'esercizio di arti o professioni sono assoggettati a tassazione secondo le disposizioni di legge tempo per tempo vigenti;
 - di effettuare le operazioni nell'esercizio di impresa commerciale. Rientrano in questa casistica a titolo esemplificativo: imprenditori individuali con titoli afferenti l'attività d'impresa, società di persone o capitali, enti commerciali e consorzi garanzia fidi;
 - di non essere soggetto all'imposta in quanto soggetto esente IRES o soggetto ente pubblico (art. 74 del Decreto del Presidente della Repubblica 917 del 22 dicembre 1986);
- b) prende atto del fatto che ai sensi di quanto previsto dagli artt. 27 e 27-ter del D.P.R. n. 600 del 1973 (rispettivamente sostituito ed introdotto dall'articolo 12 del d.lgs. n.461/97) in materia di ritenuta/imposta sostitutiva sui dividendi percepiti in relazione a partecipazioni non qualificate in società di capitali non relative ad impresa ai sensi dell'art. 65 del D.P.R n.917/1986 sarà applicata la ritenuta a titolo d'imposta/imposta sostitutiva nella misura tempo per tempo vigente;
- c) prende atto del fatto che l'opzione espressa ha effetto per il periodo d'imposta corrente e per i futuri e che, qualora intendesse modificare l'opzione per il regime fiscale, sarà necessario concludere il presente Contratto e sottoscriverne uno nuovo con il diverso regime fiscale prescelto.

Luogo e data

Firma del/i Cliente/i

1.  3. 
2.  4. 

SEZIONE RELATIVA AI SERVIZI BANCARI

Regime di cointestazione

In caso di cointestazione, il regime di operatività del Contratto, limitatamente ai Servizi Bancari, è a "firma disgiunta", salvo diversa indicazione da parte del Cliente da darsi per iscritto.

Il/i sottoscritto/i chiede/chiedono altresì l'apertura dei conti accessori, collegati al conto corrente principale, in tutte le seguenti divise: USD – Dollaro USA, GBP – Sterlina Inglese, CHF – Franco Svizzero, CAD – Dollaro Canadese, HKD – Dollaro Hong Kong, NOK – Corone Norvegesi, MXN – Pesos Messicani, ZAR – Rand Sudafricano, DKK – Corone Danesi, SEK – Corone Svedesi, TRY – Lire Turche e AUD – Dollaro Australiano (di seguito complessivamente intesi come i "Conti Valutari"), disciplinati anch'essi nella Parte II del Fascicolo Contrattuale.

La conclusione del presente Contratto comporterà l'apertura dei Conti Valutari nelle sopra indicate divise che, tuttavia, per essere utilizzati necessitano di una preventiva attivazione.

E' facoltà della Banca introdurre nuovi conti accessori in divise diverse da quelle sopra indicate. In tale ipotesi tali nuovi conti accessori saranno aperti automaticamente e saranno attivati e disciplinati al pari dei Conti Valutari.

Con la sottoscrizione del presente Contratto il Cliente chiede l'attivazione immediata dei seguenti Conti Valutari:

- USD – Dollaro USA
- GBP – Sterlina Inglese
- CHF – Franco Svizzero
- CAD – Dollaro Canadese
- HKD – Dollaro Hong Kong
- NOK – Corone Norvegesi
- MXN – Pesos Messicani
- ZAR – Rand Sudafricano
- DKK – Corone Danesi
- SEK – Corone Svedesi
- TRY – Lire Turche
- AUD – Dollaro Australiano
- JPY – Yen Giapponese

L'attivazione dei singoli conti valutari potrà altresì avvenire in corso di Contratto alternativamente:

- mediante semplice richiesta del Cliente, effettuata in forma scritta o a mezzo telefax, PEC o telefonata registrata;
- automaticamente, nell'ipotesi in cui le operazioni, sia bancarie che di investimento, debbano essere regolate in una valuta diversa dall'Euro (ovvero, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, in caso di richiesta del Cliente di acquisto o vendita di titoli denominati in una delle sopra indicate valute; in caso di accredito di cedole o dividendi in una delle divise sopra indicate derivanti dagli strumenti e prodotti finanziari del Cliente; nel caso in cui il Cliente sia il Pagatore o il Beneficiario di operazioni di pagamento in valuta diversa dall'Euro; in caso di richiesta da parte del Cliente di effettuare operazioni di conversione valutaria). In tali casi gli importi in valuta saranno regolati sul Conto Valutario di pertinenza automaticamente attivato.

L'obbligo della Banca di invio degli estratti conto in relazione ai Conti Valutari insorgerà esclusivamente a seguito dell'attivazione di ogni singolo Conto Valutario. L'attivazione dei Conti Valutari non comporta oneri e spese aggiuntive rispetto a quelle relative al Conto Corrente principale.

Il Conto Valutario non oggetto di attivazione da parte del Cliente non è soggetto alla disciplina sui conti dormienti.

Il Cliente prende altresì atto della presente

Avvertenza

A mero titolo informativo e non esaustivo, si ricorda che il combinato disposto dell'articolo 67, commi 1, lettera c ter e 1 ter del D.P.R. 917/1986 (TUIR) prevede la tassazione, mediante "auto-liquidazione" delle imposte in dichiarazione dei redditi, delle plusvalenze, realizzate da persone fisiche, mediante cessione a titolo oneroso di valute estere rivenienti da depositi o conti correnti e considera cessione a titolo oneroso anche il prelievo delle valute estere da detto deposito o conto corrente a condizione che, nel periodo di imposta, la giacenza dei depositi e conti correnti (in valuta estera), complessivamente intrattenuti, sia superiore a Euro 51.645,69 per almeno 7 giorni lavorativi continui.

Modalità di pagamento degli interessi

In relazione all'art 120, comma 2, lett. b), punto 2) del TUB e con riferimento all'art. 3, comma 3, Parte II, Sezione I, del presente Contratto

autorizzo/autorizziamo l'addebito sul conto corrente degli interessi divenuti esigibili.

Luogo e data

Firma del/i Cliente/i

1. 	3. 
2. 	4. 

SPAZIO RISERVATO ALLA BANCA

Identificazione del Cliente

Il sottoscritto dichiara di aver proceduto alla identificazione del Cliente e di aver assolto agli obblighi di cui alla normativa antiriciclaggio il cui adempimento ricade sotto la propria responsabilità.

.....
Soggetto che procede all'identificazione
Cognome e Nome

.....
Firma del soggetto per la verifica di autenticità della/e firma/e
anche ai sensi del d.lgs. 90/2017 già d.lgs. 231/2007

Per accettazione

.....
Luogo e data

.....
Edmond de Rothschild (Europe) Succursale in Italia

Nome del Consulente Finanziario / Private Banker di riferimento:

Domicilio del Consulente Finanziario

Iscrizioni all'Albo dei Consulenti Finanziari abilitati all'offerta fuori sede con delibera n° del



- **CONTRATTO DOSSIER TITOLI** N. _____
- **COLLEGATO AL CONTRATTO DI CONTO CORRENTE** N. _____

**FASCICOLO CONTRATTUALE
REGOLANTE LA PRESTAZIONE DEI SERVIZI DI INVESTIMENTO,
DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI
DI INVESTIMENTO ASSICURATIVI E DEI SERVIZI BANCARI
DI EDMOND DE ROTHSCHILD (EUROPE)
SUCCURSALE IN ITALIA**

INDICE

PARTE I

NORME RELATIVE AI SERVIZI DI INVESTIMENTO E ALL'ATTIVITA'
DI DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI DI INVESTIMENTO ASSICURATIVI 19

Sezione I

NORME COMUNI CHE REGOLANO IL SERVIZIO DI RICEZIONE E TRASMISSIONE ORDINI, IL SERVIZIO DI COLLOCAMENTO,
L'ATTIVITA' DI DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI DI INVESTIMENTO ASSICURATIVI E IL SERVIZIO DI CONSULENZA 19

Sezione II

NORME CHE REGOLANO I SERVIZI DI RICEZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI E DI COLLOCAMENTO 19

Sezione III

NORME CHE REGOLANO L'ATTIVITÀ DI DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI DI INVESTIMENTO ASSICURATIVI 20

Sezione IV

NORME CHE REGOLANO IL DEPOSITO TITOLI 21

Sezione V

NORME CHE DISCIPLINANO IL SERVIZIO DI CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI
IN STRUMENTI FINANZIARI E SU PRODOTTI DI INVESTIMENTO ASSICURATIVI 22

Sezione VI

NORME GENERALI DI CONTRATTO 23

PARTE II

NORME RELATIVE AL CONTO CORRENTE BANCARIO E AI SERVIZI DI PAGAMENTO 26

Sezione I

NORME COMUNI CHE REGOLANO IL CONTRATTO DI CONTO CORRENTE 26

Sezione II

NORME CHE REGOLANO I SERVIZI DI PAGAMENTO 28

Sottosezione I – Contratto Quadro PSD 28

Sottosezione II – Ordini di bonifico, SEPA Credit Transfer, Giroconti 32

Sezione III

NORME COMUNI AI RAPPORTI DI CONTO CORRENTE E AI SERVIZI DI PAGAMENTO 34

PARTE III

OBBLIGHI DICHIARATIVI IN RELAZIONE AL REGIME FISCALE 35

PARTE I

NORME RELATIVE AI SERVIZI DI INVESTIMENTO E ALL'ATTIVITA' DI DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI DI INVESTIMENTO ASSICURATIVI

Sezione I

NORME COMUNI CHE REGOLANO IL SERVIZIO DI RICEZIONE E TRASMISSIONE ORDINI, IL SERVIZIO DI COLLOCAMENTO, L'ATTIVITA' DI DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI DI INVESTIMENTO ASSICURATIVI E IL SERVIZIO DI CONSULENZA

Art. 1 – Premesse

1.1 Le premesse, riportate nel "Contratto regolante la prestazione dei servizi di investimento, l'attività di distribuzione di prodotti di investimento assicurativi, i rapporti accessori di custodia e amministrazione in materia di strumenti finanziari e i servizi bancari" (di seguito, il "**Modulo di Adesione**") formano parte integrante e sostanziale del presente contratto (di seguito, il "**Contratto**").

Art. 2 – Caratteristiche dei servizi di investimento e dell'attività di intermediazione di prodotti di investimento assicurativi

2.1 Il servizio di ricezione e trasmissione ordini (di seguito, il "**Servizio di Ricezione e Trasmissione di Ordini**") viene svolto da Edmond de Rothschild (Europe) Succursale in Italia (di seguito, la "**Banca**") in qualità di mandataria del Cliente (di seguito, il "**Cliente**"), trasmettendo tempestivamente gli ordini stessi ad altro intermediario, italiano od estero, autorizzato alla esecuzione di ordini per conto dei Clienti o al collocamento dei relativi strumenti finanziari; o comunque mettendo in contatto due o più investitori, rendendo così possibile la conclusione di un'operazione tra di loro.

2.2 Con il servizio di collocamento senza impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente (di seguito, il "**Servizio di Collocamento**"), la Banca può offrire al Cliente strumenti finanziari emessi dalla stessa o da terzi dai quali ha ricevuto apposito incarico.

2.3 Il servizio di distribuzione assicurativa prestato dalla Banca consiste nel proporre prodotti assicurativi o nel prestare assistenza e consulenza o compiere altri atti preparatori relativi alla conclusione di tali contratti sulla base di specifico accordo distributivo con la compagnia assicurativa emittente ("società prodotto") o nell'ambito di rapporti di collaborazione intercorrenti con altri intermediari assicurativi. L'attività di distribuzione assicurativa della Banca ha ad oggetto unicamente prodotti di investimento assicurativi, ossia quei prodotti emessi da compagnie di assicurazione in cui la prestazione o il valore di riscatto sono esposti, in tutto o in parte, alle fluttuazioni di mercato (di seguito "Prodotti di Investimento Assicurativi"). Rientrano nei Prodotti di Investimento Assicurativi le polizze *unit linked*, *index linked*, i contratti di capitalizzazione, le polizze di ramo I collegate a gestioni separate e le polizze multiramo.

2.4 Con il servizio di consulenza non indipendente (di seguito, il "**Servizio di Consulenza**") la Banca fornisce al Cliente, dietro sua richiesta o per iniziativa della stessa Banca, come previsto al successivo art. 1, Sezione V, Parte I, indicazioni, consigli e raccomandazioni personalizzate riguardo a una o più operazioni relative a un determinato strumento finanziario o a più strumenti finanziari determinati o a uno o più Prodotti di Investimento Assicurativi (di seguito, le "**Raccomandazioni Personalizzate**") e così tra l'altro: comprare, vendere, sottoscrivere, scambiare, riscattare, detenere un determinato strumento finanziario o assumere garanzie nei confronti dell'emittente rispetto a tale strumento, esercitare o non esercitare un qualsiasi diritto conferito da un determinato strumento finanziario a comprare, vendere, sottoscrivere, scambiare o riscattare uno strumento o prodotto finanziario, sottoscrivere e riscattare Prodotti di Investimento Assicurativi ed effettuare operazioni di *switch* in relazione ad essi. Il Servizio di Consulenza si configura quale consulenza non indipendente, in quanto le raccomandazioni personalizzate formulate dalla Banca al Cliente possono avere ad oggetto strumenti o prodotti finanziari e Prodotti di Investimento Assicurativi emessi da soggetti terzi con i quali la Banca ha stretti legami o da altri emittenti con i quali la Banca ha stipulato e ha in corso contratti e, in particolare, contratti di collocamento/distribuzione, per i quali, può percepire incentivi, nel rispetto della Normativa di Riferimento.

Il Servizio di Consulenza è prestato in abbinamento e/o contestualmente ai Servizi di Investimento ed all'attività di distribuzione di Prodotti di Investimento Assicurativi offerti dalla Banca e disciplinati nel presente Contratto.

Nell'ambito del Servizio di Consulenza la Banca effettua una valutazione periodica di adeguatezza del portafoglio del Cliente (da intendersi come l'insieme degli strumenti e prodotti finanziari e dei Prodotti di Investimento Assicurativi, sottoscritti o detenuti dal Cliente presso la Banca nonché il denaro depositato dal Cliente presso la stessa) alle caratteristiche di investitore del medesimo.

2.5 Nella prestazione dei "**Servizi di Investimento**", come definiti nel frontespizio del Contratto, il Cliente autorizza la Banca ad agire, a sua discrezione, in nome e per conto del Cliente o in nome proprio e per conto del Cliente.

Art. 3 – Prodotti finanziari oggetto del Contratto

3.1 Le operazioni disposte nell'ambito del Servizio di Ricezione e Trasmissione di Ordini, di Collocamento e quelle oggetto di raccomandazione

dell'ambito del Servizio di Consulenza possono avere ad oggetto: (i) gli strumenti e prodotti finanziari indicati nel documento denominato Informativa Precontrattuale consegnato al Cliente (di seguito, l'"**Informativa Precontrattuale**"), tra quelli di cui all'art. 1, comma 2, d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito, il "**TUF**"), (ii) i prodotti finanziari, (iii) i Prodotti di Investimento Assicurativi e (iv) i servizi e le attività di investimento (di seguito, tutti congiuntamente, i "**Prodotti Finanziari**").

3.2 Il Cliente ha compreso i rischi dei Prodotti Finanziari oggetto dei Servizi di Investimento e dell'attività di distribuzione assicurativa di cui al Contratto a lui verbalmente illustrati dalla Banca nel colloquio intercorso e riassunti nell'Informativa Precontrattuale.

Art. 4 – Conflitto d'interessi

4.1 Il Cliente ha compreso e condivide la politica di gestione adottata dalla Banca per evitare che gli eventuali conflitti di interesse nei quali può incorrere nella prestazione dei Servizi di Investimento e nell'attività di distribuzione di Prodotti di Investimento Assicurativi incidano negativamente sugli interessi del Cliente; il Cliente è stato altresì informato che tuttavia tali misure non escludono totalmente il rischio che dall'operatività in conflitto di interessi possa derivare nocumento al Cliente medesimo.

4.2 In particolare la Banca ha identificato, secondo quanto prescritto dalla Normativa di Riferimento, i conflitti di interesse che potrebbero insorgere nello svolgimento dei Servizi di Investimento o dei servizi accessori o di una loro combinazione nonché nell'attività di distribuzione di Prodotti di Investimento Assicurativi, tra la Banca stessa (inclusi dirigenti, dipendenti e Consulenti Finanziari) e il Cliente, ovvero tra i diversi clienti della Banca, e gestisce detti conflitti in modo da evitare che incidano negativamente sugli interessi dei Clienti stessi.

4.3 Una sintesi della suddetta politica è contenuta nell'Informativa Precontrattuale che è stata consegnata al Cliente prima della conclusione del Contratto e che, comunque, è sempre a disposizione della clientela presso la Banca. Su richiesta il Cliente può ottenere in qualsiasi momento ulteriori informazioni a riguardo.

4.4 Il Cliente, pertanto, pienamente informato e consapevole dei conflitti di interesse nei quali può incorrere la Banca nella prestazione dei Servizi di Investimento e nell'attività di distribuzione di Prodotti di Investimento Assicurativi oggetto del Contratto, nonché delle conseguenze e rischi degli stessi, preso atto della politica di gestione dei conflitti adottata dalla Banca, autorizza la Banca ad effettuare, rimossa sin d'ora ogni eccezione anche ai sensi e per gli effetti degli articoli 1394 e 1395 c.c., con o per conto del Cliente le operazioni in conflitto di interesse come illustrate dalla Banca nell'Informativa Precontrattuale.

Sezione II

NORME CHE REGOLANO I SERVIZI DI RICEZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI E DI COLLOCAMENTO

Art. 1 – Conferimento e attestazione degli ordini

1.1 Gli ordini del Cliente potranno essere conferiti alla Banca esclusivamente per iscritto e/o telefonicamente su linea registrata della Banca e/o per telefax e/o PEC e/o email. L'ordine scritto sarà accettato dalla Banca solo se pervenuto negli orari di apertura alla sede della medesima Banca, ovvero rilasciato ai consulenti abilitati all'offerta fuori sede (di seguito, i "**Consulenti Finanziari**" o singolare il "**Consulente Finanziario**") della stessa. Gli ordini inviati al di fuori degli orari di apertura della Banca saranno processati il primo giorno lavorativo successivo. Gli ordini conferiti a mezzo linea telefonica registrata potranno essere trasmessi unicamente rivolgendosi, negli orari di apertura, alla sede della Banca. A tal fine, il Cliente autorizza la Banca, anche ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 679/2016, ad effettuare la registrazione in via continuativa, sui supporti di volta in volta messi a disposizione alla Banca, delle conversazioni telefoniche intrattenute tra la Banca e il Cliente. I Clienti possono disporre l'esecuzione di operazioni di investimento anche a mezzo posta elettronica certificata (PEC) e a mezzo posta elettronica ordinaria esclusivamente inviando gli ordini agli indirizzi dichiarati alla Banca in sede di accensione del rapporto o successivamente comunicati alla stessa. In particolare, gli ordini inviati a mezzo PEC saranno considerati validamente impartiti dal Cliente solo laddove inviati all'indirizzo PEC dedicato della Banca: ordini.edr@legalmail.it; gli ordini inviati a mezzo email ordinaria saranno considerati validamente impartiti dal Cliente solo laddove inviati all'indirizzo email dedicato della Banca: fiches@edr.com. Eventuali ordini del cliente a valere su diversi indirizzi PEC, anche se riferibili alla Banca, non saranno validamente impartiti e, pertanto, non saranno eseguiti.

1.2 Con riferimento alla prestazione dei servizi di investimento, al momento del conferimento dell'ordine scritto da parte del Cliente, la Banca rilascia al medesimo Cliente un'attestazione contenente gli elementi essenziali dell'ordine impartito, ossia, quanto meno, il nome dell'investitore, la data di ricevimento dell'ordine da parte della Banca, l'identificazione del titolo, la quantità da acquistare / vendere / sottoscrivere ed il prezzo di acquisto / vendita, eventualmente indicato, e le eventuali istruzioni accessorie dallo stesso conferite. Tale attestazione può essere sostituita da una copia dell'ordine scritto impartito dal Cliente. Nel caso in cui l'ordine sia stato preceduto dalla prestazione del Servizio di Consulenza attiva da parte della Banca tale circostanza risulterà dalla medesima attestazione. Tale attestazione non viene rilasciata in caso di sottoscrizione di Prodotti di Investimento Assicurativi.

- 1.3 Qualora l'ordine sia impartito dal Cliente telefonicamente, esso verrà registrato dalla Banca su apposito nastro magnetico o altro supporto equivalente. La Banca non potrà essere ad alcun titolo ritenuta responsabile dell'accertamento dell'identità della persona che impartisce l'ordine telefonicamente, e comunque a mezzo di propri incaricati o procuratori.
- 1.4 Qualora l'ordine sia impartito dal Cliente a mezzo PEC, email o fax, esso verrà conservato dalla Banca con modalità tali da garantire l'immodificabilità delle disposizioni ricevute e l'identificazione dell'indirizzo/utenza di provenienza. La Banca non potrà essere ad alcun titolo ritenuta responsabile dell'accertamento dell'identità della persona che impartisce l'ordine a mezzo PEC, email o fax, e comunque a mezzo di propri incaricati o procuratori.
- 1.5 Nel caso di ordine avente ad oggetto la sottoscrizione, il rimborso o lo *switch* di quote di Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR), la Banca inoltra la richiesta di sottoscrizione/rimborso/*switch* del Cliente alla società di gestione del Fondo/ Sicav, anche per il tramite del soggetto incaricato dei pagamenti o banca corrispondente.
- 1.6 Qualora gli ordini del Cliente vengano impartiti attraverso i Consulenti Finanziari, gli ordini si intendono conferiti alla Banca nel momento in cui pervengono a quest'ultima, come comprovato dalla relativa annotazione sui registri della Banca e dalle inerenti comunicazioni che la Banca è autorizzata a registrare su nastro magnetico o altro supporto equivalente. In questo caso, la documentazione di cui al successivo art. 4 della Parte I del Contratto, Sezione II, sarà rilasciata dal Consulente Finanziario.
- 1.7 Costituisce piena prova degli ordini conferiti per iscritto il rilascio di apposita attestazione contenente gli elementi essenziali dell'ordine indicati nel precedente comma 1.2, ovvero qualora gli ordini siano impartiti telefonicamente la relativa registrazione su nastro magnetico o su altro supporto equivalente. Anche la comunicazione PEC, email o il fax ricevuti dalla Banca contenenti l'ordine del Cliente costituiscono piena prova della disposizione impartita dal Cliente e delle relative caratteristiche.
- 1.8 Il Cliente autorizza espressamente la Banca a registrare le conversazioni e le comunicazioni elettroniche che danno luogo o possono dare luogo ad operazioni. Il Cliente prende atto che la Banca conserva dette registrazioni per cinque anni e che, su sua richiesta ed a sue spese, ne potrà ricevere copia. E' facoltà della Banca richiedere la conferma degli ordini trasmessi nelle forme che, di volta in volta, saranno ritenute opportune.
- 1.9 Il Cliente non potrà impartire ordini di acquisto e/o di vendita di strumenti finanziari prima della conclusione del Contratto e, in ogni caso, gli ordini si considereranno conferiti solo nel momento in cui il Contratto sarà divenuto efficace. In tal caso, resta salva la facoltà della Banca di rifiutare l'esecuzione degli ordini. Inoltre, il Cliente potrà revocare l'ordine impartito prima e fino al momento della conclusione del Contratto qualora le condizioni di mercato siano mutate e risultino tali da rendere l'operazione non più conveniente per il Cliente medesimo.

Art. 2 – Trattazione degli ordini nell'ambito della prestazione dei servizi di investimento

- 2.1 Nella prestazione dei Servizi di Investimento, la Banca applicherà le misure necessarie al fine di assicurare una trattazione rapida, corretta ed efficiente degli ordini e in particolare: (i) assicurerà che gli ordini eseguiti siano prontamente e accuratamente registrati ed assegnati al Cliente; (ii) tratterà gli ordini del Cliente, che risultino comparabili agli ordini degli altri Clienti, in successione e con prontezza a meno che le caratteristiche dell'ordine o le condizioni di mercato prevalenti lo rendano impossibile o gli interessi del Cliente richiedano di procedere diversamente; (iii) informerà il Cliente circa eventuali difficoltà rilevanti che potrebbero influire sulla corretta esecuzione degli ordini da parte dei *Broker* non appena ne venga a conoscenza.
- 2.2 Il Cliente è informato che, in assenza di sue specifiche e tempistiche istruzioni relative all'ordine da lui conferito, la Banca provvederà a trasmettere il medesimo ordine secondo la *policy* di trasmissione degli ordini dalla stessa adottata e dettagliatamente illustrata nell'apposita sezione dell'Informativa Precontrattuale consegnata al Cliente e da questo specificatamente accettata. La Banca trasmetterà l'ordine impartito dal Cliente il prima possibile, e comunque nel rispetto della successione in cui sono stati ricevuti gli ordini equivalenti da parte di più Clienti.
- 2.3 Il Cliente è a conoscenza che qualora egli fornisca alla Banca istruzioni specifiche, la stessa Banca non sarà tenuta a rispettare, per gli elementi oggetto delle indicazioni ricevute, la *policy* di trasmissione degli ordini dalla stessa adottata e sarà sollevata da ogni conseguenza pregiudizievole relativa all'esecuzione dell'ordine secondo le istruzioni ricevute dal medesimo Cliente.
- 2.4 La Banca non sarà responsabile della mancata trasmissione degli ordini dovuta a impossibilità a operare derivante da cause a essa non imputabili o, in ogni caso, a ritardi dovuti a malfunzionamento del mercato, mancata o irregolare trasmissione delle informazioni o a cause al di fuori del suo controllo, inclusi, senza limitazione alcuna, ritardi o cadute di linea del sistema o altri inconvenienti dovuti a interruzioni, sospensioni, guasti, malfunzionamento degli impianti telefonici o elettronici, controverse sindacali, forza maggiore e scioperi. In tali casi la Banca informerà immediatamente il Cliente dell'impossibilità di trasmettere gli ordini e, salvo che il Cliente non li abbia nel frattempo revocati, procederà, qualora sia possibile, alla loro trasmissione entro il giorno di ripresa dell'operatività.
- 2.5 Gli ordini impartiti possono essere revocati dal Cliente sino a che non siano stati trasmessi ad altri intermediari per l'esecuzione.
- 2.6 In presenza di un giustificato motivo, è facoltà della Banca rifiutare l'esecuzione di un ordine impartito dal Cliente, dandone comunicazione,

sinteticamente motivata, al Cliente stesso entro la giornata in cui è stato impartito. Resta inteso che la Banca non potrà eseguire l'ordine conferito fintantoché non avrà ricevuto dagli Info-Providers tutte le informazioni inerenti allo strumento finanziario.

- 2.7 Il Cliente si impegna a non disporre, in pendenza degli ordini da lui conferiti ed a valere sulle sue disponibilità in strumenti finanziari e/o denaro presso la Banca di un ammontare pari al 100% del controvalore delle operazioni, restando inteso che tale vincolo di destinazione prevarrà su eventuali altre operazioni a valere sulle medesime disponibilità.
- 2.8 Il Cliente conferisce altresì mandato irrevocabile alla Banca a vendere al meglio gli strumenti finanziari acquistati in esecuzione degli ordini, da esercitarsi per la copertura delle operazioni da regolare nel caso in cui la disponibilità in strumenti finanziari e/o contante sia venuta meno sia per inadempimento imputabile al Cliente che per ogni qualsivoglia causa.
- 2.9 In virtù del mandato conferito, la Banca sarà legittimata a soddisfare le proprie ragioni di credito su quanto ricavato dalla vendita degli strumenti finanziari e ad esercitare ogni altro diritto od azione nel caso in cui attraverso la vendita non venisse integralmente recuperato il controvalore dell'operazione.

Art. 3 – Rischi degli investimenti e strumenti finanziari derivati

- 3.1 La prestazione dei Servizi di Investimento e dell'attività di distribuzione di Prodotti di Investimento Assicurativi non comporta, in ogni caso, alcuna garanzia per il Cliente stesso di mantenere invariato il valore degli investimenti effettuati.
- 3.2 Qualora il Cliente intenda concludere con l'intermediazione della Banca operazioni in strumenti finanziari derivati diversi da *Certificates* e *Covered Warrants*, dovrà sottoscrivere con la Banca stessa un apposito contratto integrativo che individui le reciproche obbligazioni e le garanzie da versare.
- 3.3 In ogni caso, qualora il *dossier* titoli del Cliente includa posizioni in strumenti finanziari caratterizzati dall'effetto leva o operazioni con passività potenziali, la Banca informa il Cliente quando il valore iniziale di ciascuno strumento subisce un deprezzamento del 10% e successivamente di multipli del 10 %, non più tardi della fine del giorno lavorativo nel quale la soglia è superata o, qualora essa sia superata in un giorno non lavorativo, non più tardi della fine del giorno lavorativo successivo.
- 3.4 In considerazione dei rischi e delle implicazioni rappresentate, anche verbalmente, al Cliente sugli investimenti oggetto del Contratto, questo ha l'obbligo di tenere costantemente informata la Banca circa la propria esperienza e conoscenza in materia di servizi di investimento, strumenti finanziari e Prodotti di Investimento Assicurativi, circa la propria situazione finanziaria (ivi inclusa la capacità di sopportare il rischio relativo agli strumenti finanziari) ed i propri obiettivi di investimento, inclusa la sua tolleranza al rischio.

Art. 4 – Documentazione delle operazioni eseguite

- 4.1 Per ogni operazione eseguita nell'ambito del Servizio di Investimento di Ricezione e Trasmissione di Ordini, la Banca invierà al Cliente conferma dell'esecuzione dell'ordine (di seguito, la "**Nota informativa**") entro il primo giorno lavorativo successivo all'esecuzione del medesimo ordine nel caso in cui dell'avvenuta esecuzione abbia avuto notizia diretta o, comunque, nel giorno successivo alla ricezione della conferma dell'avvenuta esecuzione qualora questa debba provenire da un terzo. Nel caso di operazione con regolamento in una divisa diversa da quella del conto di regolamento, l'avviso di cui sopra viene inviato entro il primo giorno lavorativo successivo alla fissazione del cambio, di norma il giorno successivo a quello della conclusione dell'operazione stessa, salvo aggiustamenti dovuti ad eventuali festività sul mercato dei cambi. In tal caso l'avviso di conferma contiene l'indicazione del tasso di cambio ottenuto. L'avviso di conferma non viene inviato al Cliente quando il medesimo conterrebbe le stesse informazioni contenute in un'altra conferma che deve essere prontamente inviata al Cliente da un diverso soggetto. Nel caso in cui l'ordine impartito dal Cliente abbia ad oggetto l'investimento/disinvestimento di quote di fondi comuni di investimento e altri OICR, la conferma dell'avvenuta esecuzione è comunicata al Cliente dalla società di gestione del Fondo / Sicav ovvero dal soggetto da questa incaricato (ad esempio, il Soggetto Incaricato dei pagamenti, il c.d. "SIP").
- 4.2 La documentazione si intenderà tacitamente approvata dal Cliente in mancanza di reclamo scritto e motivato, che dovrà essere trasmesso alla Banca entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della documentazione stessa.
- 4.3 Qualora il Cliente richieda alla Banca informazioni circa lo stato dell'ordine da lui impartito, la Banca provvederà a comunicare le informazioni richieste nel più breve tempo possibile per iscritto e/o telefonicamente e/o per telefax e/o per e-mail o PEC all'indirizzo dallo stesso indicato all'atto della sottoscrizione del presente Contratto, o comunque fatto conoscere successivamente per iscritto.
- 4.4 La documentazione di cui all'art. 4.1 verrà inviata al Cliente anche nel caso in cui l'ordine del Cliente abbia trovato esecuzione solo parziale.

Sezione III NORME CHE REGOLANO L'ATTIVITÀ DI DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI DI INVESTIMENTO ASSICURATIVI

Art. 1 – Attività di distribuzione di Prodotti di Investimento Assicurativi svolta dalla Banca

- 1.1 L'attività di distribuzione di Prodotti di Investimento Assicurativi svolta dalla Banca consiste nel proporre prodotti assicurativi o nel prestare assistenza

e consulenza o compiere altri atti preparatori relativi alla conclusione di tali contratti sulla base di specifico accordo distributivo con la compagnia assicurativa emittente ("società prodotto") o nell'ambito di rapporti di collaborazione intercorrenti con altri intermediari assicurativi.

1.2 L'attività di consulenza svolta dalla Banca in relazione ai Prodotti di Investimento Assicurativi è disciplinata nella Sezione V che segue.

Art. 2 – Modalità di svolgimento del servizio di distribuzione assicurativa

2.1 In esecuzione del Contratto la Banca promuove al Cliente la sottoscrizione di Prodotti di Investimento Assicurativi in forza di accordi di distribuzione con le relative società prodotto o in forza di accordi di collaborazione orizzontale con altri intermediari assicurativi.

2.2 La Banca, inoltre, riceve le richieste di sottoscrizione di Prodotti di Investimento Assicurativi trasmesse dal Cliente di sua iniziativa.

2.3 Nel caso di richiesta del Cliente avente ad oggetto la sottoscrizione di Prodotti di Investimento Assicurativi, la Banca inoltra la richiesta di sottoscrizione del Cliente alla compagnia assicurativa emittente o agli intermediari con cui abbia in essere rapporti di collaborazione orizzontale.

2.4 L'attività di distribuzione assicurativa potrà essere svolta dalla Banca sia presso la sede o le dipendenze della Banca, sia fuori dalla sede o dalle dipendenze avvalendosi, in tal caso, di Consulenti Finanziari iscritti alla sezione E del RUI.

Art. 3 – Assistenza post distribuzione

3.1 Nel caso in cui il Cliente abbia sottoscritto Prodotti di Investimento Assicurativi la cui natura o funzione richiedano l'assistenza della Banca nella fase successiva all'acquisto, la Banca svolgerà in favore del Cliente attività di assistenza successiva alla sottoscrizione da parte di quest'ultimo. In particolare, la Banca riceverà dal Cliente le istruzioni relative ai Prodotti di Investimento Assicurativi distribuiti, come ad esempio le richieste di rimborso o di *switch* o di conferimento aggiuntivo, e le trasmetterà alla compagnia di assicurazione o agli intermediari con cui abbia in essere rapporti di collaborazione.

3.2 Nel caso in cui la richiesta del Cliente abbia ad oggetto l'investimento o il disinvestimento di prodotti di investimento assicurativi, la conferma dell'avenuta esecuzione, totale o parziale, di tale disposizione è comunicata al Cliente direttamente dalla Compagnia Assicurativa.

3.3 La Banca provvede a trasmettere al Cliente ogni eventuale comunicazione che dovesse ricevere dalla società prodotto riferita al Cliente medesimo o a questi destinata avente ad oggetto i Prodotti di Investimento Assicurativi conclusi attraverso la sua attività di distribuzione.

Art.4 – Valutazione delle richieste ed esigenze del contraente

4.1 La Banca per poter proporre Prodotti di Investimento Assicurativi coerenti con le richieste e le esigenze di copertura assicurativa del contraente o dell'assicurato, prima di far firmare una proposta o, se non prevista, un contratto di assicurazione, acquisisce dal Cliente le informazioni utili a valutare le sue richieste ed esigenze. Dette informazioni sono raccolte tramite compilazione di appositi questionari. Il Cliente prende atto che la Banca fa legittimo affidamento sulle informazioni e notizie rese per il tramite di detto documento e che è onere del Cliente informare la Banca di ogni variazione relativa alle stesse.

4.2 Il Cliente prende atto che l'eventuale rifiuto di fornire una o più delle informazioni di cui al comma 1 impedisce alla Banca di prestare il servizio di distribuzione di Prodotti di Investimento Assicurativi.

4.3 La Banca propone Prodotti di Investimento Assicurativi coerenti con le richieste ed esigenze di copertura assicurativa del Cliente.

4.4 La Banca si astiene dal proporre e dal far sottoscrivere al Cliente Prodotti di Investimento Assicurativi che non siano coerenti con le sue richieste ed esigenze assicurative.

Art. 5 – Distribuzione e consulenza

5.1 L'attività di distribuzione di Prodotti di Investimento Assicurativi è prestata dalla Banca in abbinamento al servizio di consulenza attiva o passiva su tali prodotti. Pertanto, nel caso in cui il Cliente non abbia fornito o aggiornato le informazioni richieste, la Banca non presta il servizio oggetto della presente Sezione.

Art. 6 – Obblighi informativi

6.1 La Banca, prima di ogni operazione a valere su Prodotti di Investimento Assicurativi, fornisce al Cliente le informazioni di natura precontrattuale previste dalla Normativa di Riferimento.

6.2 Resta inteso che la documentazione precontrattuale relativa ai Prodotti di Investimento Assicurativi è costituita dalla documentazione ricevuta di volta in volta dalla Banca da parte delle società prodotto.

6.3 Il Cliente si impegna a leggere attentamente la documentazione precontrattuale prima della sottoscrizione del Prodotto di Investimento Assicurativo.

6.4 La Banca provvede tempestivamente all'invio alle Società Prodotto delle disposizioni impartite dal Cliente e dei mezzi di pagamento da questi consegnati.

6.5 La Banca non può essere ritenuta in alcun modo responsabile per l'eventuale inadempimento di obblighi prescritti dalla Normativa di Riferimento a carico delle Società Prodotto.

Art.7 – Rendiconto

7.1 La Banca invia al Cliente, con cadenza annuale, la rendicontazione prevista dalla Normativa di Riferimento in merito all'attività di distribuzione assicurativa svolta.

7.2 La documentazione di cui al comma che precede si intenderà tacitamente approvata dal Cliente in mancanza di reclamo scritto e motivato, che dovrà essere trasmesso, mediante raccomandata A.R. e/o posta elettronica certificata (PEC), alla Banca entro 60 giorni dalla data di ricevimento della documentazione stessa.

Sezione IV

NORME CHE REGOLANO IL DEPOSITO TITOLI

Art. 1 – Esecuzione del deposito

1.1 Gli strumenti finanziari oggetto delle operazioni di cui al Contratto saranno immessi in un deposito amministrato presso la Banca intestato al Cliente e disciplinato dalle norme qui di seguito descritte. Tali strumenti possono essere trasferiti o ritirati dal Cliente, in tutto o in parte, senza addebito di alcuna penalità, salvo recupero delle spese effettivamente sostenute dalla Banca a favore di terzi e documentabili.

1.2 La Banca custodisce i titoli, esige gli interessi e i dividendi, cura le riscossioni per conto del Cliente ed in generale provvede alla normale tutela dei diritti inerenti ai titoli stessi. Nel caso di assegnazione di un dividendo, la cui distribuzione è prevista secondo diverse modalità opzionali (ad esempio, in contanti) ovvero sotto forma di nuove azioni, (il c.d. scrip dividend), la Banca, in mancanza di istruzioni specifiche del Cliente, si atterrà alle eventuali modalità di distribuzione standard decise dall'emittente.

1.3 Nel caso di esercizio del diritto di opzione, conversione dei titoli o versamento dei decimi, la Banca chiede istruzioni al Cliente e provvede all'esecuzione dell'operazione soltanto a seguito di ordine scritto e previo versamento dei fondi occorrenti.

1.4 Per poter provvedere in tempo utile all'incasso degli interessi o dei dividendi, la Banca ha facoltà di staccare le cedole dai titoli con congruo anticipo sulla scadenza.

1.5 La Banca, salvo espressa richiesta scritta del Cliente - da farsi di volta in volta con preavviso di almeno dieci giorni lavorativi - non è tenuta a depositare le azioni di pertinenza del depositario per la partecipazione alle assemblee ordinarie e straordinarie che saranno indette dalle società emittenti i titoli azionari depositati e ad inviare il relativo biglietto di ammissione al depositario stesso, né a dare a quest'ultimo qualsiasi notizia in merito alla convocazione delle citate assemblee.

Art. 2 – Modalità di deposito dei titoli

2.1 Il Cliente deve presentare i titoli accompagnati da una distinta contenente gli estremi necessari per identificarli.

Art. 3 – Ritiro parziale o totale dei titoli

3.1 Per il parziale o totale ritiro dei titoli fisici giacenti presso la Banca, il Cliente deve far pervenire apposita richiesta scritta alla Banca almeno 3 giorni prima. È facoltà della Banca restituire il deposito anche senza preavviso. All'atto del ritiro il Cliente deve rilasciare dichiarazione di scarico dei titoli ritirati. In caso di ritiro parziale, i tempi di esecuzione dell'operazione dipenderanno dai tempi richiesti dall'emittente del titolo stesso.

3.2 Il Cliente dichiara di essere pienamente consapevole che, in caso di parziale o totale ritiro dei titoli subdepositati, l'obbligo della Banca si intende assolto anche nel momento in cui la stessa impartisce al subdepositario l'ordine di trasferire detti titoli al Cliente presso il soggetto da questi indicato.

Art. 4 – Rendicontazioni

4.1 La Banca invia al Cliente almeno trimestralmente la posizione dei titoli in deposito.

4.2 Decorsi 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento di tale posizione, senza che sia pervenuto alla Banca per iscritto da parte del Cliente un reclamo specifico, la posizione stessa si intenderà senz'altro riconosciuta esatta ed approvata.

4.3 Si avverte che la Banca si aspetta di ricevere da parte del Cliente eventuali osservazioni o contestazioni scritte in merito al rendiconto entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento dello stesso, e ciò in ragione del fatto che l'omessa sollecita contestazione può limitare la tutela del Cliente al punto da far concorrere quest'ultimo ai sensi dell'art. 1227 c.c., secondo comma (secondo cui il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza).

Art. 5 – Custodia del deposito

5.1 La Banca ha facoltà di custodire il deposito ove essa ritiene più opportuno in rapporto alle sue esigenze e altresì di trasferirlo, anche senza darne immediato avviso al Cliente.

Art. 6 – Subdeposito presso Monte Titoli S.p.A. e/o altri organismi di deposito centralizzato

6.1 La Banca è autorizzata a subdepositare i titoli presso Monte Titoli S.p.A. e/o altri organismi di deposito centralizzato, ai sensi e per gli effetti degli artt. 80 e ss. del TUF come modificato dal D. Lgs. n. 164 del 17 settembre 2007 (di seguito l'una e gli altri indicati come "**Società di Gestione Accentrata**"). Si precisa che un'informativa sintetica del subdeposito dei titoli è altresì contenuta nel documento denominato Informativa Precontrattuale consegnato al Cliente prima della sottoscrizione del presente Contratto. A tal fine, il Cliente conferisce alla Banca tutti i poteri necessari, compreso quello di apporre la girata a favore della Società di Gestione Accentrata nel caso di deposito di strumenti finanziari nominativi.

6.2 In relazione ai titoli subdepositati, il Cliente prende atto che può disporre in tutto o in parte dei diritti inerenti a detti titoli a favore di altri depositanti ovvero chiedere la consegna di un corrispondente quantitativo di titoli della stessa specie di quelli subdepositati, tramite la Banca depositaria-aderente e secondo le modalità indicate nel regolamento dei servizi adottato dalla Società di Gestione Accentrata ai sensi dell'art. 81, comma 2, del TUF.

Art. 7 – Subdeposito presso organismi diversi dalle Società di Gestione Accentrata

7.1 La Banca è altresì autorizzata a subdepositare i titoli anche presso altri depositari abilitati diversi dalle Società di Gestione Accentrata; la Banca darà comunicazione al Cliente degli estremi identificativi del subdepositario; i subdepositari, a loro volta, per particolari esigenze, possono affidarne la materiale custodia a terzi.

7.2 Qualora i titoli di cui al comma precedente presentino caratteristiche di fungibilità o quando altrimenti possibile – ferma restando la responsabilità del Cliente in ordine alla regolarità dei titoli – la Banca è anche autorizzata a procedere al loro raggruppamento ovvero a consentire il raggruppamento da parte dei predetti subdepositari ed il Cliente accetta di ricevere in restituzione altrettanti titoli della stessa specie e quantità.

7.3 Resta comunque inteso che, anche relativamente ai titoli subdepositati ai sensi di questo articolo, la Banca rimane responsabile nei confronti del Cliente a norma del presente Contratto.

Art. 8 – Deposito irregolare

8.1 Gli strumenti finanziari a garanzia si intenderanno costituiti in deposito irregolare e, pertanto, il Cliente autorizza la Banca, anche ai sensi degli artt. 1394 e 1395 c.c., a disporre degli strumenti finanziari medesimi anche nell'interesse proprio o di terzi.

8.2 La Banca potrà utilizzare gli strumenti finanziari del Cliente nei confronti delle relative Casse di Compensazione, per l'esecuzione delle operazioni disposte per conto del Cliente medesimo. Le responsabilità delle parti coinvolte nell'esecuzione sono quelle previste dalle disposizioni di legge in materia.

Art. 9 – Deposito delle somme di denaro

9.1 Le somme di denaro consegnate alla Banca per l'esecuzione delle operazioni di cui al presente Contratto sono depositate in un Conto Corrente intestato al Cliente e dal medesimo acceso presso la Banca il cui riferimento è indicato nel frontespizio del presente Contratto.

9.2 Nel caso in cui il presente Contratto sia cointestato anche il Conto Corrente di cui al precedente comma dovrà avere la medesima cointestazione.

Sezione V

NORME CHE DISCIPLINANO IL SERVIZIO DI CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI IN STRUMENTI FINANZIARI E SU PRODOTTI DI INVESTIMENTO ASSICURATIVI

Art. 1 – Oggetto del Contratto e caratteristiche del Servizio di Investimento

1.1 Il Servizio di Consulenza si configura quale consulenza non indipendente, in quanto le raccomandazioni personalizzate formulate dalla Banca al Cliente possono avere ad oggetto strumenti o prodotti finanziari e Prodotti di Investimento Assicurativi (complessivamente intesi, come già definito, anche come "Prodotti Finanziari") emessi da soggetti terzi con i quali la Banca ha stretti legami o da altri emittenti con i quali la Banca ha stipulato e in corso contratti e, in particolare, contratti di collocamento/distribuzione, per i quali, può percepire incentivi, nel rispetto della Normativa di Riferimento.

1.2 Con il Servizio di Consulenza, la Banca fornisce al Cliente, dietro sua richiesta o per iniziativa della stessa Banca come previsto al successivo art. 2, indicazioni, consigli e raccomandazioni personalizzate riguardo a uno o più Prodotti Finanziari, e così tra l'altro: comprare, vendere, sottoscrivere, scambiare, riscattare, detenere un determinato strumento finanziario o assumere garanzie nei confronti dell'emittente rispetto a tale strumento, esercitare o non esercitare un qualsiasi diritto conferito da un determinato strumento finanziario a comprare, vendere, sottoscrivere, scambiare o riscattare uno strumento finanziario o un Prodotto Finanziario (c.d. Consulenza Attiva).

1.3 La Banca offre un doppio livello di Consulenza: una Consulenza base disciplinata dal presente Contratto ed una consulenza evoluta che sarà fornita dalla Banca a seguito della sottoscrizione, da parte del Cliente, di un apposito modulo che ne indica le caratteristiche e che costituisce un allegato del presente Contratto. In caso di attivazione e successiva disattivazione del servizio di consulenza evoluta – che dovrà avvenire in forma scritta con le modalità espressamente indicate nel modulo allegato – la Banca continuerà a prestare nei confronti del Cliente il servizio di Consulenza base.

1.4 Il Servizio di Consulenza avrà ad oggetto esclusivamente i Prodotti Finanziari indicati nell'apposita sezione dell'Informativa Precontrattuale consegnata al Cliente prima della conclusione del Contratto. In particolare il Servizio di Consulenza attiva prestato dalla Banca potrà avere ad oggetto esclusivamente le seguenti categorie di strumenti e prodotti finanziari ed assicurativi: Titoli di debito (obbligazioni); Titoli di Stato; Titoli di capitale (azioni); Fondi comuni di investimento/ Sicav, anche Alternativi; ETF; Certificati; ETC; Prodotti di Investimento Assicurativi.

1.5 Nella prestazione del Servizio di Collocamento e Ricezione e Trasmissione Ordini e dell'attività di distribuzione di Prodotti di Investimento Assicurativi, la normativa vigente richiede che gli intermediari valutino solo l'appro-

prietezza dell'operazione in ragione della conoscenza ed esperienza che il Cliente ha degli strumenti finanziari, dei servizi di investimento o dei Prodotti di Investimento Assicurativi, mentre la valutazione di adeguatezza alla situazione finanziaria e agli obiettivi di investimento del Cliente è effettuata solo nel caso della prestazione del Servizio di Consulenza e di gestione di portafoglio. Tuttavia la Banca, a maggior tutela del Cliente e dei suoi interessi, nella prestazione dei servizi di investimento di Collocamento e di Ricezione e Trasmissione Ordini e dell'attività di distribuzione di Prodotti di Investimento Assicurativi, nell'ambito del Servizio di Consulenza prestato, procede in ogni caso alla valutazione di adeguatezza (c.d. Consulenza Passiva).

1.6 L'attività di Consulenza svolta dalla Banca è un'obbligazione di mezzi: la Banca non garantisce alcuno specifico risultato in relazione alle indicazioni fornite al Cliente ovvero agli studi ed alle pubblicazioni divulgate e in ordine all'esito delle operazioni consigliate o ai risultati dalle stesse prodotte. In particolare, il Servizio di Consulenza non comporta, in ogni caso, alcuna garanzia per il Cliente medesimo di mantenere invariato il valore degli investimenti effettuati e del patrimonio investito.

1.7 Pertanto, la Banca non potrà essere ritenuta responsabile per eventuali perdite, danni o minori guadagni che il Cliente dovesse subire a seguito dell'esecuzione delle operazioni dallo stesso disposte, anche qualora effettuate sulla base dei consigli e delle raccomandazioni fornite dalla Banca.

1.8 Il Servizio di Consulenza è fornito esclusivamente da personale autorizzato dalla Banca, ivi compresi i suoi Consulenti Finanziari, anche iscritti negli Elenchi dei Collaboratori degli Intermediari dell'Unione Europea del RUI con riferimento alla consulenza su Prodotti di Investimento Assicurativi: a tal fine la Banca terrà a disposizione del Cliente una lista degli addetti a tale servizio.

1.9 Il Cliente, al fine di richiedere l'erogazione di raccomandazioni, dovrà rivolgersi, negli orari di apertura, presso la sede della Banca o presso gli uffici dei Consulenti Finanziari previo appuntamento da concordarsi con il Consulente Finanziario oppure contattare quest'ultimo telefonicamente. Qualora il Servizio di Consulenza sia prestato telefonicamente, la telefonata verrà registrata dalla Banca su apposito nastro magnetico o altro supporto equivalente.

1.10 Il Cliente prende altresì atto che nel caso in cui il Servizio di Consulenza origini da un ordine dal medesimo impartito o, comunque, dalla prestazione dei servizi previsti alla Parte I, Sezione II del Contratto o dall'attività di distribuzione assicurativa, la Banca presterà Servizio di Consulenza anche senza una richiesta espressa del Cliente.

Art. 2 – Modalità di esecuzione del Servizio

2.1 Il Servizio di Consulenza è fornito dal Consulente Finanziario sulla base: (i) delle informazioni preliminarmente fornite dal Cliente circa la propria conoscenza ed esperienza in materia di investimenti e di distribuzione assicurativa, la propria situazione finanziaria (ed in particolare se il cliente è in grado di sopportare i rischi connessi all'operazione) e i propri obiettivi di investimento (ivi inclusa la tolleranza al rischio) nel colloquio intercorso con la Banca e indicate nel questionario di profilatura (di seguito, il "Questionario"); (ii) delle esigenze eventualmente manifestate dal Cliente al momento della Consulenza; e (iii) degli investimenti in Prodotti Finanziari in essere al momento della Consulenza presso la Banca. Con riferimento all'attività di distribuzione di Prodotti di Investimento Assicurativi la Banca valuterà anche la corrispondenza degli stessi alle richieste ed esigenze assicurative del cliente. In ogni caso, la Consulenza non potrà essere richiesta dal Cliente né prestata dalla Banca prima che il Contratto sia concluso.

2.2 Qualora le esigenze espresse dal Cliente al Consulente Finanziario non siano in linea e/o comunque coerenti con quanto dichiarato dal medesimo nel Questionario o comunque siano idonee a determinare opzioni di investimento non adeguate, il Consulente Finanziario informerà il Cliente dell'inadeguatezza delle scelte di investimento che possano soddisfare le esigenze in quella sede espresse dal Cliente. Con riferimento all'attività di distribuzione di prodotti di investimento assicurativi il Consulente Finanziario informerà il Cliente anche laddove le sue preferenze assicurative non siano coerenti con le esigenze assicurative manifestate dal Cliente stesso nell'apposito questionario. In ogni caso la Banca si astiene dalla distribuzione di prodotti non coerenti con le esigenze assicurative del Cliente.

2.3 Il Cliente è pienamente responsabile quanto alla completezza, congruità e veridicità delle informazioni di cui al Questionario ed è consapevole che le Raccomandazioni Personalizzate vengono effettuate con un livello di precisione strettamente dipendente dalla completezza ed esattezza delle informazioni dallo stesso in quella sede fornite.

2.4 Il Cliente prende atto che la Banca fa legittimo affidamento sulle informazioni fornite dal Cliente e che è onere del Cliente informare la Banca di ogni variazione relativa alle stesse. La Banca provvede a verificare con il Cliente l'attualità delle informazioni rese e può chiedere al Cliente di confermarle o modificarle, aggiornando le informazioni in proprio possesso.

2.5 Il Cliente è informato e ha preso atto che, anche in relazione alla scelta della Banca di procedere alla prestazione del Servizio di Consulenza in abbinamento ai Servizi di Collocamento e di Ricezione e Trasmissione di Ordini ed all'attività di distribuzione di Prodotti di Investimento Assicurativi, qualora abbia ritenuto di non fornire alla Banca le informazioni richieste sulla sua esperienza e sue conoscenze in materia di investimenti in strumenti finanziari e prodotti di investimento assicurativi, sulla sua situazione finanziaria, sui suoi obiettivi di investimento e propensione al rischio o comunque qualora le stesse informazioni siano incomplete, la Banca non potrà prestare i Servizi di Investimento o l'attività di distribuzione di

Prodotti di Investimento Assicurativi e, pertanto, si rifiuterà di eseguire di eventuali operazioni di investimento richieste dal Cliente.

- 2.6 Per ogni raccomandazione, il Consulente Finanziario rilascerà al medesimo la Scheda Consulenza contenente la sintesi della richiesta formulata dal Cliente, le sue esigenze ed eventuali fatti o circostanze rilevanti emersi nell'ambito della Consulenza, nonché le Raccomandazioni Personalizzate proposte all'esito dalla Banca. La Scheda Consulenza conterrà altresì una relazione che comprende il modo in cui la raccomandazione fornita sia idonea per il cliente, inclusa una spiegazione di come risponda agli obiettivi e alle circostanze personali del Cliente in riferimento alla durata dell'investimento richiesta, alle conoscenze ed esperienze del cliente e alla sua propensione al rischio e capacità di sostenere perdite. Copia della Scheda Consulenza, sottoscritta dal Cliente per presa visione e ricevuta, verrà conservata dalla Banca e fornirà piena prova di quanto avvenuto in occasione della Consulenza e delle Raccomandazioni Personalizzate fornite in quella sede. In relazione ai Prodotti di Investimento Assicurativi, la Banca fornirà al Cliente anche l'esito della valutazione di coerenza del prodotto alle esigenze assicurative ed alle richieste del Cliente di cui all'art. 4 del della Sezione III della presente parte del Contratto.
- 2.7 La Scheda Consulenza sarà inviata al Cliente a mezzo PEC / email all'indirizzo indicato in sede di conclusione del Contratto, o successivamente comunicato per iscritto, e/o messa a disposizione nell'area dedicata del sito della Banca per mezzo del "Servizio di informativa tramite strumenti informatici". L'invio su supporto elettronico della Scheda Consulenza presuppone che il Cliente abbia fornito alla Banca il proprio indirizzo email e abbia attivato il Servizio di informativa tramite strumenti informatici messo a disposizione dalla Banca. Il Cliente ha in ogni caso il diritto di richiedere alla Banca di ricevere la predetta informativa su supporto durevole cartaceo.
- 2.8 L'avvenuta trasmissione della Scheda Consulenza al Cliente fornirà piena prova di quanto avvenuto in occasione della Consulenza e delle Raccomandazioni Personalizzate fornite in quella sede.
- 2.9 Qualora il Servizio di Consulenza sia prestato telefonicamente, il Consulente Finanziario indicherà nella Scheda Consulenza il giorno e l'ora della telefonata intercorsa con il Cliente e registrata su nastro magnetico o supporto equivalente. Tale indicazione e i contenuti ivi riportati forniranno piena prova di quanto avvenuto in occasione della Consulenza e delle Raccomandazioni Personalizzate fornite a mezzo telefono. La Banca trasmette copia della scheda consulenza a mezzo e-mail o PEC all'indirizzo comunicato dal Cliente alla Banca.
- 2.10 In ogni caso è istituito presso la Banca un apposito registro (di seguito, il "Registro Consulenza"), nel quale sono raccolte e conservate le Schede Consulenza di cui ai precedenti punti 2.6, 2.7 e 2.8 il quale costituisce piena prova del Servizio di Consulenza prestato dalla Banca.

Art. 3 – Valutazione di adeguatezza

- 3.1 La valutazione di adeguatezza svolta dalla Banca viene effettuata a livello del portafoglio complessivo del Cliente, prendendo quindi in considerazione in materia aggregata tutti i rapporti dallo stesso intrattenuti presso la Banca (per rapporti dallo stesso intrattenuti si intendono esclusivamente quelli aventi la medesima intestazione/cointestazione).
- 3.2 La Banca, nella valutazione di adeguatezza, adotta un approccio di tipo "multivariato". In tale ottica, la valutazione scaturisce dal confronto di più variabili afferenti, da un lato, alle caratteristiche del Cliente e, dall'altro, a quelle del Prodotto Finanziario. I diversi aspetti richiesti dalla normativa ("conoscenza ed esperienza", "situazione finanziaria" e "obiettivi di investimento") vengono affrontati in successione in modo tale che ognuno di essi rappresenti un livello la cui verifica consente il passaggio a quello successivo. Sulla base dei punteggi ottenuti alle sezioni del Questionario corrispondenti ai diversi aspetti indagati, al Cliente verrà associato, tramite l'utilizzo di un algoritmo, un profilo di esperienza e conoscenza, un profilo di tolleranza al rischio e un profilo di orizzonte temporale.
- 3.3 La valutazione di adeguatezza prevista dalla Normativa di Riferimento viene fatta dalla Banca in base alle informazioni fornite dal Cliente circa la sua esperienza e conoscenza in materia di investimenti in strumenti finanziari e Prodotti di Investimento Assicurativi, la sua situazione finanziaria, inclusa la capacità di sostenere le perdite, i suoi obiettivi di investimento e la tolleranza al rischio.
- 3.4 Sulla base delle informazioni ricevute dal Cliente la Banca valuta come adeguata per il Cliente l'operazione che:
 - I. sia di natura tale per cui il Cliente possieda la necessaria esperienza e le conoscenze per comprendere i rischi inerenti all'operazione;
 - II. sia di natura tale che il Cliente sia finanziariamente in grado di sopportare qualsiasi rischio connesso all'investimento compatibilmente con i suoi obiettivi di investimento;
 - III. sia coerente con l'orizzonte temporale dichiarato dal Cliente;
 - IV. sia coerente con la *target market* effettivo del cliente;
 - V. nell'eventualità di costi aggiuntivi per il Cliente, comporti dei benefici dimostrabili.
- 3.5 In considerazione dei rischi e delle implicazioni rappresentate dalla Banca, anche verbalmente, al Cliente, questi ha l'onere di tenere costantemente informata la Banca circa la propria situazione finanziaria, la propria conoscenza ed esperienza in materia di strumenti finanziari, servizi di investimento e Prodotti di Investimento Assicurativi, nonché dei propri obiettivi di investimento.
- 3.6 In caso di cointestazione, sia in forma congiunta che in forma disgiunta del Contratto, la valutazione di adeguatezza farà riferimento al profilo

convenzionale (o "Profilo di Rischio" o "Profilo") del rapporto e non a quello dei singoli cointestatori. Le Parti concordano che il Profilo Convenzionale scelto e concordato dagli stessi cointestatori, sarà individuato con i seguenti criteri:

- a. per quanto riguarda le informazioni concernenti esperienza e conoscenza in materia di investimenti e di strumenti finanziari la Banca terrà conto delle risposte rese dal cointestatore che dispone l'operazione di investimento;
 - b. per quanto riguarda la situazione finanziaria e gli obiettivi di investimento i cointestatori provvederanno ad indicare il profilo del cointestatore che deve essere preso in considerazione dalla Banca ai fini della valutazione di adeguatezza. In mancanza di tale indicazione, il profilo di riferimento utilizzato dalla Banca sarà quello del Primo Intestatore del presente Contratto.
- 3.7 Nel caso di rapporti intestati a una persona giuridica/ente, la valutazione di adeguatezza è effettuato dalla Banca in considerazione della situazione finanziaria e degli obiettivi di investimento del Cliente oltre che del profilo di conoscenza ed esperienza del soggetto autorizzato a rappresentare il Cliente.
 - 3.8 Nel caso di rapporti intestati a minori, interdetti, inabilitati e beneficiari di amministrazione di sostegno, il profilo dell'intestatore è rilasciato, in nome e per conto di tali soggetti, da lui che ne ha la rappresentanza legale (genitore, tutore, curatore, amministratore di sostegno). Ai fini della valutazione di adeguatezza sono presi in considerazione la situazione finanziaria, l'orizzonte temporale, gli obiettivi di investimento e la propensione al rischio del soggetto rappresentato sulla base delle indicazioni del giudice tutelare ed il profilo di esperienza e conoscenza del rappresentante legale.
 - 3.9 In caso di rapporti oggetto di intestazione fiduciaria, la Banca effettua la valutazione di adeguatezza con riferimento al soggetto fiduciante, i cui dati saranno raccolti dalla società fiduciaria tramite il modello di Questionario predisposto dalla Banca.
 - 3.10 In caso di operazioni disposte dal delegato ad operare la Banca, ai fini della valutazione dell'adeguatezza, considererà l'esperienza e conoscenza in strumenti finanziari del delegato e gli obiettivi di investimento e la situazione finanziaria dell'intestatore del rapporto o del Profilo Convenzionale. La classificazione del cliente quale cliente professionale su richiesta comporta, tuttavia, che la Banca, anche qualora le operazioni vengano disposte da soggetti delegati ad operare, riterrà sussistere, a fronte della natura professionale attribuita al cliente, l'esperienza e la conoscenza necessarie per poter porre in essere ogni operazione di investimento nell'ambito del servizio di investimento per il quale l'intestatore del rapporto è stato classificato come cliente professionale.

Art. 4 – Monitoraggio e documentazione informativa

- 4.1 La Banca, nell'ambito del Servizio di Consulenza prestato, almeno una volta all'anno effettua una valutazione di adeguatezza del portafoglio del Cliente (da intendersi come l'insieme degli strumenti e prodotti finanziari e dei Prodotti di Investimento Assicurativi, sottoscritti o detenuti dal Cliente presso la Banca nonché il denaro depositato dal Cliente presso la stessa) alle caratteristiche di investitore del medesimo.
- 4.2 Senza che questo comporti la prestazione di alcuna Raccomandazione Personalizzata e, quindi, del Servizio di Consulenza, il Consulente Finanziario potrà altresì discrezionalmente inviare al Cliente, anche a mezzo di posta elettronica o PEC all'indirizzo indicato dal medesimo Cliente in Contratto o successivamente, pubblicazioni, documentazione informativa ed altri documenti scritti nonché supporti informatici contenenti indicazioni sull'evoluzione dei mercati e sulla natura, le caratteristiche ed i rischi specifici di determinate operazioni di investimento.

Art. 5 – Fonte dei dati

- 5.1 Tutte le informazioni e i dati relativi agli strumenti finanziari e, più in generale, al mercato, oggetto di raccomandazioni personalizzate sono ottenute da fonti terze e la Banca non risponde in ordine alla loro attendibilità, veridicità, accuratezza, tempestività, adeguatezza e completezza.
- 5.2 Il Cliente è altresì pienamente consapevole che le raccomandazioni personalizzate fornite dal Consulente Finanziario nell'espletamento del Servizio di Consulenza hanno natura di semplici consigli e che l'effettiva esecuzione delle operazioni raccomandate rimane assoluta prerogativa decisionale del Cliente medesimo. Egli, pertanto, dovrà attentamente valutare i dati fornitigli dalla Banca e la convenienza dell'operazione dalla medesima consigliata, rimanendo libero di seguire o meno le indicazioni dalla stessa fornite nonché di scegliere di quale intermediario autorizzato avvalersi per l'esecuzione dell'operazione medesima.

Sezione VI NORME GENERALI DI CONTRATTO

Art. 1 – Comunicazione delle variazioni alle informazioni fornite al Cliente

- 1.1 Le variazioni e gli aggiornamenti delle informazioni relative alla prestazione dei Servizi di Investimento fornite al Cliente prima della sottoscrizione del presente Contratto saranno validamente comunicate dalla Banca al Cliente all'indirizzo e-mail dallo stesso indicato nel Contratto, o comunque indicato successivamente per iscritto, e/o mediante caricamento sull'area riservata del sito internet della Banca per mezzo del servizio di informativa tramite strumenti informatici. L'invio su supporto elettronico delle comunicazioni in corso di rapporto presuppone che il Cliente abbia fornito alla Banca il proprio indirizzo email e abbia attivato il Servizio di informativa tramite strumenti informatici messo a disposizione

dalla Banca. Il Cliente ha in ogni caso il diritto di richiedere alla Banca di ricevere le comunicazioni in corso di rapporto su supporto durevole cartaceo.

- 1.2 La Banca si riserva la facoltà di esporre le suddette variazioni ed aggiornamenti delle Informazioni di cui al presente articolo sul sito *internet* della Banca e saranno comunque messe a disposizione nei locali aperti al pubblico della medesima Banca.

Art. 2 – Efficacia del Contratto

- 2.1 In caso di offerta fuori sede, l'efficacia del Contratto di Collocamento e/o le singole operazioni disposte in sua esecuzione è sospesa per la durata di 7 (sette) giorni di calendario dalla data di sottoscrizione del Contratto o di sottoscrizione degli strumenti finanziari; entro detto termine il Cliente può comunicare alla Banca e/o al suo Consulente Finanziario il proprio recesso senza spese né penalità né corrispettivo alcuno.
- 2.2 In caso di conclusione del presente Contratto a distanza e qualora il Cliente sia un consumatore ai sensi del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, l'efficacia del Contratto è sospesa per un periodo di 14 (quattordici) giorni. Entro tale termine, il Cliente può recedere dal Contratto, senza spese e penalità e senza giustificare il motivo, inviando una comunicazione scritta alla Banca mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, oppure mediante telegramma, posta elettronica e fax.

Art. 3 – Durata del Contratto

- 3.1 Il Contratto è a tempo indeterminato e ciascuna parte può recedervi in qualsiasi momento mediante invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o consegna delle lettere presso i locali della Banca ovvero tramite telefax. Il recesso del Cliente è efficace dal momento in cui la Banca ne riceve comunicazione; il recesso della Banca è efficace decorsi 10 (dieci) giorni dal momento in cui il Cliente ne riceve la relativa comunicazione. Nel caso in cui vi sia un giustificato motivo, ai sensi della normativa vigente, la Banca recede dal Contratto senza preavviso dandone immediata comunicazione al Cliente.
- 3.2 Restano impregiudicati gli ordini impartiti anteriormente alla ricezione della comunicazione di recesso, compresi quelli ancora in corso di esecuzione. Il recesso non comporta alcuna penalità.
- 3.3 Nel caso in cui per qualsiasi ragione si scioglia il rapporto contrattuale relativo alla prestazione dei Servizi di Ricezione Trasmissione Ordini e di Collocamento, si scioglieranno contestualmente anche il Servizio di Consulenza e di Custodia e Amministrazione di strumenti finanziari.

Art. 4 – Modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali ed economiche del Contratto

- 4.1 Con riferimento ai Servizi di Investimento ed all'attività di distribuzione di Prodotti di Investimento Assicurativi, comprensiva della relativa attività di consulenza, la Banca, qualora sussista un giustificato motivo, si riserva la facoltà di proporre unilateralmente e in qualsiasi momento, modifiche e/o integrazioni, anche in senso sfavorevole per il Cliente, alle disposizioni contrattuali e alle condizioni economiche previste nel Contratto, con un preavviso minimo di 15 (quindici) giorni, mediante comunicazione inviata al Cliente a mezzo lettera raccomandata o posta prioritaria o ordinaria all'ultimo indirizzo indicato per iscritto dal Cliente, o all'indirizzo PEC eventualmente indicato dal Cliente.
- 4.2 Costituirà prova dell'avvenuta comunicazione al Cliente delle modifiche di cui al precedente comma, la protocollazione della posta in uscita nei registri della Banca, nonché nel caso di raccomandata A.R., l'avviso di ricevimento firmato dal Cliente.
- 4.3 Nel caso di modifica unilaterale delle condizioni del Contratto, ai sensi dell'art. 4.1, le modifiche e/o le integrazioni proposte dalla Banca entrano in vigore mediante il meccanismo del silenzio assenso, ossia per tacita accettazione da parte del Cliente, decorso il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui sopra o il maggior termine in essa stabilito, salvo l'esercizio del diritto di recesso da parte del Cliente che deve essere effettuato, senza spese a carico dello stesso, mediante lettera raccomandata A.R. entro il suddetto termine di 15 (quindici) giorni dalla comunicazione o il maggior termine in essa stabilito. In tal caso, sino alla data del recesso sono applicate al Cliente le condizioni del Contratto precedentemente applicate dalla Banca.
- 4.4 Con riferimento al servizio di Conto Corrente ed ai servizi bancari accessori ai Servizi di Investimento (per esempio, il servizio di custodia e amministrazione titoli) la Banca, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 118 del TUB e successive modifiche e integrazioni, si riserva la facoltà di proporre unilateralmente e in qualunque momento, qualora sussista un giustificato motivo, modifiche e/o integrazioni, anche in senso sfavorevole per il Cliente, alle disposizioni contrattuali e alle condizioni economiche previste in Contratto. Qualunque modifica unilaterale delle condizioni del Contratto è comunicata espressamente al Cliente secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula **"Proposta di modifica unilaterale del contratto"**, con un preavviso minimo di 2 (due) mesi in forma scritta mediante comunicazione inviata al Cliente a mezzo lettera raccomandata semplice o altro supporto durevole concordato con il Cliente.
- 4.5 Nel caso di modifica unilaterale delle condizioni del Contratto, ai sensi del precedente comma, le modifiche e/o le integrazioni proposte dalla Banca entrano in vigore mediante il meccanismo del silenzio assenso, ossia per tacita accettazione da parte del Cliente, decorso il termine di 2 (due) mesi dal ricevimento della comunicazione di cui sopra o il maggior termine in essa stabilito, salvo l'esercizio del diritto di recesso da parte del Cliente che deve essere effettuato, senza spese a carico dello stesso,

mediante lettera raccomandata A.R. entro il suddetto termine di 2 (due) mesi dalla comunicazione o il maggior termine in essa stabilito. In tal caso, sino alla data del recesso sono applicate al Cliente le condizioni del Contratto precedentemente applicate dalla Banca.

- 4.6 Le modifiche alle informazioni di cui in premessa saranno comunicate al Cliente dalla Banca con le modalità indicate nell'art. 1 della presente Sezione del Contratto rubricato "comunicazione delle variazioni alle informazioni fornite al Cliente".
- 4.7 Nel caso particolare in cui una o più disposizioni del Contratto divengano incompatibili con future disposizioni di legge o di regolamento, tali disposizioni sostituiranno quelle in essere tra le parti, senza obbligo per la Banca di comunicare al Cliente la relativa modifica del Contratto ai sensi e per gli effetti di cui sopra.

Art. 5 – Deposito della firma, poteri di rappresentanza e delega

- 5.1 Fermo restando quanto previsto in caso di cointestazione del rapporto al successivo articolo 6 della presente Sezione V, il Cliente è tenuto a depositare la propria firma e quella delle persone autorizzate a rappresentarlo nei rapporti con la Banca, precisando per iscritto i limiti eventuali delle facoltà loro accordate. Qualora l'atto di nomina non indichi precise limitazioni ai poteri del rappresentante, questi si intenderà validamente munito di tutti i diritti derivanti dalle presenti condizioni del Contratto, anche con autorizzazione ex artt. 1394 e 1395 c.c.
- 5.2 Il Cliente prende atto che la revoca, la modifica delle facoltà concesse alle persone autorizzate e la rinuncia alle stesse non saranno opponibili alla Banca finché questa non abbia ricevuto la relativa comunicazione a mezzo lettera raccomandata, telegramma o telefax, oppure la stessa sia stata presentata presso la sede della Banca e non sia trascorso il tempo ragionevolmente necessario per provvedere; ciò anche quando dette revocazioni, modifiche e rinunce siano state pubblicate ai sensi di legge o comunque rese di pubblica ragione.
- 5.3 Inoltre, il Cliente è pienamente consapevole che le altre cause di cessazione delle facoltà di rappresentanza non sono opponibili alla Banca sino a quando questa non ne abbia avuto notizia legalmente certa.

Art. 6 – Cointestazione del rapporto con facoltà disgiunta

- 6.1 Quando il rapporto è intestato a più persone, tutte le comunicazioni e le notifiche, in mancanza di accordi speciali, possono essere fatte dalla Banca al primo dei cointestatori, secondo le modalità dal medesimo scelte, con pieno effetto anche nei confronti degli altri.
- 6.2 Le persone autorizzate a rappresentare i cointestatori dovranno essere nominate per iscritto da tutti. La revoca delle facoltà di rappresentanza potrà essere effettuata anche da uno solo dei cointestatori, mentre la modifica delle facoltà dovrà essere effettuata da tutti.
- 6.3 Gli obblighi dei cointestatori sono assunti in via solidale e indivisibile.
- 6.4 Quando il rapporto è intestato a più persone, con facoltà per le medesime di compiere operazioni anche separatamente, ciascuna di esse singolarmente può impartire gli ordini, con piena liberazione della Banca anche nei confronti degli altri cointestatori.
- 6.5 In caso di cointestazione del rapporto con facoltà disgiunta, le persone autorizzate a rappresentare i cointestatori potranno essere nominate per iscritto unitamente da tutti i cointestatori.
- 6.6 La Banca, quando da uno dei cointestatori gli sia stata notificata opposizione anche solo con lettera raccomandata, non darà corso agli ordini che non le siano impartiti congiuntamente da tutti i cointestatori. L'opposizione non ha effetto nei confronti della Banca finché questa non abbia ricevuto la relativa comunicazione a mezzo lettera raccomandata e non sia trascorso il tempo ragionevolmente necessario per provvedere.
- 6.7 In caso di morte o di sopravvenuta incapacità di agire di uno dei cointestatori, il rapporto continua e ciascuno degli altri conserva, nel rispetto dei limiti e/o delle modalità disposte dalle normative vigenti in materia, il diritto di disporre separatamente del rapporto stesso. Analogamente lo conservano gli eredi del cointestatore, che saranno però tenuti ad esercitarlo congiuntamente ovvero, ove nominato, tramite il rappresentante della comunione ereditaria, nel rispetto dei limiti e/o delle modalità previste dalla normativa vigente. Nel caso di sopravvenuta incapacità di agire di uno dei cointestatori il diritto di disporre del cointestatore divenuto incapace è esercitato tramite il legale rappresentante dello stesso nel rispetto dei limiti e/o delle modalità previste dalla normativa vigente.
- 6.8 Nei casi di cui al comma precedente, per la sola parte caduta in successione (quota di pertinenza del cointestatore deceduto), la Banca deve pretendere il concorso di tutti i cointestatori e degli eventuali eredi quando da uno di essi o dal rappresentante della comunione ereditaria o dal legale rappresentante dell'incapace le sia stata notificata opposizione anche solo con lettera raccomandata, ovvero nel caso in cui l'incarico originario prevedesse per i cointestatori la possibilità di operare solo congiuntamente. Resta inteso che per la parte non caduta in successione ai sensi di legge, il cointestatore rimarrà libero di disporre in via esclusiva trattandosi di quota di sua esclusiva pertinenza, potendo altresì richiederne il trasferimento.

Art. 7 – Invio delle comunicazioni

- 7.1 L'invio di lettere o di estratti conto titoli, le eventuali notifiche e qualunque altra dichiarazione o comunicazione della Banca saranno fatte al Cliente con pieno effetto a mezzo e-mail all'indirizzo email indicato all'atto di sottoscrizione del Contratto o comunque indicato successivamente per iscritto, e/o mediante caricamento su area riservata del sito internet della Banca, per mezzo del "Servizio di informativa tramite strumenti infor-

matici". L'invio su supporto elettronico delle comunicazioni in corso di rapporto presuppone che il Cliente abbia fornito alla Banca il proprio indirizzo email e abbia attivato il Servizio di informativa tramite strumenti informatici messo a disposizione dalla Banca. Il Cliente ha in ogni caso il diritto di richiedere alla Banca di ricevere le comunicazioni in corso di rapporto su supporto durevole cartaceo.

- 7.2 Fermo restando quanto specificatamente previsto dal Contratto alla Parte I, Sezione II, in relazione alle modalità di conferimento degli ordini e alla Parte I, sezione V, in relazione alla prestazione del Servizio di Consulenza, il Cliente potrà rivolgersi alla Banca per informazioni, atti dispositivi a valere sui rapporti contrattuali già in essere, apertura di nuovi rapporti, reclami, chiarimenti e ogni tipo di comunicazione presentandosi presso la sede della Banca negli orari di apertura al pubblico, ossia dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00 oppure rivolgendosi, anche telefonicamente, al proprio Consulente Finanziario o *Private Banker* al numero telefonico indicato nell'Informativa Precontrattuale.

Art. 8 – Costi, oneri e incentivi

- 8.1 Il Cliente è pienamente informato delle commissioni e delle spese applicate ai servizi di investimento ed accessori ed all'attività di intermediazione assicurativa oggetto del Contratto, ivi comprese eventuali imposte e tasse che è tenuto a pagare, ed è altresì pienamente consapevole degli incentivi e delle remunerazioni spettanti alla Banca in relazione ai servizi oggetto del presente Contratto, come dettagliatamente illustrato nell'Informativa Precontrattuale. Prima di dar corso a ogni singola operazione in Prodotti Finanziari in esecuzione del presente Contratto, la Banca fornirà al Cliente le informazioni in forma aggregata in merito ai costi e agli oneri dei Servizi di Investimento o dell'attività di distribuzione assicurativa e dei Prodotti Finanziari, ivi inclusi eventuali Incentivi percepiti dalla Banca, nonché all'effetto dei costi sulla redditività dei Prodotti Finanziari, nei casi e secondo quanto previsto dalla Normativa di Riferimento. Il Cliente può chiedere maggiori dettagli.
- 8.2 A fronte di modifiche normative e regolamentari comportanti l'introduzione di nuove imposte o tasse gravanti sul Cliente, queste saranno automaticamente addebitate al Cliente stesso.
- 8.3 In ogni caso, le spese di qualunque genere, che la Banca avesse a sostenere, in dipendenza di pignoramenti o di sequestri operati sui Prodotti Finanziari, sono interamente a carico del Cliente, anche se dette spese non fossero ripetibili nei confronti di chi ha promosso o sostenuto il relativo procedimento.
- 8.4 La Banca è autorizzata a provvedere al pagamento di quanto dovuto per lo svolgimento dell'attività oggetto del presente Contratto a mezzo addebito diretto sul Conto Corrente del Cliente, in ogni caso con facoltà di compensazione a favore della Banca. Qualora il pagamento venga effettuato mediante titoli di credito, detti titoli dovranno essere intestati alla Banca.
- 8.5 Il Cliente è tenuto a corrispondere alla Banca il corrispettivo della Consulenza indipendentemente dal fatto che ponga in essere le Raccomandazioni Personalizzate oggetto della Consulenza.
- 8.6 La Banca invia al Cliente, al termine di ciascun anno solare, le informazioni in forma aggregata in merito ai costi e agli oneri dei servizi di investimento prestati e degli strumenti/prodotti finanziari oggetto delle operazioni eseguite, ivi inclusi eventuali Incentivi percepiti dalla Banca, nonché agli effetti dei costi sulla redditività degli strumenti/prodotti finanziari, nei casi e secondo quanto previsto dalla Normativa di Riferimento. Il Cliente può chiedere maggiori dettagli. Tale rendicontazione periodica è comprensiva anche dei costi e degli oneri relativi ai Prodotti di Investimento Assicurativi.
- 8.7 Con riguardo al servizio di intermediazione di Prodotti di Investimento Assicurativi la Banca invia al Cliente, con cadenza annuale, un rendiconto dell'attività di distribuzione assicurativa svolta.

Art. 9 – Diritto di compensazione e di garanzia

- 9.1 La Banca, in garanzia di qualunque suo credito verso il Cliente, presente o futuro, anche se non liquido ed esigibile ed anche se cambiario, è investita di diritto di pegno e di diritto di ritenzione su tutti i titoli o valori di pertinenza del Cliente che siano comunque e per qualsiasi ragione detenuti dalla Banca o pervengano ad essa successivamente.
- 9.2 In particolare le cessioni di credito e le garanzie pignoratorie a qualsiasi titolo fatte o costituite a favore della Banca stanno a garantire con l'intero valore anche ogni altro credito, in qualsiasi momento sorto, pure se non liquido ed esigibile, della Banca medesima, verso il Cliente.
- 9.3 Quando esistono tra la Banca ed il Cliente più rapporti o più conti di qualsiasi genere o natura, anche di deposito, ancorché intrattenuti presso altre dipendenze italiane ed estere, ha luogo in ogni caso la compensazione di legge ad ogni suo effetto.
- 9.4 Al verificarsi di una qualsiasi delle ipotesi previste dall'art. 1186 c.c. senza necessità di pronuncia giudiziale di insolvenza – o di quelle ad esse convenzionalmente parificate – la Banca ha altresì il diritto di valersi della compensazione ancorché i crediti, seppure in monete differenti, non siano liquidi ed esigibili e ciò in qualunque momento, senza obbligo di preavviso e/o formalità, fermo restando che dell'intervenuta compensazione – contro la cui attuazione non potrà in nessun caso eccepirsi

l'eventuale convenzione di assegno – la Banca darà prontamente comunicazione al Cliente.

Art. 10 – Consulenti Finanziari

- 10.1 In conformità a quanto previsto dalla vigente normativa, il Cliente in esecuzione ai rapporti dedotti nel presente Contratto, si impegna sotto la propria responsabilità a non consegnare ai Consulenti Finanziari incaricati dalla Banca denaro contante, Prodotti Finanziari e titoli di credito al portatore o assegni bancari o circolari intestati a soggetti diversi dal Cliente stesso e non riportanti la clausola di non trasferibilità.
- 10.2 Il Cliente libera e manleva la Banca da ogni responsabilità derivante dalla condotta del Consulente Finanziario le cui regole principali di comportamento sono indicate nell'Informativa Precontrattuale.

Art. 11 – Inadempimento del Cliente

- 11.1 Se il Cliente non adempie puntualmente ed interamente alle obbligazioni dedotte in Contratto, la Banca lo diffida a mezzo lettera raccomandata A.R. o PEC a pagare entro il termine di 15 (quindici) giorni decorrenti dalla data di spedizione della lettera.
- 11.2 Se il Cliente rimane in mora, la Banca può avvalersi dei diritti ad essa spettanti ai sensi degli art. 2761, terzo e quarto comma, e 2756, secondo e terzo comma, c.c., realizzando direttamente o a mezzo di intermediario autorizzato un adeguato quantitativo degli strumenti finanziari depositati. Prima di realizzare gli strumenti finanziari, la Banca avverte il Cliente con lettera raccomandata A.R. o comunicazione inviata a mezzo PEC del suo proposito, accordandogli un ulteriore termine di 10 (dieci) giorni. La Banca si soddisfa sul ricavo netto della vendita e tiene il residuo a disposizione del Cliente.
- 11.3 Se la Banca ha fatto vendere solo parte dei Prodotti Finanziari, tiene in deposito gli altri alle stesse condizioni.

Art. 12 – Nullità parziale

- 12.1 La nullità di singole clausole non comporta la nullità dell'intero Contratto, bensì la sostituzione di tali clausole nulle con norme imperative.

Art. 13 – Risoluzione stragiudiziale delle controversie

- 13.1 Eventuali reclami avanzati nei confronti della Banca dovranno essere inviati all'indirizzo della stessa indicato in epigrafe.
La Banca tratta il reclamo in modo sollecito e provvede a comunicare l'esito finale dello stesso e le sue determinazioni nel termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dal ricevimento, se il reclamo concerne servizi e/o attività di investimento o contestazioni relative all'attività di distribuzione e/o consulenza in relazione a Prodotti di Investimento Assicurativi. Nel caso in cui il Cliente non sia soddisfatto ovvero non abbia ricevuto riscontro entro i termini sopra indicati, prima di ricorrere all'Autorità Giudiziaria, in caso di controversie inerenti a servizi e attività di investimento, ed all'attività di distribuzione e consulenza in relazione a Prodotti di Investimento Assicurativi, potrà rivolgersi all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF). L'ACF conosce delle controversie, fra investitori e intermediari, relative alla violazione da parte di quest'ultimi degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza, che implicano la richiesta di somme di denaro per un importo sino a Euro cinquecentomila (500.000). Il diritto di ricorrere all'Arbitro non può formare oggetto di rinuncia da parte dell'investitore ed è sempre esercitabile, anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenute nei contratti. Le informazioni riguardanti l'Arbitro sono disponibili sul sito www.acf.consob.it.
Relativamente al solo servizio accessorio di custodia e amministrazione di strumenti finanziari i reclami vanno inviati alla Banca (Edmond de Rothschild (Europe) Succursale in Italia – Funzione Compliance, Corso Venezia 36, 20121 Milano) tramite lettera raccomandata A.R., o tramite e-mail (compliance@lcf.it) che risponde entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento. Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro 60 (sessanta) giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF), il quale è un sistema di risoluzione delle controversie che possono sorgere tra i Clienti e le Banche e gli altri intermediari in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari (per maggiori informazioni si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it).
In ogni caso, resta ferma la possibilità per il Cliente di attivare il procedimento di mediazione, ricorrendo a uno degli Organismi di mediazione iscritti nell'apposito Registro degli organismi tenuto dal Ministero della Giustizia, che, in caso di controversie aventi ad oggetto contratti bancari, finanziari e assicurativi, costituisce condizione di procedibilità.

Art. 14 – Legge applicabile, giurisdizione italiana e Foro competente

- 14.1 Il Contratto è regolato dalla legge italiana e per ogni e qualsiasi controversia da esso derivante o ad esso connessa è competente la giurisdizione italiana.
- 14.2 Fermo restando le previsioni della vigente normativa per il caso in cui il Cliente rivesta la qualifica di consumatore ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, il Foro competente per qualunque controversia che dovesse sorgere in relazione all'interpretazione e/o esecuzione del contratto è esclusivamente il Tribunale di Milano.

NORME RELATIVE AL CONTO CORRENTE BANCARIO E AI SERVIZI DI PAGAMENTO

Sezione I

NORME COMUNI CHE REGOLANO IL CONTRATTO DI CONTO CORRENTE

Art. 1 – Il servizio oggetto del Contratto

1. Con il presente contratto (di seguito, il “**Contratto**”), la Banca svolge un servizio di cassa per conto del Cliente, custodendone il denaro e mantenendolo nella disponibilità dello stesso (di seguito, il “**Conto Corrente**” o il “**Conto**”).
2. Nei rapporti con la clientela la Banca osserva criteri di diligenza adeguati alla sua condizione professionale ed alla natura dell’attività svolta in conformità a quanto previsto dall’art. 1176 c.c.
3. Il Cliente (di seguito, il “**Cliente**”) può richiedere l’emissione di assegni circolari, ricevere Bonifici SEPA, Bonifici extra SEPA/UE e Bonifici extra SEPA estero e giroconti, nonché effettuare versamenti di assegni, prelievi di contanti, Bonifici SEPA, Bonifici extra SEPA/UE e Bonifici extra SEPA estero e giroconto. Prelievi e pagamenti potranno essere effettuati esclusivamente nei limiti del saldo disponibile. Le operazioni di pagamento rientranti nell’ambito della Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015 (la “**Direttiva PSD 2**”), così come recepita in Italia dal d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 11, sono disciplinate dalla Parte II, Sezione II del presente Contratto.

Art. 2 – Deposito della firma e poteri di rappresentanza

1. All’atto della sottoscrizione del Contratto, il Cliente è tenuto a fornire alla Banca i dati e i documenti identificativi propri e delle persone eventualmente autorizzate a rappresentarlo in conformità alla normativa vigente, anche in materia di antiriciclaggio e di antiterrorismo.
2. Il Cliente è tenuto a precisare per iscritto i limiti delle facoltà accordate ai soggetti autorizzati a rappresentarlo nei suoi rapporti d’affari con la Banca.
3. Le firme del Cliente e dei soggetti a qualsiasi titolo autorizzati ad operare nei rapporti con la Banca sono depositate presso la sede della Banca.
4. Il Cliente e i soggetti eventualmente autorizzati ad operare sono tenuti ad utilizzare, nei rapporti con la Banca, la propria sottoscrizione autografa.
5. Le revocche e le modifiche delle facoltà concesse alle persone autorizzate, nonché le rinunce da parte delle medesime, non saranno opponibili alla Banca finché questa non abbia ricevuto la relativa comunicazione a mezzo lettera raccomandata A.R., ovvero tramite fax o PEC, e non siano trascorsi 2 (due) giorni lavorativi dalla data di ricevimento; ciò anche quando dette revocche, modifiche e rinunce siano state depositate e pubblicate ai sensi di legge o comunque rese di pubblica ragione.
6. Le altre cause di cessazione delle facoltà di rappresentanza non sono opponibili alla Banca sino a quando questa non ne abbia avuto notizia tramite apposita comunicazione scritta, a mezzo raccomandata A.R., dalla parte interessata e/o dai suoi eredi o aventi causa.
7. L’autorizzazione a disporre sul rapporto conferita successivamente non determina revoca implicita delle precedenti autorizzazioni.

Art. 3 – Modalità di contabilizzazione degli interessi e periodicità della relativa capitalizzazione

1. I rapporti di dare e avere relativi al conto, sia esso debitore o creditore, vengono regolati con la periodicità indicata nel Foglio Informativo, salva diversa pattuizione delle parti, portando in conto, con valuta “data di regolamento” dell’operazione, le commissioni e le spese e applicando le trattenute fiscali di legge.
2. Gli interessi creditori e debitori verranno invece conteggiati separatamente e rendicontati il 31 dicembre di ogni anno (o alla data di chiusura del rapporto se precedente al 31 dicembre). Gli interessi debitori diventeranno esigibili dal 1° marzo dell’anno successivo a quello di maturazione o alla data di chiusura del rapporto e non produrranno ulteriori interessi salvo quelli di mora, nella misura indicata nel Foglio Informativo.
3. Il Cliente, ai sensi dell’art. 120, comma 2, lett. b), del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (di seguito, il “**TUB**”), può autorizzare la Banca a portare sul Conto Corrente gli interessi diventati esigibili e non saldati. Da quel momento gli interessi debitori divengono a tutti gli effetti capitale e produrranno ulteriori interessi secondo le stesse modalità. Il Cliente accetta la predetta modalità di capitalizzazione, consapevole della possibilità di revoca dell’autorizzazione in ogni momento, purché prima che l’addebito abbia avuto luogo.
4. Fatto salvo quanto stabilito nel comma precedente, il Cliente autorizza espressamente la Banca a utilizzare i fondi destinati ad affluire sul conto del Cliente sul quale è regolata l’apertura di credito o si è verificato lo sconfinamento per estinguere il debito da interessi.
5. Gli interessi creditori verranno accreditati in conto il 31 dicembre di ogni anno. Il saldo risultante a seguito della chiusura definitiva del conto produce interessi nella misura pattuita.

Art. 4 – Disposizioni

1. Salvo quanto previsto dalla Sezione II, Parte II del Contratto, il Cliente può impartire alla Banca, nei limiti delle proprie disponibilità in conto, ordini di pagamento verso l’Italia e verso l’estero.
2. La Banca esegue l’ordine di pagamento conferito dal Cliente in conformità alle istruzioni ricevute dal Cliente. Se un ordine è eseguito conformemente all’identificativo unico del rapporto di destinazione (l’IBAN nel caso di

Bonifici SEPA, Bonifici extra SEPA UE e Bonifici extra SEPA estero) indicato dal Cliente, esso si ritiene eseguito correttamente.

3. Tutte le operazioni effettuate sul Conto Corrente sono registrate dalla Banca anche ai fini del periodico invio dell’estratto conto.
4. L’eventuale rifiuto della Banca ad eseguire un ordine di pagamento impartito sarà comunicato dalla stessa, con indicazione delle motivazioni di tale rifiuto, al Cliente anche telefonicamente al numero indicato al momento dell’accensione del rapporto o reso noto per iscritto successivamente entro il termine per eseguire l’operazione di pagamento. Nel caso in cui non sia disponibile un numero telefonico o il Cliente non sia reperibile, la Banca comunicherà il rifiuto con le modalità contrattualmente previste per le altre comunicazioni.
5. Nessuna comunicazione del rifiuto dovrà essere data dalla Banca al Cliente nel caso in cui la disposizione di pagamento sia contraria a norme di legge. In ogni caso in cui il rifiuto sia obiettivamente giustificato (a mero titolo esemplificativo a causa della mancanza nell’ordine di pagamento degli elementi richiesti per la sua esecuzione) la Banca potrà addebitare al Cliente le spese della comunicazione del rifiuto.

Art. 5 – Conto non movimentato e Conto dormiente

1. Anche nel caso in cui il Conto Corrente non abbia avuto movimenti da oltre un anno, a prescindere dall’importo del saldo creditore, la Banca continua a corrispondere gli interessi, se contrattualmente previsti, addebitare le spese di gestione del Conto Corrente e ogni onere dovuto per legge e inviare l’estratto conto.

In caso di “Conto dormiente”, intendendosi per tale un Conto Corrente in relazione al quale non sia stata effettuata alcuna operazione o movimentazione, ad iniziativa del titolare del rapporto o di terzi da questo delegati, per il periodo di 10 (dieci) anni dalla data di libera disponibilità delle somme, la Banca invierà al Cliente titolare del conto, mediante lettera raccomandata A.R., (indirizzata all’ultimo indirizzo comunicato dal Cliente o comunque conosciuto) o a terzi da lui eventualmente delegati, l’invito a impartire disposizioni entro il termine di 180 (centottanta) giorni dalla data della ricezione. Decorso tale termine, in mancanza di disposizioni, il rapporto verrà estinto e le somme relative al rapporto saranno devolute al fondo pubblico di cui al D.P.R. 22 giugno 2007, n. 116.

Art. 6 – Versamento in conto di assegni sull’estero e Bonifici estero

1. In relazione al fatto che le Banche degli Stati Uniti d’America e di altri Paesi esigono dai cedenti di assegni e di effetti cambiari la garanzia del rimborso, qualora, successivamente al pagamento, venga comunque contestata la regolarità formale di detti titoli o l’autenticità e la completezza di una qualunque girata apposte sugli stessi, il cedente di assegni o di effetti su detti Paesi è tenuto a rimborsarli in qualunque tempo a semplice richiesta della Banca nel caso in cui alla Banca stessa pervenisse analogha domanda dal suo corrispondente o dal trattario.

Il cedente è tenuto altresì ad accettare, a legittimazione e prova della richiesta di rimborso, i documenti idonei a tale scopo secondo la rispettiva legge estera, anche se sostitutivi dei titoli di credito.

Per i Bonifici estero da eseguire negli Stati Uniti d’America, o in altri Paesi in cui le banche danno corso alle relative istruzioni facendo prevalere il codice di conto rispetto alla denominazione del beneficiario esplicitata in chiaro, qualsiasi inconveniente o danno che dovesse derivare dall’eventuale errato pagamento determinato dalla inesatta indicazione del codice di conto da parte del Cliente resterà a completo carico dello stesso. Sarà inoltre facoltà della Banca addebitare in ogni momento gli importi reclamati dalle banche corrispondenti in relazione alle eventuali risarcitorie alle stesse opposte dal beneficiario, nel caso di errata esecuzione degli ordini dipendenti da inesatta indicazione del predetto codice di conto.

La Banca non risponde e, in ogni caso, non è responsabile delle conseguenze derivanti dall’impossibilità di dare esecuzione all’incasso di assegni tratti su banche estere nonché di assegni in divisa estera tratti su banche italiane, in caso di eventuale sospensione e/o interruzione del servizio di *cash letter* da parte del soggetto all’uopo incaricato dalla Banca.

Art. 7 – Utilizzo in divisa del Conto Corrente

1. All’apertura del Conto Corrente vengono contestualmente aperti dei conti correnti accessori nelle valute indicate nel presente contratto che, tuttavia, per essere utilizzati necessitano di una preventiva attivazione (in seguito i “**Conti Valutari**”). Al momento della sottoscrizione del Contratto il Cliente può indicare quali Conti Valutari attivare unitamente al Conto Corrente principale denominato in Euro. L’attivazione dei singoli conti valutari potrà altresì avvenire in corso di Contratto alternativamente: i) mediante semplice richiesta del Cliente, effettuata in forma scritta o a mezzo telefax, PEC o telefonata registrata; ii) automaticamente, nell’ipotesi in cui le operazioni, sia bancarie che di investimento, debbano essere regolate in una valuta diversa dall’Euro (ovvero, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, in caso di richiesta del Cliente di acquisto o vendita di titoli denominati in una delle sopra indicate valute; in caso di accredito di cedole o dividendi in una delle divise sopra indicate derivanti dagli strumenti e prodotti finanziari del Cliente; nel caso in cui il Cliente sia il Pagatore o il Beneficiario di operazioni di pagamento in valuta diversa dall’Euro; in caso di richiesta da parte del Cliente di effettuare operazioni di conversione valutaria).
2. L’obbligo della Banca di invio degli estratti conto in relazione ai Conti Valutari insorgerà esclusivamente a seguito dell’attivazione di ogni singolo Conto Valutario. L’attivazione dei Conti Valutari non determinerà l’applicazione di ulteriori commissioni al Cliente. Il Conto Valutario non oggetto di attivazione da parte del Cliente non è soggetto alla disciplina sui conti dormienti.

- I Conti Valutari sono regolati dalle medesime condizioni contrattuali previste dal Contratto per il Conto Corrente in Euro, salvo ove siano espressamente previste condizioni specifiche per i Conti Valutari.
- Il Cliente può eseguire i versamenti e i pagamenti in una divisa diversa dall'Euro. In tal caso il relativo controvalore viene accreditato o, in caso di pagamenti, addebitato nel corrispondente Conto Valutario di pertinenza alla data di esecuzione dell'operazione. Con analoghe modalità sono accreditati in Conto i bonifici e le rimesse disposti da terzi e sono altresì regolate tutte le disposizioni in divisa estera impartite dal Cliente con qualsiasi mezzo.
- Salvo quanto previsto dalla Sezione II, Parte II, del Contratto, per i Bonifici estero le eventuali commissioni o imposizioni fiscali applicate dalla Banca destinataria del bonifico non possono essere in alcun modo quantificate preventivamente in quanto rientranti nell'esclusiva discrezionalità della Banca destinataria stessa e del relativo Paese; analogamente non è possibile individuare i tempi di esecuzione dei bonifici da effettuarsi all'estero né i tempi di disponibilità delle somme per il beneficiario.

Art. 8 – Divieto di apposizione della clausola effettivo

- Il Cliente si obbliga a non apporre la clausola effettivo di cui all'art. 1279 c.c. (*Clausola di pagamento effettivo in moneta non aventi corso legale*) sulle disposizioni con qualsiasi mezzo impartite a valere sul Conto ed espresse in una delle valute di conto valutario.
- In caso di inadempimento di tale obbligo, qualora la disposizione impartita comporti per la Banca pagamenti per cassa, la stessa non è tenuta a darvi corso.
- Pertanto, ove il beneficiario della disposizione non accetti modalità di pagamento alternative, la Banca rifiuterà l'esecuzione della predetta disposizione, restando a carico del Cliente ogni connessa conseguenza.

Art. 9 – Indicazione delle valute e commissioni

- Nel caso di utilizzo in divisa del Conto Corrente aperto in Euro, il Cliente si impegna a indicare la valuta nella quale effettua il pagamento. Per ogni conversione, vengono addebitate al Cliente le commissioni indicate nel Foglio Informativo.

Art. 10 – Invio delle comunicazioni periodiche

- La Banca invia gli estratti conto con periodicità trimestrale. Le Parti possono convenire una diversa periodicità per l'invio o la consegna dell'estratto conto.
- Fatto salvo quanto previsto nel successivo comma, se il Cliente non presenta una contestazione scritta, gli estratti conto si intendono approvati, con pieno effetto riguardo a tutti gli elementi che hanno concorso a formare le risultanze del Conto, dopo 60 (sessanta) giorni dal loro ricevimento. Nel caso in cui il Cliente abbia scelto di ricevere gli estratti conto esclusivamente tramite pagina dedicata del sito internet della Banca, per ricevimento si intende il momento in cui il Cliente è messo dalla Banca nella possibilità di accedere a tale comunicazione.
- Nel caso di errori di scritturazione e/o registrazione, di calcolo, omissioni o duplicazioni di partite, il Cliente può proporre impugnazione, sotto pena di decadenza, entro il termine di due anni dalla data di ricevimento dell'estratto conto; entro il medesimo termine e a decorrere dalla data di invio dell'estratto conto, la Banca può ripetere quanto dovuto per le stesse causali e per indebiti accreditamenti.
- Con periodicità annuale, la Banca invia al Cliente il documento di sintesi che riporta le condizioni economiche in vigore.
- Se il Cliente riveste la qualifica di consumatore ai sensi del d.lgs. n. 206 del 2005, la Banca fornisce altresì al Cliente, gratuitamente e con periodicità almeno annuale, il Riepilogo delle Spese, che riporta un riepilogo di tutte le spese sostenute dal Cliente nel periodo di riferimento nonché: (i) in caso di sconfinamenti in assenza di affidamento, il tasso di interesse debitore applicato allo sconfinamento e l'importo totale degli interessi addebitati nel periodo di riferimento; (ii) il tasso di interesse creditore applicato al conto di pagamento e l'importo totale degli interessi maturati nel periodo di riferimento.
- Se il Cliente riveste la qualifica di consumatore ai sensi del d.lgs. n. 206 del 2005, l'estratto conto relativo al periodo che si conclude il 31 dicembre non riporta le spese complessivamente sostenute dal medesimo Cliente nell'anno solare di riferimento, per il quale l'estratto conto fa rinvio al predetto Riepilogo delle spese.

Art. 11 – Cointestazione del rapporto

- Quando il rapporto di Conto Corrente è intestato a più persone, tutte le comunicazioni e le notifiche, in mancanza di accordi speciali, sono fatte dalla Banca al primo dei cointestatori ovvero all'indirizzo di domiciliazione da questo indicato nel Contratto o successivamente comunicato per iscritto alla Banca, con pieno effetto anche nei confronti degli altri intestatari.
- Gli obblighi dei cointestatori sono assunti in via solidale e indivisibile; pertanto, in ogni caso, tutti i cointestatori in solido tra loro risponderanno nei confronti della Banca delle eventuali esposizioni che venissero a crearsi, per qualsiasi ragione, sul rapporto cointestato, anche se dipendenti da uno solo dei cointestatori.
- Fuori dall'ipotesi di cui al successivo art. 12, le persone autorizzate a rappresentare i cointestatori nei confronti della Banca dovranno essere nominate per iscritto da tutti gli intestatari del Conto: la revoca delle facoltà di rappresentanza potrà essere effettuata anche da uno solo dei cointestatori, mentre la modifica delle facoltà dovrà essere effettuata da tutti i

cointestatori. Analogamente, fuori dall'ipotesi di cui al successivo art. 12, per dar corso a qualsiasi disposizione relativa al rapporto sarà necessaria la firma di tutti i cointestatori.

Art. 12 – Cointestazione del rapporto con facoltà disgiunta

- Quando il rapporto di Conto Corrente è intestato a più persone con facoltà per le medesime di compiere operazioni anche separatamente, ciascuna di esse singolarmente può impartire gli ordini, compresi quelli relativi all'estinzione del conto, con piena liberazione della Banca anche nei confronti degli altri cointestatori. Tale facoltà di disposizione separata sul Conto potrà essere modificata o revocata solo su conformi istruzioni impartite per iscritto alla Banca da tutti i cointestatori.
- In caso di cointestazione del rapporto con facoltà disgiunta, le persone autorizzate a rappresentare i cointestatori potranno essere nominate per iscritto solo con firma congiunta di tutti i cointestatori. La revoca dei poteri del rappresentante potrà essere effettuata anche da uno solo dei cointestatori, mentre la modifica delle facoltà dovrà essere effettuata da tutti i cointestatori.
- La Banca, quando da uno dei cointestatori gli sia stata notificata opposizione per iscritto, non darà corso agli ordini che non le siano impartiti congiuntamente da tutti i cointestatori.
- L'opposizione non ha effetto nei confronti della Banca finché questa non abbia ricevuto la relativa comunicazione a mezzo lettera raccomandata A.R. e avrà efficacia sulle istruzioni pervenute successivamente al ricevimento dell'opposizione da parte della Banca.
- In caso di morte o di sopravvenuta incapacità di agire anche solo di uno dei cointestatori, ciascuno degli altri cointestatori assume l'obbligo di comunicare alla Banca il verificarsi dell'evento suddetto. La morte o la sopravvenuta incapacità di agire di uno dei cointestatori non saranno opponibili alla Banca finché a questa non giunga comunicazione scritta.
- Nei casi di morte o di sopravvenuta incapacità di agire di uno dei cointestatori del rapporto, ciascuno degli altri conserva il diritto di disporre separatamente sul rapporto. Analogamente lo conservano gli eredi del cointestatorio, che sono però tenuti ad esercitarlo tutti insieme, ed il legale rappresentante dell'incapace.
- Nei casi di cui sopra, per la sola parte caduta in successione (quota di pertinenza del cointestatorio deceduto), la Banca deve pretendere il concorso di tutti i cointestatori e degli eventuali eredi quando da uno di essi o dal legale rappresentante dell'incapace le sia stata notificata opposizione per iscritto.

Art. 13 – Esecuzione della disposizione impartita dal Cliente

- L'esecuzione degli ordini di cui al presente Contratto viene effettuata dalla Banca entro i limiti di capienza del Conto Corrente.
- La Banca è tenuta ad eseguire le disposizioni conferite dal Cliente nei limiti e secondo le previsioni contenute nel presente Contratto e secondo le disposizioni di legge applicabili.

Art. 14 – Comunicazione delle variazioni alle informazioni fornite al Cliente

- Le variazioni e gli aggiornamenti delle informazioni fornite al Cliente prima della sottoscrizione del Contratto di Conto Corrente saranno validamente comunicate dalla Banca al Cliente a mezzo posta prioritaria o lettera raccomandata o fax.
- Qualora il Cliente abbia autorizzato la Banca a comunicare con pieno effetto le suddette variazioni ed aggiornamenti all'indirizzo di posta elettronica o all'indirizzo PEC dallo stesso indicato, tale comunicazione verrà validamente fornita al Cliente, a scelta della Banca, anche tramite e-mail o tramite PEC.
- La Banca si riserva la facoltà di esporre le suddette variazioni ed aggiornamenti delle informazioni di cui in premessa sul sito internet della Banca stessa e liberamente accessibile dal Cliente nel rispetto della normativa vigente e saranno comunque messe a disposizione del Cliente nei locali aperti al pubblico della stessa Banca.

Art. 15 – Durata del Contratto di Conto Corrente

- Il Contratto di Conto Corrente è a tempo indeterminato.
- Il Cliente e la Banca hanno diritto di recedere dal Contratto di Conto Corrente in qualsiasi momento dandone comunicazione per iscritto e con il preavviso di 10 (dieci) giorni liberi, nonché di esigere il pagamento di tutto quanto sia reciprocamente dovuto. Resta inteso che in presenza di una giusta causa o di un giustificato motivo, ciascuna delle parti ha, comunque, facoltà di recedere dal Contratto con effetto immediato. Ove il Cliente rivesta la qualifica di consumatore ai sensi del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, per il pagamento di quanto da lui dovuto, sarà concesso un termine di 7 (sette) giorni. Il recesso dal Contratto provoca la chiusura del conto.
- Qualora il Cliente receda dal Contratto di Conto Corrente, la Banca non è tenuta ad eseguire gli ordini ricevuti e non ancora eseguiti.
- In deroga a quanto previsto nel presente articolo, il Cliente, nell'esercitare il diritto di recedere dal Contratto, può per iscritto - al fine di disciplinare secondo le proprie esigenze gli effetti del recesso sugli ordini impartiti - comunicare alla Banca un termine di preavviso maggiore di quello indicato al predetto primo comma, ovvero indicare alla stessa gli ordini che intende siano onorati, purché impartiti in data anteriore al momento in cui il recesso medesimo è divenuto operante.
- Resta inteso che il recesso del Cliente dal Contratto Quadro PSD, di cui alla successiva Sezione II, Parte II, del Contratto, comporta automaticamente il recesso anche dal Contratto di Conto Corrente ad esso collegato.

Art. 16 – Modifiche al Contratto

- Fermo quanto previsto dall'art. 19 della Sezione II, Sottosezione I, del presente Contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 118 del TUB, la Banca

ha la facoltà di modificare unilateralmente, in qualunque momento e qualora sussista un giustificato motivo, i tassi di interesse e ogni altra condizione economica o normativa del Contratto. Le relative comunicazioni saranno validamente fatte dalla Banca al Cliente mediante lettera semplice ed entreranno in vigore con la decorrenza ivi indicata, ma comunque non prima di 2 (due) mesi successivi alla ricezione della comunicazione della modifica unilaterale. Nel caso di modifica unilaterale delle condizioni del contratto, il Cliente ha diritto di recedere dallo stesso entro la data prevista per la sua attuazione senza spese e con l'applicazione, in sede di liquidazione del rapporto, delle condizioni precedentemente praticate. Qualora il Cliente non abbia comunicato alla Banca il proprio recesso entro il termine predetto, le modifiche si intenderanno approvate dallo stesso, con la decorrenza indicata nella citata comunicazione.

Art. 17. Sconfinamento

1. La Banca può concedere al Cliente la possibilità di operare oltre il saldo creditore, alle condizioni stabilite nel Foglio Informativo o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori, se tale documento è stato consegnato al Cliente.

Sezione II

NORME CHE REGOLANO I SERVIZI DI PAGAMENTO

Sottosezione I – Contratto Quadro PSD

Art. 1. Ambito di applicazione – Criteri di prevalenza - Attivazione dei Servizi di pagamento PSD

1. Le Norme che regolano il Contratto Quadro PSD contenute nella presente Sottosezione I si applicano alle operazioni di pagamento rientranti nell'ambito applicativo del d.l.gs. 27 gennaio 2010, n. 11, recante disposizioni di attuazione della Direttiva PSD 2.
2. In particolare, tali norme si applicano:
 - (a) ai Servizi e alle Operazioni di Pagamento nella valuta di uno Stato Membro prestate nell'Unione Europea, qualora anche il Prestatore di Servizi di Pagamento della controparte sia insediato nell'Unione Europea;
 - (b) ai Servizi e alle Operazioni di Pagamento in una valuta diversa da quella di uno Stato Membro dell'Unione Europea, a condizione che il Prestatore di Servizi di Pagamento della controparte sia insediato nell'Unione Europea, per quanto riguarda le parti dell'operazione di Pagamento ivi effettuate (a tali operazioni tuttavia non si applicano le previsioni relative ai tempi di esecuzione di cui all'art. 16, né quelle relative all'obbligo per la Banca di trasferire l'intero importo al beneficiario di cui all'art. 12);
 - (c) ai Servizi e alle Operazioni di Pagamento in qualsiasi valuta, qualora il Prestatore di Servizi di Pagamento della controparte non sia insediato nell'Unione Europea, per quanto riguarda le parti dell'operazione di Pagamento effettuate nell'Unione Europea (a tali operazioni tuttavia non si applicano le previsioni relative ai tempi di esecuzione di cui all'art. 16, quelle relative all'obbligo per la Banca di trasferire l'intero importo al beneficiario di cui all'art. 12, né quelle relative alla responsabilità di cui all'art. 15).
3. Le Parti convengono che in relazione ai Servizi di pagamento PSD, per quanto non diversamente previsto dal Contratto Quadro PSD e dalle norme speciali riferite ai singoli Servizi di pagamento PSD, si applicano le previsioni contenute nelle Sezioni I e III, laddove compatibili.
4. In caso di contrasto tra le norme del Contratto Quadro PSD e le norme speciali riferite ai singoli Servizi di pagamento PSD prevarranno le norme speciali riferite ai singoli Servizi di pagamento PSD.
5. In caso di contrasto tra le norme del Contratto Quadro PSD e le norme di cui alle Sezioni I e III, prevarranno le norme del Contratto Quadro PSD, se riferite ai Servizi di pagamento PSD. Parimenti, in caso di contrasto tra norme speciali riferite ai singoli Servizi di pagamento PSD e le norme di cui alle Sezioni I e III, prevarranno le norme speciali riferite ai singoli Servizi di pagamento PSD.
6. A far tempo dalla data di efficacia del presente Contratto, le norme del Contratto Quadro PSD e le norme speciali riferite ai singoli Servizi di pagamento PSD si applicano a tutti i Servizi di pagamento PSD che il Cliente intrattiene con la Banca, anche se accessi in data anteriore alla data di efficacia del presente Contratto, intendendosi a tal fine integralmente abrogate e sostituite le condizioni contrattuali convenute mediante moduli al tempo utilizzati, con esclusione di ogni effetto novativo e retroattivo e senza soluzione di continuità del rapporto Banca - Cliente.
7. Le norme del Contratto Quadro PSD e le norme speciali riferite ai singoli Servizi di pagamento PSD si applicano anche ad ogni ulteriore Servizio di pagamento PSD acceso dal Cliente successivamente alla data di efficacia del presente Contratto Quadro PSD che faccia ad esso riferimento o rinvio, in tutto o in parte.
8. Sono fatte salve diverse condizioni contrattuali eventualmente pattuite per singoli specifici rapporti, le quali peraltro non si intenderanno estese ad altri rapporti dello stesso tipo né anteriori o successivi, salvo diverso espresso patto contrario.
9. Qualora il Cliente non rivesta la qualifica di Consumatore o di Micro-impresa, le disposizioni di cui agli articoli 8, 11, 15, 21, 22, e 25 del Contratto Quadro PSD (Sottosezione I) non troveranno applicazione fra le Parti. Le Parti concordano altresì che, qualora il Cliente non rivesta la qualifica di Consumatore o di Microimpresa, l'intero capo II bis del Titolo VI del TUB e gli artt. 3, 4, 5 e 6 del presente Contratto Quadro PSD non troveranno applicazione.

10. La conclusione del Contratto Quadro PSD comporta l'attivazione dei Servizi di pagamento PSD richiesti dal Cliente. In qualsiasi momento, anche successivamente alla conclusione del Contratto Quadro PSD, il Cliente può richiedere l'attivazione di uno o più Servizi di pagamento PSD ulteriori che saranno disciplinati dal presente Contratto Quadro PSD.

Art. 2. Definizioni

1. Le Parti concordano di attribuire alle seguenti definizioni il significato corrispondente:
 - "**Bonifico extra SEPA Estero**" si intende un bonifico in qualsiasi divisa diretto o proveniente da Stati al di fuori dell'Unione Europea. I Bonifici Estero sono disposti con opzione per le spese:
 - OUR: opzione di disposizione di bonifico con la quale il Cliente si accolla le spese che la Banca del beneficiario applica al ricevente del bonifico;
 - BEN: i fondi saranno accreditati al beneficiario al netto delle commissioni di pertinenza anche dalla Banca dell'ordinante e (eventualmente), intermediaria;
 - SHA: le commissioni della banca dell'ordinante sono a carico di quest'ultimo, mentre sono a carico del beneficiario le commissioni della sua banca e dell'eventuale banca intermediaria;
 - "**Bonifico SEPA (o SEPA Credit Transfer "SCT")**" si intende un bonifico effettuato da una banca (o ente) insediata in uno Stato Membro dell'UE, Liechtenstein, Norvegia, Islanda, Svizzera, San Marino, Principato di Monaco o nelle Dipendenze della Corona Britannica per incarico di un ordinante, al fine di mettere a disposizione una somma di denaro in Euro a favore di un beneficiario presso una banca (o ente) insediata in uno dei medesimi paesi; l'ordinante ed il beneficiario di un'operazione di bonifico SEPA possono coincidere;
 - "**Bonifico extra SEPA UE**" si intende un bonifico effettuato in valuta diversa dall'Euro effettuato da una banca (o ente) insediata in uno stato membro dell'Unione Europea per incarico di un ordinante al fine di mettere a disposizione una somma di denaro a favore di un beneficiario presso una banca (o ente) insediato in uno dei medesimi paesi. Si differenziano dai Bonifici SEPA in quanto non espressi in Euro e disposti tramite circuiti di pagamento diversi da quelli previsti per l'area SEPA;
 - "**Direttiva PSD 2**" si intende la Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno (*Payment Services Directive 2*);
 - "**Decreto di recepimento**" o "**Decreto**" si intende il d. lgs. 27 gennaio 2010, n. 11;
 - "**Contratto Quadro PSD**" o "**Contratto di prestazione di servizi di pagamento**" si intendono le norme contenute nella presente Sottosezione I applicabili a tutti i Servizi di pagamento PSD disciplinati nella successiva Sottosezione II;
 - "**Servizi di pagamento PSD**" si intendono i Servizi di pagamento disciplinati nella Sottosezione II se rientranti nell'ambito di applicazione della Direttiva PSD 2 e del Decreto di Recepimento;
 - "**Parti**" si intendono il Cliente e la Banca congiuntamente;
 - "**Operazione di pagamento**" si intende l'attività, posta in essere dal Pagatore o dal Beneficiario, di versare, trasferire o prelevare Fondi, indipendentemente da eventuali obblighi sottostanti tra Pagatore e Beneficiario;
 - "**Ordine di pagamento**" si intende qualsiasi istruzione data da un Pagatore o da un Beneficiario alla Banca con la quale viene chiesta l'esecuzione di un'Operazione di pagamento;
 - "**Sistema di pagamento**" o "**Sistema di scambio, di compensazione e di regolamento**" si intende un sistema di trasferimento di Fondi con meccanismi di funzionamento formali e standardizzati e regole comuni per il trattamento, la compensazione e/o il regolamento di Operazioni di pagamento;
 - "**Pagatore**" si intende il titolare di un Conto di pagamento a valere sul quale viene impartito un Ordine di pagamento ovvero, in mancanza di un Conto di pagamento, il soggetto che impartisce un Ordine di pagamento;
 - "**Beneficiario**" si intende il destinatario dei Fondi oggetto dell'Operazione di pagamento;
 - "**Giornata operativa**" si intende il giorno in cui il Prestatore di servizi di pagamento del Pagatore o del Beneficiario coinvolti nell'esecuzione di un'Operazione di pagamento sono operativi, in base a quanto necessario per l'esecuzione dell'Operazione di pagamento stessa;
 - "**Conto di pagamento**" si intende un conto intrattenuto presso un Prestatore di servizi di pagamento da uno o più Utilizzatori di servizi di pagamento per l'esecuzione di Operazioni di pagamento. In relazione ai rapporti tra la Banca ed il Cliente, il Conto Corrente rappresenta il Conto di pagamento sui cui saranno regolate le Operazioni di pagamento riferite al Cliente;
 - "**Consumatore**" si intende la persona fisica di cui all'art. 3, comma 1, lett. a), del d. lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (di seguito, il "*Codice del Consumo*");
 - "**Micro-impresa**" si intende l'impresa che, al momento della conclusione del Contratto Quadro PSD, è un'impresa che possiede i requisiti previsti dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione Europea del 6 maggio 2003, ovvero i requisiti individuati con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze attuativo delle misure adottate dalla Commissione Europea a sensi dell'art. 84, let. b), Direttiva 2007/64/CE;
 - "**Prestatore di servizi di pagamento**" si intende la Banca e/o uno dei seguenti organismi: istituti di moneta elettronica (IMEL) e istituti di

pagamento nonché, quando prestano servizi di pagamento, banche, Poste Italiane S.p.A., la Banca Centrale Europea e le Banche Centrali Nazionali se non agiscono in veste di autorità monetarie, altre autorità pubbliche, le pubbliche amministrazioni statali, regionali e locali se non agiscono in veste di autorità pubbliche;

- **"Utilizzatore di servizi di pagamento"** o **"Utilizzatore"** si intende il Cliente e/o il soggetto che utilizza un Servizio di pagamento in veste di Pagatore, di Beneficiario o di entrambi;
- **"Fondi"** si intendono banconote e monete, moneta scritturale e moneta elettronica così come definita dall'art. 1, comma 2, lett. h ter, del TUB;
- **"Data Valuta"** si intende la data di riferimento usata da un Prestatore di servizi di pagamento per il calcolo degli interessi applicati ai Fondi addebitati o accreditati su un Conto di pagamento;
- **"Identificativo unico"** si intende la combinazione di lettere, numeri o simboli che il Prestatore di servizi di pagamento indica all'Utilizzatore di servizi di pagamento e che l'Utilizzatore di servizi di pagamento deve fornire al proprio Prestatore di servizi di pagamento per identificare con chiarezza l'altro Utilizzatore del servizio di pagamento e/o il suo Conto di pagamento per l'esecuzione di un'Operazione di pagamento. Ove non vi sia un Conto di pagamento, l'Identificativo unico identifica solo l'Utilizzatore del servizio di pagamento;
- **"SEPA"** si intende la Single Euro Payments Area (Area Unica dei Pagamenti in Euro), cioè l'area in cui i cittadini, le imprese, le pubbliche amministrazioni e gli altri operatori economici possono effettuare e ricevere pagamenti in Euro, sia all'interno dei confini nazionali che fra i Paesi che ne fanno parte, secondo condizioni di base, diritti ed obblighi uniformi, indipendentemente dalla loro ubicazione all'interno della SEPA;
- **"Supporto durevole"** si intende qualsiasi strumento che permetta all'Utilizzatore di servizi di pagamento di memorizzare informazioni a lui personalmente dirette in modo che possano essere utilizzate per un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni, e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni memorizzate.

Art. 3. Informazioni e condizioni

1. Il Cliente dichiara e riconosce che, prima della conclusione del Contratto Quadro PSD, è stato a lui consegnato dalla Banca il Foglio Informativo sul Conto Corrente ed il relativo Foglio Informativo sui Servizi di pagamento (di seguito, congiuntamente, anche i **"Fogli Informativi"**), quali previsti dalla Normativa di Riferimento e che costituiscono parte integrante del medesimo Contratto Quadro PSD, nonché il Documento Informativo sulle Spese.
2. Le condizioni economiche applicate che il Cliente dichiara di conoscere e accettare sono riportate nei Fogli Informativi e nel Documento Informativo sulle Spese di cui al precedente comma del presente articolo.
3. Il Cliente prende atto che in qualsiasi momento del rapporto può ottenere dalla Banca copia del presente contratto e/o dei Fogli Informativi aggiornati con le proprie condizioni economiche in vigore.

Art. 4. Informazioni per il Cliente Pagatore preliminari rispetto ad una singola Operazione di Pagamento

1. La Banca, su richiesta del Cliente Pagatore, prima dell'esecuzione di una singola Operazione di pagamento, fornisce, in aggiunta alle informazioni previste dal precedente art. 3 del presente Contratto Quadro PSD, informazioni chiare e dettagliate su: (i) le indicazioni che il Cliente deve fornire affinché l'Ordine di Pagamento sia disposto e eseguito correttamente (ii) i tempi massimi di esecuzione dell'Operazione e (iii) le spese che il Cliente Pagatore deve corrispondere fornendo, in caso di pluralità di voci di costo, evidenza separata delle singole voci. Inoltre, in caso di Operazione di Pagamento in valuta diversa da quella in cui è denominato il Conto Corrente, la Banca indica al Cliente il tasso di cambio che sarà applicato all'Operazione.
2. Le suddette informazioni vengono fornite dalla Banca nelle modalità previste per i Singoli Servizi di pagamento PSD.

Art. 5. Informazioni per il Cliente Pagatore

1. Per ogni Operazione di pagamento eseguita per il Cliente Pagatore, la Banca fornisce allo stesso le seguenti informazioni:
 - un riferimento che consenta al Cliente Pagatore di individuare l'Operazione di pagamento, e, se del caso, le informazioni relative al Beneficiario;
 - l'importo dell'Operazione di Pagamento nella valuta in cui è avvenuto l'addebito sul Conto di pagamento o in quella utilizzata per l'Ordine di pagamento;
 - l'importo di tutte le spese relative all'Operazione di pagamento eseguita e, in caso di pluralità di voci di costo, la chiara distinzione delle singole voci o gli interessi, qualora previsti, che il Cliente Pagatore deve corrispondere;
 - se del caso, il tasso di cambio utilizzato nell'Operazione di pagamento dalla Banca e l'importo dell'Operazione di pagamento dopo la conversione valutaria;
 - la Data Valuta dell'addebito o la Data di ricezione dell'Ordine di pagamento.
2. Tali informazioni vengono fornite mediante la consegna, per ogni singola Operazione di pagamento, di una ricevuta, ovvero, periodicamente, o almeno una volta al mese, su supporto cartaceo o su altro Supporto durevole convenuto tra la Banca ed il Cliente per ogni singolo Servizio disciplinato dal presente Contratto Quadro PSD.
3. Qualora il Cliente Pagatore richieda alla Banca informazioni ulteriori o più frequenti, ovvero la trasmissione di informazioni con strumenti diversi rispetto a quanto concordato con la Banca, il Cliente sarà tenuto a corrispondere le relative spese indicate nei Fogli Informativi.

Art. 6. Informazioni per il Cliente Beneficiario

1. Per ogni Operazione di pagamento eseguita per il Cliente Beneficiario, la Banca fornisce al medesimo le seguenti informazioni:
 - un riferimento che consenta al Cliente Beneficiario di individuare l'Operazione di pagamento, e, ove opportuno, le informazioni relative al Pagatore e tutte le informazioni trasmesse con l'Operazione di pagamento;
 - l'importo dell'Operazione di pagamento nella valuta in cui avviene l'accredito sul Conto di pagamento del Cliente Beneficiario;
 - l'importo di tutte le spese relative all'Operazione di pagamento e, in caso di pluralità di voci di costo, la chiara distinzione delle singole voci o l'importo degli interessi che il Cliente Beneficiario deve corrispondere;
 - se del caso, il tasso di cambio utilizzato per l'Operazione di pagamento dalla Banca e l'importo dell'Operazione di pagamento prima della conversione valutaria;
 - la Data Valuta dell'accredito.
2. Tali informazioni vengono fornite mediante la consegna per ogni singola Operazione di pagamento di una ricevuta, ovvero, periodicamente, od almeno una volta al mese, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole convenuto tra la Banca ed il Cliente per ogni singolo Servizio disciplinato dal presente Contratto Quadro PSD.
3. Qualora il Cliente Beneficiario richieda alla Banca informazioni ulteriori o più frequenti, ovvero la trasmissione di informazioni con strumenti diversi rispetto a quanto concordato con la Banca, il Cliente sarà tenuto a corrispondere le relative spese indicate nei Fogli Informativi.

Art. 7. Autorizzazione

1. L'autorizzazione all'Operazione di pagamento o a una serie di Operazioni di pagamento è prestata dal Cliente nelle forme e secondo le procedure previste in relazione a ogni singolo Servizio di pagamento disciplinato dal presente Contratto Quadro PSD.
2. Qualora il Cliente non fornisca l'autorizzazione nelle forme pattuite e secondo le procedure previste per ogni singolo Servizio disciplinato dal presente Contratto Quadro PSD, la Banca considera l'operazione come non autorizzata.
3. L'autorizzazione deve essere concessa prima dell'esecuzione di un'Operazione di pagamento. Solo qualora concordato di volta in volta per iscritto tra le Parti, l'autorizzazione può essere concessa dopo l'esecuzione di un'Operazione di pagamento.

Art. 8. Revoca del consenso

1. Il Cliente può revocare l'autorizzazione all'esecuzione di un'Operazione di pagamento in qualsiasi momento, purché prima che l'Ordine di pagamento diventi irrevocabile sulla base di quanto previsto dal successivo art. 11 del presente Contratto Quadro PSD.
2. La revoca dell'autorizzazione all'Operazione di pagamento è presentata dal Cliente nelle forme e secondo le procedure previste per ogni singolo Servizio disciplinato dal presente Contratto Quadro PSD.
3. In caso di revoca dell'autorizzazione relativa a una serie di Operazioni di pagamento, la revoca produce effetti unicamente per le Operazioni di pagamento non ancora eseguite. Le Operazioni di Pagamento eseguite dopo la revoca dell'autorizzazione precedentemente prestata per eseguire una Serie di Operazioni di Pagamento si considerano non autorizzate.

Art. 9. Ordine di pagamento e relativo rifiuto

1. Nei tempi di esecuzione previsti dal successivo art. 16, la Banca esegue l'Ordine di pagamento autorizzato ovvero comunica al Cliente il rifiuto all'esecuzione tramite comunicazione telefonica o per posta elettronica, salvo che ciò risulti contrario a disposizioni di diritto comunitario o nazionale.
2. Quando le condizioni di cui alla presente Sezione sono soddisfatte, la Banca non può rifiutare di eseguire l'Ordine di pagamento autorizzato, salvo che ciò risulti contrario a disposizioni di diritto comunitario o nazionale.
3. In caso di rifiuto, la Banca comunica al Cliente la motivazione del rifiuto, nonché la procedura per correggere eventuali errori materiali imputabili all'Utilizzatore di servizi di pagamento che abbiano causato il rifiuto, salvo che la disposizione sia contraria a disposizioni comunitarie o nazionali. La Banca, in caso di rifiuto obiettivamente giustificato, addebita al Cliente le spese inerenti alla suddetta comunicazione quali indicate nei Fogli Informativi. Le modalità di comunicazione di rifiuto sono specificate nelle norme relative ai singoli Servizi di pagamento PSD.
4. Un Ordine di pagamento di cui sia stata rifiutata l'esecuzione per motivi obiettivamente giustificati non è considerato ricevuto.

Art. 10. Determinazione del momento di ricevimento dell'Ordine di pagamento

1. Il Cliente trasmette alla Banca un Ordine di Pagamento con le modalità indicate in relazione a ciascun Servizio di Pagamento.
2. Il momento della ricezione di un Ordine di pagamento è quello in cui l'Ordine è entrato nella disponibilità della Banca.
3. Gli Ordini di pagamento ricevuti dalla Banca oltre i limiti di tempo (cut-off) stabiliti per i singoli Servizi di pagamento si considerano ricevuti la Giornata operativa successiva.
4. Se il momento della ricezione non ricorre in una Giornata operativa per il Prestatore di servizi di pagamento di cui si avvale il Pagatore, l'Ordine di pagamento è considerato ricevuto la Giornata operativa successiva.
5. Ove concordato tra le parti, l'esecuzione di un singolo Ordine di pagamento può essere avviata in un giorno determinato ovvero alla fine di un determinato periodo ovvero il giorno in cui il Pagatore ha messo i Fondi a disposizione del Prestatore di servizi di pagamento. In tal caso il momento della

ricezione dell'Ordine di pagamento coincide con il giorno convenuto. Ove il giorno convenuto non sia una Giornata operativa, l'ordine si intende ricevuto la Giornata operativa successiva.

Art. 11. Irrevocabilità degli Ordini di pagamento

1. Salvo quanto previsto nei successivi commi del presente articolo, una volta ricevuto dalla Banca, l'Ordine di pagamento non può essere revocato dall'Utilizzatore.
2. Nel caso in cui il Cliente e la Banca abbiano pattuito che l'esecuzione dell'Ordine di pagamento sia avviata in un giorno determinato, o alla fine di un determinato periodo o il giorno in cui il Cliente ha messo i fondi a disposizione della Banca, il Cliente può revocare l'Ordine di pagamento entro la fine della Giornata operativa precedente il giorno concordato per l'esecuzione dell'Ordine.
3. Decorsi i termini di cui ai commi che precedono, l'Ordine di pagamento può essere revocato solo con il mutuo consenso del Cliente e della Banca.
4. In caso di revoca concordata, la Banca addebita al Cliente le spese indicate nei Fogli Informativi.
5. Resta fermo che la revoca dell'Ordine di pagamento ha effetto soltanto nel rapporto tra il Prestatore di servizi di pagamento e l'Utilizzatore, senza pregiudicare il carattere definitivo delle Operazioni di pagamento nei Sistemi di pagamento.
6. L'irrevocabilità di un Ordine di pagamento non pregiudica il rimborso a favore del Cliente Pagatore dell'importo dell'Operazione di pagamento eseguita in caso di controversia tra lo stesso e il Beneficiario.
7. In ogni caso, la revoca di un Ordine di pagamento ha effetto solo nel rapporto tra la Banca e il Cliente, senza pregiudicare il carattere definitivo delle Operazioni di pagamento nei Sistemi di pagamento.

Art.12. - Criteri di ripartizione e di addebito delle spese

1. Se un'Operazione di Pagamento non comporta conversioni valutarie da parte del Prestatore di Servizi di Pagamento del Pagatore (tanto nel caso in cui il Cliente sia Pagatore, quanto nel caso in cui sia Beneficiario), al Cliente non potranno essere applicate spese diverse da quelle applicate dalla Banca.
2. La Banca può addebitare al Cliente le spese – negli importi indicati nel Foglio Informativo – sostenute per: (i) il giustificato rifiuto di eseguire un ordine di pagamento; (ii) la revoca di un ordine di pagamento su accordo delle parti, una volta decorsi i termini di revocabilità; (iii) il recupero dei fondi trasferiti in base ad un Identificativo Unico inesatto.
3. Il Cliente ha diritto a conoscere in anticipo tutte le spese dovute in relazione a un determinato Servizio di Pagamento e alle Operazioni di Pagamento ad esso connesse, incluse le spese di eventuali intermediari e, se del caso, la relativa documentazione analitica.
4. La Banca deve trasferire l'intero importo dell'operazione, senza trattenere spese sull'importo trasferito.
5. In deroga a quanto previsto dal paragrafo precedente e conformemente a quanto previsto nel Foglio informativo, la Banca e il Cliente Beneficiario concordano che la prima trattenga le spese sull'importo trasferito prima di accreditarlo al Cliente. Nelle informazioni rese al Cliente la totalità dell'importo trasferito e le spese sono indicate separatamente.

Art. 13. Comunicazione di Operazioni di Pagamento non autorizzate o effettuate in modo inesatto - Obblighi e responsabilità a carico del Cliente

1. Il Cliente, venuto a conoscenza di un'Operazione di pagamento non autorizzata o eseguita in modo inesatto, ivi compresi i casi di cui al successivo art. 15, ne può ottenere la rettifica solo se comunica tale circostanza, senza indugio, alla Banca nelle modalità previste per ogni singolo Servizio disciplinato dal presente Contratto Quadro PSD. La comunicazione deve essere in ogni caso effettuata entro 13 (tredici) mesi dalla data di addebito, nel caso di Cliente Pagatore, o di accredito, nel caso di Cliente Beneficiario. Tale termine è ridotto a 60 (sessanta) giorni per i soggetti che non rivestono la qualifica di Consumatore o di Micro-impresa.
2. Ai fini del presente articolo, un'Operazione di pagamento è eseguita in modo inesatto quando l'esecuzione non è conforme all'Ordine di pagamento o alle istruzioni impartite dall'Utilizzatore al proprio Prestatore di servizi di pagamento.
3. Qualora abbia agito in modo fraudolento o non abbia adempiuto ad uno o più obblighi su di lui incombenti in forza del presente articolo con dolo o colpa grave, il Cliente sopporta tutte le perdite derivanti da operazioni di pagamento non autorizzate.

Art. 14. Responsabilità della Banca per Operazioni di pagamento non autorizzate

1. Fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 13, nel caso in cui un'Operazione di pagamento non sia stata autorizzata, la Banca rimborsa al Cliente Pagatore l'importo dell'operazione medesima immediatamente e in ogni caso entro la fine della Giornata Operativa successiva a quella in cui prende atto o riceve comunicazione in merito all'Operazione. Ove per l'esecuzione dell'operazione sia stato addebitato il Conto di pagamento, la Banca riporta il Conto nello stato in cui si sarebbe trovato se l'Operazione di pagamento non avesse avuto luogo, assicurando che la data valuta dell'accredito non sia successiva a quella dell'addebito dell'importo. In caso di motivato sospetto di frode, la Banca può sospendere il rimborso dandone immediata comunicazione scritta alla Banca d'Italia.
2. Il rimborso, tuttavia, non preclude la possibilità per la Banca di dimostrare, anche in un momento successivo, che l'Operazione di pagamento era stata autorizzata. In tal caso, la Banca otterrà dal Cliente la restituzione dell'importo rimborsato.

3. Le Parti espressamente escludono il risarcimento di danni ulteriori eventualmente subiti dal Cliente.

Art. 15. Responsabilità della Banca per la mancata, inesatta o tardiva esecuzione delle Operazioni di Pagamento

1. Quando l'Operazione di pagamento è disposta dal Cliente Pagatore, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 13, 18, commi 2 e 3, e 21 del presente Contratto Quadro PSD, la Banca è responsabile nei confronti del Cliente Pagatore della corretta esecuzione dell'Ordine di pagamento ricevuto, a meno che non sia in grado di provare al Cliente Pagatore (ed eventualmente al Prestatore di servizi di pagamento del Beneficiario) che quest'ultimo ha ricevuto l'importo dell'Operazione di pagamento conformemente a quanto previsto dall'art. 16, comma 2, del presente Contratto Quadro PSD.
2. Nel caso in cui la Banca sia responsabile ai sensi del comma precedente, la stessa rimborsa senza indugio al Cliente Pagatore l'importo dell'Operazione di pagamento non eseguita o eseguita in modo inesatto e, se l'operazione è stata eseguita a valere su un conto di pagamento, ne ripristina la situazione del Conto come se l'Operazione di pagamento eseguita in modo inesatto non avesse avuto luogo, assicurando che la Data Valuta dell'accredito non sia successiva a quella dell'addebito.
3. Qualora il Prestatore di servizi di pagamento del Pagatore abbia dimostrato che la Banca ha ricevuto l'importo dell'operazione di pagamento, la Banca è responsabile nei confronti del Cliente Beneficiario. In tale ipotesi, la Banca mette senza indugio l'importo dell'operazione di pagamento a disposizione del Cliente Beneficiario o accredita immediatamente l'importo corrispondente sul conto di pagamento del Cliente Beneficiario, assicurando che la Data Valuta dell'accredito non sia successiva a quella che sarebbe stata attribuita in caso di esecuzione corretta dell'Operazione di Pagamento.
4. La Banca è responsabile nei confronti del Cliente Beneficiario del rispetto delle disposizioni di cui al successivo art. 16 del presente Contratto Quadro PSD e mette a disposizione dello stesso gli importi delle Operazioni di pagamento non appena essi siano accreditati sul conto della Banca, applicando una Data Valuta non successiva rispetto a quella che sarebbe applicata in caso di esecuzione corretta dell'Operazione di pagamento.
5. Indipendentemente da ogni forma di responsabilità, quando un'Operazione di Pagamento non è eseguita o è eseguita in modo inesatto, la Banca si adopera senza indugio e senza spese, su richiesta del Cliente, a rintracciare l'operazione di pagamento e a informarlo del risultato.

Art. 16 Tempi di esecuzione

1. Il presente articolo si applica solo:
 - a) alle Operazioni di pagamento in Euro;
 - b) alle Operazioni di pagamento transfrontaliere che comportano un'unica conversione tra l'Euro e la valuta ufficiale di uno Stato membro non appartenente all'area dell'Euro, a condizione che esse abbiano luogo in Euro e che la conversione valutaria abbia luogo nello Stato membro non appartenente all'area dell'Euro.
2. La Banca assicura al Cliente Pagatore che dal momento della ricezione dell'Ordine di pagamento l'importo dell'operazione venga accreditato sul conto del Prestatore di servizi di pagamento del Beneficiario entro la fine della Giornata operativa successiva. In caso di Operazioni di Pagamento disposte su supporto cartaceo, il termine per l'esecuzione dell'Operazione è di due Giornate Operative.
3. La Banca che agisce per conto del Cliente Beneficiario applica la Data Valuta e rende disponibile l'importo dell'Operazione di pagamento sul conto del Beneficiario in conformità con quanto previsto dal successivo art. 17.
4. Per le Operazioni di Pagamento effettuate nell'Unione Europea diverse da quelle di cui al comma 1 del presente articolo, il termine per l'esecuzione dell'Operazione è di 4 (quattro) Giornate Operative dalla ricezione dell'Ordine di Pagamento.
5. Quando un Cliente Consumatore versa contante su un Conto di Pagamento nella valuta in cui il Conto medesimo è denominato, la Banca applica la data di ricezione dei Fondi quale Data Valuta e rende disponibili i Fondi immediatamente dopo la ricezione. Se il Cliente non riveste la qualifica di Consumatore, l'importo è reso disponibile e la valuta datata al più tardi la Giornata Operativa successiva alla ricezione dei Fondi.

Art. 17. Data valuta e disponibilità dei Fondi

1. La Data Valuta dell'accredito sul conto di pagamento del Cliente Beneficiario non può essere successiva alla Giornata operativa in cui l'importo dell'Operazione di pagamento viene accreditato sul conto della Banca.
2. Purché non vi sia conversione valutaria o vi sia conversione valutaria tra Euro e la valuta di uno Stato Membro ovvero tra valute di due Stati Membri, la Banca assicura che l'importo dell'Operazione di pagamento sia a disposizione del Cliente Beneficiario non appena tale importo è accreditato sul conto della Banca stessa, o nella stessa Giornata Operativa di ricezione dell'Ordine di Pagamento nel caso sia l'unico Prestatore di Servizi di Pagamento coinvolto nell'Operazione.
3. La Data Valuta dell'addebito sul conto di pagamento del Cliente Pagatore non può precedere la Giornata operativa in cui l'importo dell'Operazione di pagamento è addebitato sul medesimo conto di pagamento.

Art.18. Identificativi unici inesatti

1. Se un Ordine di pagamento è eseguito conformemente all'Identificativo unico, esso si ritiene eseguito correttamente per quanto concerne il Beneficiario e/o il conto indicato dall'Identificativo unico.
2. Se l'Identificativo unico fornito dal Cliente è inesatto, la Banca non è responsabile della mancata o inesatta esecuzione dell'Operazione di pagamento

ai sensi del precedente art. 15. La Banca che agisce per conto del Cliente Pagatore compirà in ogni caso sforzi ragionevoli per recuperare i Fondi oggetto dell'Operazione di pagamento, addebitando al Cliente le spese sostenute per il recupero dei Fondi. La Banca è in ogni caso tenuta ad acquisire l'autorizzazione del Cliente qualora valuti che i costi di recupero siano superiori alla somma da recuperare, fermo restando che l'obbligazione della Banca è di mezzi e non di risultato. Su richiesta del Cliente, la Banca fornisce ogni informazione disponibile che sia utile ai fini di un'azione di tutela.

- La Banca è responsabile solo dell'esecuzione dell'Operazione di pagamento in conformità con l'Identificativo unico fornito dal Cliente anche qualora quest'ultimo abbia fornito alla Banca informazioni ulteriori rispetto all'Identificativo unico stesso.

Art. 19. Modifica delle condizioni del Contratto Quadro PSD

- Ogni modifica unilaterale della presente Sezione II e/o delle relative condizioni e informazioni fornite dalla Banca ai sensi dell'art. 126 *quater*, comma 1, lett. a) del TUB, verrà proposta dalla Banca con almeno 2 (due) mesi di anticipo rispetto alla data di applicazione prevista. La comunicazione è effettuata dalla Banca per iscritto, su supporto cartaceo o altro Supporto Durevole concordato con il Cliente, secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula *"Proposta di modifica unilaterale del contratto"*.
- Le modifiche si ritengono accettate dal Cliente nel caso in cui questo non eserciti il diritto di recesso prima della data indicata per l'applicazione della modifica; la comunicazione di cui al comma 1, contenente la proposta di modifica, specifica che in assenza di espresso rifiuto la proposta si intende accettata e che il Cliente ha diritto di recedere senza spese prima della data per l'applicazione della modifica stessa.
- Le modifiche dei tassi di interesse o di cambio delle condizioni contrattuali in senso favorevole al Cliente possono essere applicate con effetto immediato e senza alcun preavviso.
- Le modifiche dei tassi di interesse o di cambio in senso sfavorevole al Cliente saranno applicate con effetto immediato e senza alcun preavviso a condizione che la modifica dipenda esclusivamente dalla variazione dei tassi di interesse o di cambio di conversione valutaria di riferimento convenuti nel presente contratto. Il Cliente è informato tempestivamente della modifica dei tassi di interesse attraverso gli estratti conto periodici.
- Tutte le modifiche dei tassi di interesse o di cambio di conversione valutaria utilizzati nelle Operazioni di pagamento sono applicate e calcolate in una forma neutra tale da non creare discriminazione tra Clienti, secondo quanto stabilito dalla Banca d'Italia.
- La disciplina prevista dal presente articolo si applica alle sole modifiche aventi ad oggetto le condizioni relative ai Servizi di pagamento PSD, ferma restando l'applicazione dell'art. 118 TUB per le condizioni del contratto di Conto Corrente non riferibili agli stessi Servizi di pagamento PSD.
- Se il Cliente è un consumatore, la presente Sezione II e/o le condizioni a essa relative possono essere modificate solo se sussiste un giustificato motivo.

Art. 20. Recesso dal Contratto Quadro PSD o dai singoli Servizi di pagamento PSD - Diritto di pentimento

- Il Contratto Quadro PSD è a tempo indeterminato. Il Cliente può recedere dal presente Contratto Quadro PSD senza penalità e senza spese di chiusura.
- Il Cliente ha la facoltà di recedere dai singoli Servizi di pagamento PSD ovvero dal Contratto Quadro PSD, comunicando alla Banca la propria volontà a mezzo lettera raccomandata A.R. o, in caso di sottoscrizione di specifico accordo con la Banca, tramite comunicazioni telematiche, facendo specifica menzione del Servizio di pagamento PSD dal quale intende recedere.
- La Banca ha facoltà di recedere in qualsiasi momento dal Contratto Quadro PSD o da uno o più singoli Servizi di pagamento PSD con un preavviso di almeno 2 (due) mesi e senza alcun onere per il Cliente. Il preavviso è dato in forma scritta, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole concordato con il Cliente. Resta fermo che la Banca, qualora sussista un giustificato motivo, potrà recedere dai singoli Servizi di pagamento PSD ovvero dal Contratto Quadro PSD, senza preavviso, dandone immediata comunicazione al Cliente tramite raccomandata A.R. Il Cliente è responsabile di ogni conseguenza dannosa che possa derivare dalla prosecuzione dell'uso dei Servizi successivamente alla cessazione del rapporto.
- In caso di recesso di una delle Parti, le spese per i servizi fatturate periodicamente sono dovute dal Cliente solo in misura proporzionale per il periodo precedente al recesso; se pagate anticipatamente, le medesime vengono rimborsate in maniera proporzionale dalla Banca.
- Il recesso dal Contratto Quadro PSD comporta l'automatico recesso da tutti i Servizi di pagamento PSD.
- Il Cliente, se Consumatore, ha diritto di recedere dal Contratto, senza alcuna penalità e senza giustificare il motivo entro il termine di 14 (quattordici) giorni dalla conclusione del Contratto, tramite invio alla Banca di una lettera raccomandata A.R., di un fax o di una PEC, se il Contratto è concluso mediante tecniche di comunicazione a distanza. In tali ipotesi, il Cliente deve corrispondere alla Banca tutto quanto dovuto per capitale, interessi, spese e commissioni entro 15 (quindici) giorni dalla data di efficacia del recesso.
- Resta inteso che il recesso del Cliente dal presente Contratto Quadro PSD comporta altresì il recesso dal contratto di Conto Corrente ad esso collegato.

Art. 21. Esclusione della responsabilità

- Le responsabilità di cui agli articoli della presente Sezione II, non si applicano nell'ipotesi di caso fortuito o forza maggiore e nei casi in cui la Banca abbia agito in conformità con i vincoli derivanti da altri obblighi di legge.

Art. 22. Prova di autorizzazione ed esecuzione delle Operazioni di pagamento

- Qualora il Cliente neghi di aver autorizzato un'Operazione di pagamento già eseguita, o sostenga che questa non sia stata correttamente eseguita, è onere della Banca provare che l'Operazione di pagamento sia stata autorizzata, correttamente registrata e contabilizzata e che non abbia subito le conseguenze del malfunzionamento delle procedure necessarie per la sua esecuzione o di altri inconvenienti.

Art. 23. Denominazione valutaria dei pagamenti

- Salvo diversamente stabilito nel presente Contratto, i pagamenti sono effettuati in valuta Euro.

Art. 24. Trasferibilità dei Servizi di pagamento

- La Banca presta il servizio di trasferimento tra i Conti di Pagamento detenuti nella stessa valuta a tutti i Clienti Consumatori che intendono aprire o che sono titolari di un Conto di Pagamento presso un Prestatore di Servizi di Pagamento stabilito nel territorio italiano.
- Il servizio di trasferimento è avviato dal Prestatore di Servizi di Pagamento ricevente, su richiesta del Cliente che, a tal fine, deve rilasciare per iscritto al Prestatore di Servizi di Pagamento ricevente una specifica autorizzazione all'esecuzione del servizio di trasferimento. Quando i Conti di Pagamento hanno due o più titolari, l'autorizzazione all'esecuzione del servizio di trasferimento è fornita da ciascuno di essi. Il Prestatore di Servizi di Pagamento ricevente trasmette copia dell'autorizzazione al Prestatore di Servizi di Pagamento trasferente ove richiesto da quest'ultimo; la richiesta non interrompe né sospende il termine per l'esecuzione del servizio di trasferimento. Il Cliente prende atto ed accetta che ha diritto di richiedere il trasferimento sul Conto di Pagamento presso la Banca solo dei Servizi di Pagamento resi disponibili tempo per tempo dalla Banca ai sensi del presente Contratto.
- Nel caso in cui la Banca, in qualità di Prestatore di Servizi di Pagamento ricevente, riceva autorizzazione da parte del Cliente, la Banca esegue il servizio di trasferimento entro il termine di 12 (dodici) giorni lavorativi dalla ricezione della autorizzazione da parte del Cliente completa di tutte le informazioni necessarie indicate nel comma 4 del presente articolo.
- Attraverso l'autorizzazione il Cliente Consumatore: (a) fornisce al Prestatore di Servizi di Pagamento trasferente e al Prestatore di Servizi di Pagamento ricevente il consenso specifico a eseguire ciascuna delle operazioni relative al servizio di trasferimento, per quanto di rispettiva competenza; (b) quando intende trasferire solo alcuni dei servizi collegati al Conto di Pagamento, identifica specificamente i bonifici ricorrenti in entrata e gli ordini permanenti di bonifico che devono essere trasferiti; (c) indica la data a partire dalla quale gli ordini permanenti di bonifico devono essere eseguiti a valere sul Conto di Pagamento di destinazione. Tale data è fissata ad almeno 6 (sei) giorni lavorativi a decorrere dal giorno in cui il Prestatore di Servizi di Pagamento ricevente riceve i documenti trasferiti dal Prestatore di Servizi di Pagamento trasferente; (d) indica se intende avvalersi della facoltà di ottenere il re-indirizzamento automatico dei bonifici previsto dal comma 7 del presente articolo.
- Il Prestatore di Servizi di Pagamento ricevente è responsabile dell'avvio e della gestione della procedura per conto del Cliente Consumatore. Il Cliente Consumatore può chiedere al Prestatore di Servizi di Pagamento ricevente di effettuare il trasferimento di tutti o di alcuni bonifici in entrata, ordini permanenti di bonifico. Il Prestatore di Servizi di Pagamento trasferente fornisce al Prestatore di Servizi di Pagamento ricevente tutte le informazioni necessarie per riattivare i pagamenti sul Conto di Pagamento di destinazione, in conformità a quanto indicato nell'autorizzazione del Cliente, ivi compresi l'elenco degli ordini permanenti in essere relativi a bonifici che vengono trasferiti, nonché le informazioni disponibili sui bonifici ricorrenti in entrata nei precedenti 13 (tredici) mesi.
- Quando le informazioni fornite dal Prestatore di Servizi di Pagamento trasferente non sono sufficienti a consentire l'esecuzione del servizio di trasferimento entro il termine di cui al comma 3, ferma restando la responsabilità del Prestatore di Servizi di Pagamento trasferente ai sensi dell'articolo 126septiesdecies TUB, il Prestatore di Servizi di Pagamento ricevente può chiedere al Cliente di fornire le informazioni mancanti.
- Il Prestatore di Servizi di Pagamento trasferente assicura gratuitamente il re-indirizzamento automatico dei bonifici ricevuti sul Conto di Pagamento di origine verso il Conto di Pagamento di destinazione detenuto presso il Prestatore di Servizi di Pagamento ricevente, per un periodo di 12 (dodici) mesi a decorrere dalla data specificata nell'autorizzazione del Cliente all'esecuzione del servizio di trasferimento. Il Prestatore di Servizi di Pagamento trasferente, se cessa di accettare i bonifici in entrata alla scadenza dei 12 (dodici) mesi o in mancanza di richiesta da parte del Cliente del servizio di re-indirizzamento, è tenuto a informare tempestivamente il pagatore o il beneficiario delle ragioni del rifiuto dell'operazione di pagamento.
- Ferma la facoltà della Banca di bloccare l'utilizzo degli Strumenti di Pagamento prevista per specifici casi dal presente Contratto Quadro PSD, il Prestatore di Servizi di Pagamento trasferente assicura al Cliente la fruizione dei Servizi di Pagamento fino al giorno precedente la data indicata dal Cliente nell'autorizzazione. Il Prestatore di Servizi di Pagamento ricevente assicura la fruizione dei Servizi di Pagamento a partire da tale data. Il Prestatore di Servizi di Pagamento trasferente non blocca gli Strumenti di

Pagamento collegati al conto di origine prima della data indicata dal Cliente nell'autorizzazione.

9. Se il Cliente ha obblighi pendenti con la Banca che non consentono la chiusura del Conto di Pagamento, la Banca in qualità di trasferente ne informa immediatamente il Cliente. In tal caso, resta fermo l'obbligo della Banca di effettuare tutte le operazioni necessarie all'esecuzione del servizio di trasferimento entro i termini previsti, ad eccezione della chiusura del Conto di Pagamento. L'esecuzione del servizio di trasferimento non può essere condizionata alla restituzione da parte del Cliente di carte, assegni o altri strumenti di pagamento collegati al conto di origine.
10. Il Prestatore di Servizi di Pagamento trasferente fornisce le informazioni richieste dal Prestatore di Servizi di Pagamento ricevente e relative all'elenco degli ordini permanenti in essere relativi a bonifici che vengono trasferiti e ai bonifici ricorrenti in entrata eseguiti sul Conto di Pagamento del Cliente nei precedenti 13 (tredici) mesi, senza addebito di spese a carico del Cliente o del Prestatore di Servizi di Pagamento ricevente.
11. Il Prestatore di Servizi di Pagamento trasferente e il Prestatore di Servizi di Pagamento ricevente non addebitano spese al Cliente per il servizio di trasferimento.
12. Per il periodo di 6 (sei) mesi dal rilascio dell'autorizzazione da parte del Cliente, il Prestatore di Servizi di Pagamento trasferente e il Prestatore di Servizi di Pagamento ricevente consentono gratuitamente al Cliente l'accesso alle informazioni che lo riguardano rilevanti per l'esecuzione del servizio di trasferimento e relative agli ordini permanenti in essere presso il medesimo Prestatore di Servizi di Pagamento.
13. La Banca mette a disposizione dei Clienti a titolo gratuito informazioni riguardanti il servizio di trasferimento.
14. Salvo il diritto al risarcimento del danno ulteriore, anche non patrimoniale, in caso di mancato rispetto degli obblighi e dei termini per il trasferimento dei Servizi di Pagamento, la Banca qualora inadempiente è tenuta a corrispondere al Cliente, senza indugio e senza che sia necessaria la costituzione in mora, l'importo di euro 40,00 (quaranta) a titolo di penale. Tale somma è maggiorata per ciascun giorno di ritardo di un ulteriore importo determinato applicando alla disponibilità esistente sul Conto di Pagamento al momento della richiesta di trasferimento un tasso annuo pari al valore più elevato del limite stabilito ai sensi e in conformità all'articolo 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, nel periodo di riferimento.
15. Il Cliente titolare di un Conto di Pagamento che intenda aprire un Conto di Pagamento in un altro Stato Membro può richiedere assistenza alla Banca. Se richiesto dal Cliente, la Banca:
 - a) fornisce gratuitamente al Cliente le informazioni disponibili relative agli ordini permanenti di bonifico ordinati dal debitore attivi sul conto di pagamento, nonché quelle relative ai bonifici in entrata ricorrenti ordinati dal creditore eseguiti sul conto del Cliente nei precedenti tredici mesi. La Banca informa altresì il Cliente che tale elenco non comporta per il nuovo Prestatore di Servizi di Pagamento alcun obbligo di attivare servizi che esso non offre;
 - b) trasferisce l'eventuale saldo positivo del conto di origine verso il Conto di Pagamento aperto o detenuto dal Cliente presso il nuovo Prestatore di Servizi di Pagamento, purché la richiesta del Cliente identifichi con precisione il Prestatore di Servizi di Pagamento e il conto di destinazione;
 - c) chiude il Conto di Pagamento di origine.
16. Salvi eventuali obblighi pendenti del Cliente che impediscono la chiusura del Conto di Pagamento, la Banca di origine esegue le operazioni previste dal comma 15 alla data specificata dal Cliente nella richiesta. La data è fissata ad almeno 6 (sei) giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta da parte della Banca, salvo diverso accordo con il Cliente. La Banca comunica immediatamente al Cliente l'eventuale esistenza di obblighi pendenti che impediscono la chiusura del Conto di Pagamento.

Art. 25. - Operazioni di pagamento il cui importo non sia noto in anticipo

1. Nel contesto di un'Operazione di Pagamento basata su carta, se l'Operazione di Pagamento è disposta dal Beneficiario o per suo tramite, senza che sia noto l'importo dell'operazione nel momento in cui il Cliente Pagatore presta il proprio consenso, la Banca può bloccare i Fondi sul Conto Corrente solo se il Cliente ha acconsentito a che sia bloccato un importo predeterminato.
2. La Banca sblocca senza indugio i Fondi bloccati ai sensi del comma precedente nel momento della ricezione delle informazioni concernenti l'esatto importo dell'Operazione di Pagamento e, al più tardi, dopo la ricezione dell'Ordine di Pagamento.

Sottosezione II – Bonifici SEPA, Bonifici extra SEPA UE, Bonifici extra SEPA Estero, Giroconti e Prelevi

Art. 1. Bonifici SEPA, Bonifici extra SEPA UE e Bonifici extra SEPA Estero - Esenzione di responsabilità

1. Il Bonifico è un Servizio di pagamento per l'accredito sul conto di pagamento del Beneficiario tramite un'Operazione di Pagamento o una serie di Operazioni di Pagamento dal Conto di Pagamento del Pagatore eseguite dal Prestatore di Servizi di Pagamento detentore del Conto di Pagamento del Pagatore, sulla base di un'istruzione impartita dal Pagatore.
2. L'esecuzione di un Bonifico SEPA è basata su un processo interamente automatizzato, dalla disposizione dell'ordine sino all'accredito sul Conto Corrente del beneficiario, ivi comprese le operazioni di riconciliazione. Il servizio tratta le operazioni in Euro tra i paesi aderenti alla SEPA. Tutte le disposizioni inerenti al bonifico bancario devono intendersi come riferibili al

Bonifico SEPA se la disposizione viene effettuata all'interno dell'area SEPA e ai Bonifici extra SEPA UE e ai Bonifici extra SEPA Estero se la disposizione viene effettuata al di fuori dell'area SEPA. Ai Bonifici extra SEPA UE si applicano in quanto compatibili le norme relative ai Bonifici SEPA.

3. L'Ordine di pagamento relativo ai bonifici può essere presentato dal Cliente pagatore presso la sede della Banca o, se il Cliente pagatore usufruisce del relativo servizio, anche attraverso gli altri canali che sono, o che potranno essere, messi a disposizione dalla Banca.
4. Per una corretta e puntuale esecuzione dei bonifici, il Cliente deve fornire al momento dell'Ordine di pagamento tutte le informazioni di seguito riportate:
 - Cliente ordinante;
 - Numero Conto Corrente di addebito;
 - Divisa e importo dell'ordine;
 - IBAN del beneficiario (coordinata internazionale del Conto Corrente di accredito) e, per i bonifici esteri, codice BIC/SWIFT del beneficiario;
 - Intestazione anagrafica e indirizzo di residenza (nel caso di bonifico effettuato all'estero) del beneficiario;
 - Causale del pagamento;
 - Eventuale data futura di esecuzione dell'ordine.
5. Resta inteso che la responsabilità sulla correttezza dei dati forniti è in capo al Cliente e che, in caso di discrepanza tra i dati forniti, prevarrà su tutti il codice identificativo unico rappresentato dall'IBAN del beneficiario.
6. L'esecuzione dell'Ordine di pagamento è subordinata all'autorizzazione del titolare o di persona facoltizzata ad operare sul Conto Corrente di addebito impartita tramite sottoscrizione dell'apposito modulo o tramite tecniche di comunicazione a distanza.
7. L'Ordine di pagamento non viene eseguito in assenza di saldo di Conto Corrente capiente.

Art. 2. Modalità di prestazione del consenso – Esecuzione - Informativa

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 10 il momento di ricezione dell'Ordine di Pagamento coincide con il momento in cui l'Ordine, trasmesso direttamente dal Cliente Pagatore o indirettamente dal Beneficiario o per il suo tramite, è ricevuto dalla Banca.
2. Gli Ordini di pagamento possono essere disposti dal Cliente tramite i canali resi disponibili dalla Banca e devono essere ricevuti dalla stessa in una giornata operativa entro e non oltre le ore 16:00.
3. Gli ordini disposti in giornate non operative, ovvero oltre l'orario limite sopra indicato, si intendono ricevuti nella prima Giornata operativa successiva.
4. Le modalità utilizzabili dal Cliente per disporre ordini di pagamento sono le seguenti:
 - a) disposizione presso i locali della Banca;
 - b) disposizione impartita tramite fax;
 - c) disposizione mediante telefonata registrata;
 - d) disposizione mediante telefonata registrata, previa prenotazione a mezzo PEC.

Con riferimento alla modalità di cui alla lett. d) che precede, l'Ordine di pagamento relativo ai bonifici può essere prenotato dal Cliente Pagatore utilizzando l'indirizzo PEC dichiarato alla Banca in sede di accensione del rapporto o successivamente comunicato alla stessa. Tale prenotazione può essere validamente presentata dal Cliente Pagatore mediante invio dei dati relativi all'Ordine di pagamento all'indirizzo PEC disposizioni.edr@legalmail.it, ed appositamente creato dalla Banca. Eventuali prenotazioni inviate a indirizzi PEC diversi, anche se riferibili alla Banca, non saranno validamente effettuate e, pertanto, non saranno prese in considerazione. Ad esito della ricezione della prenotazione la Banca contatterà telefonicamente il Cliente Pagatore al fine di raccogliere l'Ordine di Pagamento avente le caratteristiche indicate nella prenotazione che da questo momento si considererà formalmente ricevuto dalla Banca.

La Banca potrà mettere a disposizione del Cliente, in futuro, anche supporti diversi che potranno essere utilizzati dal Cliente previa sottoscrizione con la Banca di apposito accordo che descriva le modalità di utilizzo di tali supporti.

5. Una volta ricevuto l'Ordine di pagamento la Banca si riserva di valutare i seguenti elementi al fine di dar corso alla sua corretta esecuzione:
 - il rispetto dei tempi indicati dalla Banca per l'acquisizione degli Ordini, anche in relazione ai canali di trasmissione e alla tipologia dei supporti con i quali gli stessi sono conferiti (ad esempio cartacei, elettronici, ecc.);
 - il rispetto dei luoghi di consegna delle disposizioni (locali della Banca);
 - la quantità dei pagamenti contenuti in ciascun Ordine (ordini singoli o multipli);
 - la comunicazione di tutte le informazioni di cui all'art. 1, comma 4, della Sottosezione II, del Contratto Quadro PSD necessarie per eseguire l'Ordine;
 - l'esistenza di una sufficiente provvista sul Conto.
6. In ogni caso la Banca si riserva di verificare l'identità del soggetto disponente/ordinante e la correttezza delle informazioni contenute nell'Ordine con ogni mezzo che ritiene opportuno (ad esempio, mediante contatto telefonico).
7. La Banca dà esecuzione all'Ordine di pagamento e comunica al Cliente ordinante l'esito dell'operazione di pagamento e le informazioni specificate all'art. 5 della Sezione II, Sottosezione I del contratto Quadro PSD mediante rilascio di una contabile ovvero attraverso apposita comunicazione scritta. Le informazioni fornite dalla Banca su richiesta del Cliente con una frequenza diversa o tramite supporto differente da quello disciplinato dall'art. 5, comma 2, della Sezione II sono da considerarsi a titolo oneroso e da corrispondersi nella misura indicata nei Documenti Informativi.
8. L'importo del bonifico è accreditato alla Banca del Beneficiario nei tempi massimi di esecuzione, contrattualmente pattuiti, a decorrere dalla data di ricezione.

9. La Banca esegue le istruzioni trasmesse dal Cliente su supporto cartaceo o tramite registrazione telefonica in conformità ai dati e alle informazioni ricevute.
10. È facoltà della Banca scegliere la procedura e il sistema di regolamento interbancario per la gestione del trasferimento dei fondi, nel rispetto dei dati comunicati dall'ordinante e delle tempistiche richieste per l'esecuzione.
11. Nel caso in cui il Cliente ordinante richieda un'esecuzione urgente dell'ordine di pagamento, se ne ricorrono i presupposti, la Banca compie ogni ragionevole sforzo per soddisfare la richiesta, riservandosi l'applicazione di una maggiorazione di costo per le attività aggiuntive necessarie.
12. La Banca non risponde delle conseguenze dell'impossibilità di dare esecuzione alle operazioni disposte dal Cliente per cause di forza maggiore (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: agitazioni sindacali, disordini politici, calamità naturali, interruzioni elettriche o della rete di trasmissione interbancaria, ecc.). Nell'ipotesi di Bonifico Estero, la Banca non risponde delle conseguenze derivanti da cause ad essa non imputabili che possono interessare il Paese di riferimento.
13. Prima che l'Ordine di pagamento diventi irrevocabile sulla base di quanto previsto dall'art. 11 del Contratto Quadro PSD, il consenso prestato dal Cliente può essere revocato, ai sensi dell'art. 8 del Contratto Quadro PSD, con le medesime modalità previste per la disposizione di pagamento in oggetto.
14. La Banca potrà mettere a disposizione del Cliente in futuro anche diverse modalità di trasmissione degli Ordini che potranno essere utilizzate dal Cliente previa sottoscrizione con la Banca di apposito accordo che descriva le modalità di revoca del consenso.
15. Ai sensi dell'art. 9 del Contratto Quadro PSD, la Banca comunicherà al Cliente il rifiuto di eseguire gli Ordini di pagamento attraverso comunicazione scritta.
16. Nella presente Sottosezione II per bonifico si intendono anche le operazioni di bonifico per cassa, ossia quei bonifici i cui fondi vengono forniti in contanti dal Pagatore al Prestatore di servizi di pagamento e che vengono gestiti attraverso il trasferimento di fondi a partire dal Conto del Pagatore.

Art. 3. Informazioni per il Cliente Pagatore preliminari rispetto ad una Operazione di pagamento

1. Qualora il Cliente Pagatore ne faccia richiesta, prima di una singola Operazione di pagamento la Banca fornisce informazioni esplicite sui tempi massimi di esecuzione e sulle spese e, se del caso, la suddivisione delle stesse spese, che il Cliente Pagatore dovrà corrispondere in relazione all'Operazione di Pagamento attraverso comunicazione scritta o, in caso di sottoscrizione di apposito accordo con la Banca, tramite comunicazioni telematiche.

Art. 4. Accredito di Bonifici SEPA ed extra SEPA UE

1. L'accredito dei Bonifici SEPA ed extra SEPA UE ricevuti viene effettuato esclusivamente sulla base della coordinata IBAN di Conto Corrente indicata dal Prestatore di Servizi di Pagamento ordinante. L'eventuale presenza di informazioni aggiuntive relative al soggetto beneficiario non sarà presa in considerazione e non consentirà comunque alla Banca di operare in difformità all'IBAN indicato.
2. Qualora il Cliente Beneficiario richiedesse un servizio di verifica dell'IBAN comunicato ai soggetti che effettuano Bonifici SEPA ed extra SEPA UE in suo favore, la Banca compie ogni ragionevole sforzo per soddisfare la richiesta, riservandosi di applicare al Cliente il costo del servizio.
3. La Banca accredita l'importo dell'Operazione di pagamento nella data contabile di ricezione dei fondi da parte del Prestatore di Servizi di pagamento del Pagatore.
4. La Banca, effettuata l'operazione di accredito sul Conto Corrente, fornisce al Cliente beneficiario le informazioni specificate all'art. 6 della Sezione II, Sottosezione I del Contratto Quadro PSD, mediante rilascio di contabile ovvero attraverso apposita comunicazione scritta.
5. Le informazioni fornite, su richiesta del Cliente, con una frequenza diversa o tramite supporto differente da quello disciplinato al richiamato art. 6 del Contratto Quadro PSD, sono da considerarsi a titolo oneroso.

Art. 5. Comunicazione su Operazione di Pagamento non autorizzate o effettuate in modo inesatto

1. Qualora il Cliente venisse a conoscenza dell'esecuzione sul proprio Conto di pagamento di un bonifico non autorizzato o eseguito in modo inesatto, il Cliente informa la Banca attraverso raccomandata a.r. anticipata via fax o, in caso di sottoscrizione di apposito accordo con la Banca, tramite comunicazioni telematiche, entro i termini di cui all'art. 13 del Contratto Quadro PSD.

Art. 6. Identificativo unico

1. L'identificativo unico previsto per i Bonifici SEPA e extra SEPA UE è rappresentato dal codice IBAN.

Art. 7. Bonifici ricorrenti

1. Il servizio di "ordine permanente di bonifico" consente di predisporre i bonifici da effettuare in via continuativa e con periodicità predefinita nel modulo di disposizione di bonifico.
2. I bonifici permanenti vengono effettuati direttamente dalla Banca, in via automatica, entro le scadenze prestabilite dal Cliente e con addebito diretto sul Conto Corrente indicato.
3. Il Cliente ordinante dovrà provvedere a precostituire presso la Banca i fondi necessari in tempo utile per l'addebito del bonifico.
In caso di fondi non sufficienti il bonifico non verrà eseguito e la Banca ne darà comunicazione al Cliente mediante le modalità di comunicazione previste dal Contratto. Eventuali costi di comunicazione saranno addebitati al Cliente.

4. Qualora la data di esecuzione del bonifico coincida con una giornata non operativa il bonifico verrà effettuato la giornata operativa successiva.

Art. 8. Determinazione del momento di ricezione dell'ordine – Rifiuto di esecuzione dell'ordine

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 10 della Sezione II, Sottosezione I del Contratto Quadro PSD, il momento di ricezione dell'Ordine di pagamento coincide con quello nel quale l'ordine in formato cartaceo o telematico perviene alla sede dove è intrattenuto il Conto di pagamento.
2. Le disposizioni si intendono ricevute dalla Banca, in una giornata operativa, entro e non oltre le ore 16:00.
3. Gli ordini disposti in giornate non operative, ovvero oltre gli orari limite indicati nel comma precedente, si intendono ricevuti nella prima giornata operativa successiva.
4. Ai sensi dell'art. 9 della Sezione II, Sottosezione I del Contratto Quadro PSD, la Banca comunicherà al Cliente il rifiuto di eseguire gli ordini di pagamento attraverso comunicazione scritta, telematica o telefonica.

Art. 9. Giroconti

1. Le disposizioni della presente sottosezione II relative ai bonifici si applicano, ove compatibili, anche ai giroconti (intendendosi per tale il trasferimento di Fondi tra due Conti intestati allo stesso Cliente in essere presso la Banca).
2. I giroconti possono essere disposti utilizzando l'indirizzo PEC dichiarato alla Banca in sede di accensione del rapporto o successivamente comunicato alla stessa. Il giroconto può essere validamente disposto dal Cliente Pagatore mediante l'invio dell'Ordine di pagamento all'indirizzo PEC disposizioni.edr@legalmail.it appositamente creato dalla Banca. Eventuali giroconti inviati a indirizzi PEC diversi, anche se riferibili alla Banca, non saranno validamente disposti e, pertanto, non saranno eseguiti.

Art. 10. Prelievi

1. Il prelievo di contante presso i locali della Banca (di seguito, nella presente sezione, "Prelievo") è un'operazione di pagamento che permette al Cliente di entrare in possesso della quantità di denaro contante richiesto alla Banca, nei tempi tecnici necessari, mediante presentazione di apposita distinta di prelievamento (di seguito "Distinta di Prelevamento") contenente l'ordine di Prelievo (di seguito l'"Ordine"). Le disposizioni del Contratto Quadro che fanno riferimento all'Ordine di pagamento devono intendersi riferite all'Ordine, laddove applicabili. La Distinta di Prelevamento può essere presentata dal Cliente presso i locali della Banca.
2. Per una corretta e puntuale esecuzione dell'Ordine contenuto nella Distinta di Prelevamento, il Cliente deve fornire al momento della presentazione della Distinta di Prelevamento tutte le informazioni di seguito riportate:
 - Cliente ordinante;
 - numero del Conto di addebito intestato al Cliente;
 - Divisa e importo dell'ordine.
3. L'esecuzione dell'Ordine è subordinata all'autorizzazione del Cliente o di persona facoltizzata ad operare sul Conto di addebito, impartita tramite sottoscrizione dell'apposita Distinta di Prelevamento.
4. L'Ordine non viene eseguito in assenza dei Fondi necessari sul Conto di addebito.
5. Gli Ordini possono essere disposti dal Cliente esclusivamente presso i locali della Banca entro e non oltre le ore 16:00.
6. Gli Ordini disposti in giornate non operative, ovvero oltre gli orari limite indicati nel comma precedente, si intendono ricevuti nella prima giornata operativa successiva.
7. Il supporto utilizzabile dal Cliente per disporre Ordini di pagamento è la compilazione della Distinta di Prelevamento presso i locali della Banca. La Banca in futuro potrà mettere a disposizione del Cliente anche supporti diversi che potranno essere utilizzati dal Cliente previa sottoscrizione con la Banca di apposito accordo che descriva le modalità di utilizzo di tali supporti.
8. Una volta ricevuto l'Ordine la Banca si riserva di valutare i seguenti elementi al fine di dar corso alla sua corretta esecuzione:
 - il rispetto dei tempi di acquisizione indicati dalla Banca;
 - il rispetto dei luoghi di consegna delle disposizioni (i locali della Banca);
 - la comunicazione di tutte le informazioni necessarie per eseguire l'Ordine di cui al comma 2 del presente articolo;
 - l'esistenza dei Fondi necessari all'esecuzione dell'Ordine.
9. La Banca dà esecuzione all'Ordine e comunica al Cliente l'esito dell'operazione di pagamento e le informazioni specificate all'art. 5 del Contratto Quadro PSD mediante rilascio di contabile o apposita comunicazione scritta.
10. Le informazioni fornite dalla Banca, su richiesta del Cliente, con una frequenza diversa o tramite supporto differente da quello disciplinato al richiamato art. 5, sono da considerarsi a titolo oneroso e da corrispondersi nella misura indicata nel Foglio Informativo sui servizi di pagamento. La Banca non risponde delle conseguenze dell'impossibilità di dare esecuzione alle operazioni disposte dal Cliente per cause di forza maggiore (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: agitazioni sindacali, disordini politici, calamità naturali, interruzioni elettriche o della rete di trasmissione interbancaria, etc.).
11. Prima che l'Ordine diventi irrevocabile sulla base di quanto previsto dall'art. 11 della Sezione II, Sottosezione I, del Contratto Quadro PSD, il consenso prestato dal Cliente può essere revocato, ai sensi dell'art. 8 del Contratto Quadro PSD, mediante ordine scritto presentato presso i locali della Banca;
12. Ai sensi dell'art. 9 della Sezione II, Sottosezione I, del Contratto Quadro PSD, la Banca comunicherà al Cliente il rifiuto di eseguire gli Ordini attraverso comunicazione scritta.

13. Qualora il Cliente ne faccia richiesta, prima di una singola Operazione di pagamento la Banca fornisce informazioni esplicite sui tempi massimi di esecuzione e sulle spese e, se del caso, la suddivisione delle stesse spese, che il Cliente Pagatore dovrà corrispondere in relazione all'Operazione di Pagamento attraverso comunicazione scritta o, in caso di sottoscrizione di apposito accordo con la Banca, tramite comunicazioni telematiche.
14. Qualora il Cliente venisse a conoscenza dell'esecuzione sul proprio Conto di pagamento di un Prelievo non autorizzato o eseguito in modo inesatto, il Cliente informa la Banca attraverso comunicazione scritta o, in caso di sottoscrizione di apposito accordo con la Banca, tramite comunicazioni telematiche.
15. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 10 del Contratto Quadro PSD, il momento di ricezione dell'Ordine coincide con quello nel quale la Distinta di Prelevamento perviene alla sede della Banca.

Sezione III

NORME COMUNI AI RAPPORTI DI CONTO CORRENTE ED AI SERVIZI DI PAGAMENTO

Art. 1 – Efficacia del Contratto

1. Il Cliente sarà vincolato al Contratto esclusivamente se e nel momento in cui lo stesso abbia acquisito efficacia a seguito dell'accettazione da parte della Banca.
2. Si precisa che, ove il Contratto sia concluso mediante l'utilizzo di strumenti di comunicazione a distanza ed il Cliente si qualifichi come "consumatore" ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 1 lettera a) del d.lgs. 6 Settembre 2005, n. 206, l'efficacia del Contratto, ai sensi della normativa vigente, è comunque sospesa per la durata di quattordici giorni dalla data di inizio dell'efficacia del Contratto; entro detto termine il Cliente può comunicare alla Banca e/o al responsabile della relazione il proprio recesso senza spese né penalità né corrispettivo alcuno.

Art. 2 – Come comunicare con la Banca

1. L'invio di lettere, le eventuali notifiche e qualunque altra dichiarazione o comunicazione saranno fatte dalla Banca al Cliente con pieno effetto all'indirizzo indicato dal Cliente all'atto della sottoscrizione del Contratto, oppure ad un indirizzo diverso fatto conoscere successivamente per iscritto.
2. Solo nei casi in cui il Cliente lo abbia espressamente richiesto l'invio delle comunicazioni di cui al comma precedente sarà validamente effettuato in alternativa e a scelta della Banca:
 - tramite e-mail o pec agli indirizzi indicati dal cliente all'atto della sottoscrizione del presente Contratto o, comunque, fatto conoscere successivamente per iscritto, qualora il Cliente abbia dichiarato di voler ricevere le comunicazioni con pieno effetto via e-mail e/o via PEC;
 - tramite area del sito internet della banca riservata al cliente.
3. Le comunicazioni, gli ordini, e qualunque altra dichiarazione del Cliente alla Banca vanno fatti alternativamente pervenire presso la sede della Banca tramite raccomandata A.R., agli indirizzi telefonici della stessa ovvero agli appositi indirizzi PEC dedicati della Banca.
4. Il Cliente curerà che le comunicazioni e gli ordini che devono essere redatti per iscritto, nonché i documenti in genere, diretti alla Banca - ivi compresi i titoli di credito - siano compilati in modo chiaro e leggibile.
5. Il Cliente viene avvisato del fatto che la posta ordinaria e la posta elettronica, anche certificata, potrebbero non dare garanzia di ricevimento delle comunicazioni da parte della Banca.
6. Le comunicazioni tra Banca e Cliente vengono effettuate in lingua italiana, ossia nella medesima lingua in cui è concluso il presente Contratto.

Art. 3 – Commissioni e spese

1. Il Cliente è pienamente informato delle commissioni e spese applicate al Contratto, ivi comprese eventuali imposte e tasse che è tenuto a pagare indicate nelle informazioni fornite al Cliente all'interno del Foglio Informativo prima della sottoscrizione del Contratto che costituisce il frontespizio del presente contratto.
2. A fronte di modifiche normative e regolamentari comportanti l'introduzione di nuove imposte o tasse gravanti sul Cliente, queste saranno automaticamente addebitate al Cliente stesso.
3. Le spese di qualunque genere che la Banca avesse a sostenere, in dipendenza di pignoramenti o di sequestri operati sui titoli, sono interamente a carico del Cliente, anche se dette spese non fossero ripetibili nei confronti di chi ha promosso o sostenuto il relativo procedimento.
4. La Banca è autorizzata a provvedere al pagamento di quanto dovuto per lo svolgimento dell'attività oggetto del presente Contratto a mezzo addebito diretto sul Conto Corrente, in ogni caso con facoltà di compensazione a favore della Banca. Qualora il pagamento venga effettuato mediante titoli di credito, detti titoli dovranno essere intestati alla Banca. La Banca è autorizzata ad addebitare commissioni e spese reclamate da altra Banca intervenuta nell'esecuzione delle disposizioni impartite dai Clienti o derivanti da queste.

Art. 4 – Diritto di compensazione e di garanzia

1. La Banca, in garanzia di qualunque suo credito verso il Cliente, presente o futuro, anche se non liquido ed esigibile ed anche se cambiario, è investita di diritto di pegno e di diritto di ritenzione su tutti i titoli o valori di pertinenza del Cliente che siano comunque e per qualsiasi ragione detenuti dalla Banca o pervengano ad essa successivamente.
2. In particolare, le cessioni di credito e le garanzie pignoratorie a qualsiasi titolo fatte o costituite a favore della Banca stanno a garantire con l'intero valore anche ogni altro credito in qualsiasi momento sorto, pure se non liquido ed esigibile, della Banca medesima verso il Cliente.
3. Quando esistono tra la Banca ed il Cliente più rapporti o più conti di qualsiasi genere o natura, anche di deposito, ha luogo in ogni caso la compensazione di legge ad ogni suo effetto.

4. Al verificarsi di una qualsiasi delle ipotesi previste dall'art. 1186 codice civile senza necessità di pronuncia giudiziale di insolvenza - o di quelle ad esse convenzionalmente parificate, la Banca ha altresì il diritto di valersi della compensazione ancorché i crediti, seppure in monete differenti, non siano liquidi ed esigibili e ciò in qualunque momento, senza obbligo di preavviso e/o formalità, fermo restando che dell'intervenuta compensazione - contro la cui attuazione non potrà in nessun caso eccepirsi la eventuale convenzione di assegno - la Banca darà prontamente comunicazione al Cliente.

Art. 5 – Inadempimento del Cliente

1. Se il Cliente non adempie puntualmente ed interamente alle obbligazioni dedotte in Contratto, la Banca lo diffida a mezzo lettera raccomandata a pagare entro il termine di 15 (quindici) giorni decorrenti dalla data di spedizione della lettera.
2. Se il Cliente rimane in mora, la Banca può avvalersi dei diritti ad essa spettanti ai sensi degli art. 2761, terzo e quarto comma, e 2756, secondo e terzo comma, del codice civile, realizzando direttamente o a mezzo di intermediario autorizzato un adeguato quantitativo degli strumenti finanziari eventualmente depositati dal Cliente presso la Banca. Prima di realizzare gli strumenti finanziari, la Banca avverte il Cliente con lettera raccomandata del suo proposito, accordandogli un ulteriore termine di 10 (dieci) giorni. La Banca si soddisfa sul ricavo netto della vendita e tiene il residuo a disposizione del Cliente.

Art. 6 – Nullità parziale

1. La nullità di singole clausole non comporta la nullità dell'intero Contratto, bensì la sostituzione di tali clausole nulle con norme imperative.

Art. 7 – Diritto di pentimento

1. In caso di Contratto concluso mediante tecniche di comunicazione a distanza il Cliente, se Consumatore, ha diritto di recedere dal Contratto, senza alcuna penalità e senza giustificare il motivo entro il termine di 14 (quattordici) giorni dalla conclusione del Contratto, tramite invio alla Banca di una lettera raccomandata A.R., di un fax o di un telegramma. In tali ipotesi, il Cliente deve corrispondere alla Banca tutto quanto dovuto per capitale, interessi, spese e commissioni entro 15 (quindici) giorni dalla data di efficacia del recesso.

Art. 8 – Reclami, Risoluzione stragiudiziale delle controversie ed esposti alla Banca d'Italia

1. Il Cliente può presentare un reclamo alla Banca tramite lettera raccomandata A.R. (Edmond de Rothschild (Europe) Succursale in Italia - Funzione Compliance, Corso Venezia 36, 20121 Milano) o tramite posta elettronica (compliance@lcfri.it) che risponde entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento. Se la contestazione è relativa a servizi di pagamento, la Banca fornisce riscontro al Cliente nel termine di 15 (quindici) giorni lavorativi. Se, in situazioni eccezionali (cause forza maggiore o comunque fuori dal controllo della Banca), la Banca non può rispondere entro detto termine, invia al cliente una risposta interlocutoria, indicando in modo chiaro le ragioni del ritardo e specificando il termine entro il quale il cliente otterrà una risposta definitiva. In ogni caso il termine per la ricezione della risposta definitiva non supera le 35 (trentacinque) giornate lavorative.
2. Nel caso in cui il Cliente non sia soddisfatto ovvero non abbia ricevuto riscontro entro i termini sopra indicati, prima di ricorrere all'Autorità Giudiziaria, in caso di controversie inerenti a operazioni e servizi bancari e finanziari potrà rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF), il quale è un sistema di risoluzione delle controversie che possono sorgere tra i Clienti e le Banche e gli altri intermediari in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari (per maggiori informazioni si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it).
3. In caso di violazione, da parte della Banca, delle disposizioni di cui al d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 11 e della relativa normativa di attuazione, il Cliente può presentare un esposto alla Banca d'Italia. La proposizione dell'esposto non pregiudica il diritto di adire la competente autorità giudiziaria.

Art. 9 – Conversione valutaria

1. La conversione di valute è un servizio offerto dalla Banca che consiste nell'operazione di negoziazione (acquisto o vendita) di valuta estera contro euro, o altra valuta diversa dall'euro, effettuabile in ogni momento della giornata in cui la Banca è aperta ed operante, al tasso di cambio vigente in quel momento. La Banca negozia valuta esclusivamente a pronti.
2. Nell'ambito della prestazione dei servizi offerti dalla Banca è possibile che il cliente disponga operazioni di pagamento o di investimento in una divisa diversa dall'Euro. In tali ipotesi la Banca, qualora il Cliente non disponga, in tutto o in parte, della divisa necessaria per l'effettuazione dell'operazione, procede automaticamente a convertire la liquidità in Euro di pertinenza del Cliente nella valuta necessaria per effettuare l'operazione richiesta e ad accreditarla sul Conto Valutario di pertinenza per poi dare corso all'operazione richiesta dal Cliente. Con la sottoscrizione del presente Contratto il Cliente espressamente acconsente a tale operatività di conversione automatica.
3. La Banca procede altresì alla conversione valutaria quando il Cliente richiede alla Banca di convertire la propria liquidità in una determinata divisa diversa.
4. Il tasso di cambio applicato dalla Banca ai fini dell'erogazione del servizio è quello risultante dal cambio offerto dal broker selezionato secondo i criteri del successivo comma 5 maggiorato di una commissione, nella misura indicata nel foglio informativo.
5. La Banca seleziona i broker sulla base di una valutazione periodica, individuando quelli che, in via continuativa, sono a suo giudizio in grado di prestare il servizio alle migliori condizioni, tenuto conto della particolare valuta e della dimensione dell'operazione.

6. La valuta da convertire o convertita viene addebitata/accreditata sul Conto Corrente del Cliente al momento del regolamento dell'operazione che di norma avviene entro il secondo giorno lavorativo dalla data di negoziazione.

Art. 10 – Legge applicabile e Foro competente

1. Il Contratto è regolato dalla legge italiana.
2. Il Foro competente per eventuali controversie fra la Banca ed il Cliente, relative ai rapporti nascenti in dipendenza del presente Contratto, è in via esclusiva quello di Milano. Ove si tratti di Contratti conclusi con Clienti che rivestono la qualifica di Consumatori, il Foro competente è quello nella cui giurisdizione sono compresi la residenza o il domicilio elettivo del Consumatore.

PARTE III

OBLIGHI DICHIARATIVI IN RELAZIONE AL REGIME FISCALE (I) DEI REDDITI FINANZIARI DI FONTE U.S.A. - c.d. normativa QI - E DELLO STATUS SOGGETTIVO - c.d. normativa FATCA; (II) ai fini del C.R.S. (Common Reporting Standard)

Art 1. Normativa Qualified Intermediary

Il Cliente (a- limitatamente ai rapporti intestati a persone fisiche anche in caso di cointestazioni) **dichiara di essere informato e di aver preso atto** degli obblighi di dichiarazione e di aggiornamento in ordine allo status fiscale; oltre che (b- limitatamente ai rapporti intestati a Entità a intendersi sia enti sia società di persone e/o capitali) - dei propri "titolari effettivi" (cfr. art. 1 lett. pp) e art. 20 D.Lgs n. 90/2017 già D. Lgs. n. 231/07 della normativa antiriciclaggio) e in capo al medesimo ascritti nei confronti delle autorità fiscali americane; obblighi indicati, a titolo meramente informativo, con richiamo al capitolo 3 del Codice federale d'imposta USA (Internal Revenue Code – IRC), al Qualified Intermediary Withholding Agreement (QIA) di cui alla IRS Revenue Procedure 2000-12 stipulanti con l'Agenzia delle Entrate U.S.A. (Internal Revenue Service – IRS) dalla Edmond de Rothschild (Europe) Succursale in Italia (di seguito anche la Banca), nonché alle successive Revenue Procedures e Notices dell'IRS aventi ad oggetto l'attuazione del citato capitolo 3 dell'IRC, la cui comprensione integrale e attuazione rimane a carico del Cliente cui compete, ove necessario, provvedere a chiedere ogni idoneo e preventivo supporto professionale esterno.

Conformemente alla normativa americana, si **avverte specificamente** che **NON** si potrà né procedere all'acquisto né mantenere in capo al Cliente strumenti finanziari emessi da emittenti costituiti conformemente al diritto americano, nell'ipotesi in cui il Cliente sia qualificabile come **"US person"** e non abbia preventivamente adempiuto agli obblighi di dichiarazione legati al suo status fiscale nell'ipotesi di presenza di uno o più **"US indicia"** (indizi di classificazione, in ragione della cittadinanza e/o residenza, come persona e/o Entità e/o titolare effettivo statunitense) anche attraverso allegazione obbligatoria di apposita documentazione (tra cui il Mod. W9 e/o il Mod. W8-BEN E). Qualora la Banca non sia in grado di trasmettere alle autorità fiscali americane le informazioni che lo riguardano, anche a seguito di una mancata comunicazione in aggiornamento, da parte del Cliente, delle suddette informazioni, poiché trattasi di obblighi ascritti al medesimo Cliente, la Banca non potrà essere ritenuta responsabile delle conseguenze di tale omissione.

Art. 2. Dichiarazione ai fini (i) della "Normativa FATCA" e (ii) del "CRS" (Common Reporting Standard)

Il Cliente, inoltre, è pienamente informato e prende atto che:

- (i) La **normativa FATCA** ("*Foreign Account Tax Compliance Act*") recepita in apposito accordo bilaterale U.S.A. - Italia, completa la normativa Qualified Intermediary ed impone agli istituti finanziari non americani di fornire all'amministrazione fiscale americana informazioni sui Clienti titolari di rapporti che possono essere dichiarati americani ai sensi della suddetta normativa. Si presumono, pertanto, rapporti riconducibili a soggetti americani quelli i cui titolari (inclusi i co-intestatori per i rapporti intestati a persone fisiche e i titolari effettivi, come definiti dalla normativa antiriciclaggio, per gli enti e/o le società) rispondono positivamente a uno dei seguenti elementi informativi **"US Indicia"** (anche **Indizi**) di conti statunitensi e confermati dall'analisi documentale:

- (1) identificazione del Titolare del conto come cittadino o residente statunitense;
- (2) luogo di nascita negli Stati Uniti;
- (3) attuale indirizzo postale o di residenza statunitense (anche una casella postale statunitense o un indirizzo "c/o" statunitense);
- (4) attuale numero di telefono statunitense;
- (5) ordini di bonifico permanente a favore di un conto negli Stati Uniti;
- (6) procura o delega conferita a un soggetto il cui indirizzo è negli Stati Uniti;
- (7) indirizzo "c/o" o di fermo posta statunitense che rappresenta l'unico indirizzo del Titolare del conto dichiarato alla Banca.

Il Cliente è tenuto, quale condizione per la costituzione del rapporto a dichiarare attraverso la comunicazione di "Indizi", comunque, anche a certificare, mediante specifica dichiarazione a rendersi conformemente all'apposito modulo predisposto dalla Banca, la propria residenza fiscale; in specie, se residente o meno ai fini fiscali americani (US person) e/o se una entità che è "persona statunitense specificata" e/o entità non finanziarie non statunitensi passive controllate da uno o più persone fisiche che siano "persone statunitensi specificate" e/o istituzioni finanziarie non partecipanti.

In caso di presenza di: (i) residenza fiscale americana; (ii) «US Indicia», salvo possa essere fornita apposita documentazione contraria valutata come idonea dalla Banca, il Titolare dovrà trasmettere alla Banca anche il modello "Form W-9" (US Entity - US citizen – US resident) debitamente compilato e firmato o, alternativamente, il modello "Form W-8BEN-E" (Certificate of status of beneficial owner for United States Tax withholding and reporting - Entities) o il Modello "Form W-8IMY" (Certificate of Foreign Intermediary, Foreign Flow-Through Entity, or certain US Branches for United States Tax Withholding and Reporting).

In difetto del rispetto dell'obbligo di consegna del suindicato modello "Form W-9" o, alternativamente, del modello "Form W-8BEN-E", del Modello "Form W-8IMY" o prova documentale comprovante la residenza fiscale sin d'ora, resta inteso che la Banca dovrà e, conseguentemente, si intenderà autorizzata, in forza di istruzione irrevocabile impartita, a vendere tutti i valori patrimoniali U.S.A. detenuti in relazione a rapporti rilevanti ai fini della normativa QI e/o della normativa FATCA, senza preavviso, deducendo e versando all'IRS l'imposta del 30% (o nella diversa misura dell'aliquota di tempo in tempo vigente) calcolata sul corrispettivo lordo della vendita e sui redditi maturati e maturandi, in base a quanto stabilito dalle citate normative.

Se il Cliente ritiene di non essere residente ai fini fiscali negli U.S.A., permane l'obbligo in capo al medesimo di completare l'apposito modulo di certificazione predisposto dalla Banca unitamente all'allegazione di idonea documentazione giustificativa. In assenza di documenti probanti, pertanto, la Banca sarà tenuta a considerare il rapporto come intestato a un soggetto americano con i, conseguenti, effetti sopra richiamati.

Il Cliente è, altresì, tenuto a informare, tempestivamente e in **aggiornamento**, la Banca su qualsivoglia cambiamento in grado di modificare il proprio status fiscale assumendosene ogni responsabilità al riguardo.

La Banca non sarà ritenuta responsabile delle conseguenze dell'avvenuta comunicazione di informazioni all'amministrazione fiscale e, in relazione alla presenza di indizi a valere sul rapporto e/o nell'ambito della movimentazione finanziaria, potrà effettuare richieste di approfondimento al Cliente, anche richiedendo apposita documentazione integrativa.

(ii) Ai fini della dichiarazione **CRS (Common Reporting Standard)**, analogamente a FATCA, per i cittadini non residenti e/o con doppia/plurima residenza fiscale e/o gli enti e le società non residenti, gli istituti finanziari dovranno procedere ad acquisire i dati di residenza fiscale al fine di consentire lo scambio di dati e informazioni tra le differenti Autorità fiscali internazionali. Tale comunicazione è, altresì, richiesta dalla Banca, al fine di consentire alla stessa la corretta applicazione delle normative fiscali in accordo con la normativa vigente.

Per l'effetto, la Banca impone prima dell'accensione di ogni rapporto contrattuale, anche in aggiornamento in caso di modifiche intercorse a valere su rapporto contrattuale in essere, che il Cliente dichiari e aggiorni la propria residenza fiscale, mediante l'apposito modulo predisposto dalla stessa, assumendosene ogni responsabilità al riguardo; la Banca, altresì, si riserva il diritto di chiedere ogni informazione e/o documento integrativo a supporto delle verifiche sulle dichiarazioni rese dal Cliente.

Luogo e data

Firma del/i Cliente/i

1. 

3. 

2. 

4. 



INFORMATIVA SUL TRASFERIMENTO DEI SERVIZI DI PAGAMENTO resa ai sensi dell'art. 126-septiesdecies del testo unico bancario

Cosa è il trasferimento dei servizi di pagamento

È un servizio previsto dalla legge che consente ai clienti consumatori⁽¹⁾:

- di trasferire da un prestatore di servizi di pagamento (PSP) ad un altro (cioè da un PSP Originario a un PSP Nuovo) i servizi di pagamento attivi sul conto di pagamento presso il PSP Originario (Conto Originario) portandoli sul conto presso il PSP Nuovo (Nuovo Conto);
- di trasferire il saldo del Conto Originario portandolo sul Nuovo Conto.

La richiesta di trasferimento può prevedere anche la richiesta di chiusura del Conto Originario.

Quando il Nuovo Conto è presso lo stesso operatore o presso un operatore situato in un Paese diverso dall'Italia, il trasferimento dei servizi di pagamento e del saldo del Conto Originario è possibile, ma non rientra nella procedura di cui al presente documento.

Quali servizi di pagamento possono essere trasferiti

I servizi di pagamento di cui il Cliente può chiedere il trasferimento sono:

- gli ordini permanenti di bonifico (cioè gli ordini impartiti dal Cliente al PSP Originario di eseguire bonifici a intervalli regolari o a date predefinite);
- gli addebiti diretti ricorrenti (cioè i pagamenti effettuati dal Cliente mediante addebito del Conto Originario disposto direttamente dal beneficiario dei pagamenti, sulla base del consenso in precedenza dato dal Cliente);
- i bonifici in entrata ricorrenti (cioè i bonifici disposti da terzi a favore del Cliente a intervalli regolari o a date predefinite).

La richiesta di trasferimento dei servizi di pagamento può riguardare tutti i servizi di pagamento attivi sul Conto Originario oppure solo una parte di essi.

Il Cliente può chiedere il reindirizzamento automatico sul Nuovo Conto di tutti o di alcuni bonifici in entrata sul Conto Originario. Il reindirizzamento è svolto dal PSP Originario per 12 mesi. Quando il servizio di reindirizzamento dei bonifici cessa oppure se il Cliente non ha chiesto il reindirizzamento automatico, il PSP Originario informa tempestivamente il Cliente o l'ordinante dei bonifici delle ragioni del rifiuto dell'operazione di pagamento.

A chi deve essere rivolta la richiesta di trasferimento dei servizi di pagamento

Il Cliente deve rivolgere la sua richiesta direttamente al PSP Nuovo, che provvede a inoltrarla al PSP Originario.

Mediante la richiesta il consumatore:

- a) fornisce al PSP Originario e al PSP Nuovo il consenso specifico a eseguire ciascuna delle operazioni relative al servizio di trasferimento, per quanto di rispettiva competenza;
- b) quando intende trasferire solo alcuni dei servizi collegati al conto di pagamento, identifica specificamente i bonifici ricorrenti in entrata, gli ordini permanenti di bonifico e gli ordini relativi ad addebiti diretti per l'addebito in conto che devono essere trasferiti;
- c) indica la data a partire dalla quale gli ordini permanenti di bonifico e gli addebiti diretti devono essere eseguiti o addebitati a valere sul Nuovo Conto;
- d) indica se intende avvalersi della facoltà di ottenere il reindirizzamento automatico dei bonifici.

Firmando la richiesta per l'attivazione del servizio, il Cliente autorizza il PSP Originario e il PSP Nuovo a compiere quanto necessario allo svolgimento del servizio di trasferimento.

Il PSP Nuovo è responsabile dell'avvio e della gestione della procedura per conto del consumatore.

Salvo casi particolari previsti dalla normativa di riferimento, il PSP Originario assicura al consumatore la fruizione dei servizi di pagamento fino al giorno precedente la data indicata dal consumatore nella richiesta e sino a tale data non blocca gli strumenti di pagamento collegati al Conto

Originario. Il PSP Nuovo assicura la fruizione dei servizi di pagamento a partire da tale data.

Condizioni necessarie per attivare il servizio di trasferimento

Per attivare il servizio è necessario:

- che il PSP Nuovo e il PSP Originario siano operanti entrambi in Italia;
- che il Nuovo Conto e il Conto Originario abbiano la stessa intestazione o cointestazione;
- che i conti siano espressi nella stessa valuta (ad esempio in euro);
- che la richiesta di attivare il servizio di trasferimento, nel caso di conti cointestati, sia firmata da tutti i cointestatori (anche se questi hanno pattuito l'utilizzo del conto a firme disgiunte).

Se il Cliente chiede la chiusura del Conto Originario è consigliabile che consegna al PSP Nuovo gli assegni inutilizzati e le carte di pagamento emesse dal PSP Originario, per consentire una gestione più sicura del servizio di trasferimento. Se il Cliente possiede altri strumenti di utilizzo del Conto Originario (ad esempio supporti informatici per il servizio internet banking) deve verificare presso il PSP Originario la necessità di restituire tali strumenti.

Se il Cliente ha obblighi pendenti che non consentono la chiusura del Conto Originario, il PSP Originario informa immediatamente il Cliente.

L'esecuzione del servizio di trasferimento non può essere condizionata alla restituzione da parte del consumatore di carte, assegni o altri strumenti di pagamento collegati al Conto Originario. Tuttavia, qualora contestualmente venga anche richiesta la chiusura del conto, deve essere comunicato al cliente che la mancata restituzione e il contestuale utilizzo di tali strumenti potrebbe comportare dei ritardi nell'espletamento delle operazioni di chiusura.

Condizioni economiche del servizio di trasferimento

I PSP interessati non addebitano spese al Cliente per il servizio di trasferimento e consentono gratuitamente al Cliente, per il periodo di sei mesi dal rilascio dell'autorizzazione, l'accesso alle informazioni che lo riguardano rilevanti per l'esecuzione del servizio e relative agli ordini permanenti e agli addebiti diretti.

Tempi di esecuzione del servizio di trasferimento

Il servizio di trasferimento si svolge nel termine di 12 giorni lavorativi a partire dalla data in cui il PSP Nuovo riceve la richiesta del Cliente completa di tutte le informazioni necessarie. Il trasferimento è perciò attivo sul Nuovo Conto dal 13° giorno lavorativo. Il Cliente ha facoltà di indicare, nella richiesta che presenta al PSP Nuovo una specifica data in cui chiede che sia attivato il trasferimento dei servizi di pagamento (data che deve essere successiva a quella del 13° giorno lavorativo decorrente dalla data in cui il PSP Nuovo riceve la richiesta del Cliente).

La data in cui il trasferimento diviene attivo sul Nuovo Conto è detta "data di efficacia".

Risoluzione delle controversie sul servizio di trasferimento

Il Cliente che intende presentare un reclamo nei confronti di Edmond de Rothschild (Europe) Succursale in Italia riguardo allo svolgimento del servizio di trasferimento deve seguire le modalità indicate nel foglio informativo del conto corrente clientela private e nel contratto di conto corrente concluso con la Banca.

Informazioni aggiuntive

Per ulteriore chiarimento sul servizio di trasferimento si rimanda alla sezione del sito di Banca d'Italia sulla "*portabilità dei conti dei consumatori*" <https://www.bancaditalia.it/servizi-cittadino/cultura-finanziaria/informazioni-base/portabilita/index.html>

Anche il Suo Private Banker di riferimento è a completa disposizione per ogni eventuale informazione aggiuntiva.

(1) Consumatore è una persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta